

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 25 settembre 1999

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

## R E G I O N I

### S O M M A R I O

#### REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 18 marzo 1999, n. 9.

Interventi a favore del sistema della subfornitura veneta. . . . . Pag. 3

LEGGE REGIONALE 29 marzo 1999, n. 11.

Istituzione del comune di Cavallino Treponti . . . . . Pag. 6

LEGGE REGIONALE 6 aprile 1999, n. 12.

Recupero dei sottotetti esistenti a fini abitativi . . . . . Pag. 6

LEGGE REGIONALE 6 aprile 1999, n. 13.

Interventi regionali per i patti territoriali . . . . . Pag. 7

LEGGE REGIONALE 6 aprile 1999, n. 14.

Contributo regionale straordinario per l'integrazione di borse di studio regionali concesse agli studenti degli atenei veneti nell'anno accademico 1997/1998 . . . . . Pag. 8

LEGGE REGIONALE 6 aprile 1999, n. 15.

Modifica dei termini previsti dall'art. 1 della legge regionale 5 maggio 1998, n. 20 . . . . . Pag. 9

LEGGE REGIONALE 6 aprile 1999, n. 16.

Disposizioni in materia di conversione di autorizzazioni per l'esercizio dei mestieri affini, disciplinati dall'art. 1 della legge 14 febbraio 1963, n. 161 in attività di estetista e dell'attività di barbieri in parrucchiere per uomo e donna . . . . . Pag. 9

LEGGE REGIONALE 12 aprile 1999, n. 17.

Nuove disposizioni in materia di interventi per il trasferimento ed il consolidamento degli abitati . . . . . Pag. 10

LEGGE REGIONALE 12 aprile 1999, n. 18.

Nuove norme per l'organizzazione e il funzionamento del comitato regionale di controllo . . . . . Pag. 10

LEGGE REGIONALE 12 aprile 1999, n. 19.

Norme per la tutela e la valorizzazione della produzione ortofloro-frutticola e delle piante ornamentali . . . . . Pag. 14

#### REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 22 giugno 1998, n. 19.

Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 6 ottobre 1987, n. 34 concernente: «Norme per la tutela e la valorizzazione del funghi e dei tartufi» . . . . . Pag. 16

LEGGE REGIONALE 30 giugno 1998, n. 20.

Modifica art. 10, comma 2, della legge regionale 13 aprile 1995, n. 48 avente ad oggetto «disciplina del volontariato». . . . . Pag. 17

LEGGE REGIONALE 6 luglio 1998, n. 21.

Interventi finanziari per il commercio . . . . . Pag. 17

#### REGIONE UMBRIA

REGOLAMENTO REGIONALE 1° marzo 1999, n. 2.

Disciplina delle Associazioni turistiche pro-loco . . . . . Pag. 19

## LEGGE REGIONALE 2 marzo 1999, n. 3.

Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle autonomie dell'Umbria in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ..... Pag. 21

## REGIONE LAZIO

## LEGGE REGIONALE 11 dicembre 1998, n. 55.

Autorecupero del patrimonio immobiliare ..... Pag. 38

## LEGGE REGIONALE 11 dicembre 1998, n. 56.

Modifica ed integrazione dell'art. 1, comma 1, della legge regionale 4 dicembre 1989, n. 70 ..... Pag. 39

## LEGGE REGIONALE 21 dicembre 1998, n. 57.

Variazione al bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1998 ..... Pag. 39

## REGIONE MOLISE

## LEGGE REGIONALE 12 aprile 1999 n. 12.

Disciplina del trattamento di missione del personale regionale. Pag. 39

## LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999 n. 13.

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1994 dell'Ente Risorse Idriche del Molise (E.R.I.M.) ..... Pag. 43

## LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999 n. 14.

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1995 dell'Ente Risorse Idriche del Molise (E.R.I.M.) ..... Pag. 44

## LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999 n. 15.

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1996 dell'Ente Risorse Idriche del Molise (E.R.I.M.) ..... Pag. 44

## LEGGE REGIONALE 26 aprile 1999 n. 16.

Istituzione del servizio per il trasporto di emergenza neonatale. Pag. 44

## REGIONE BASILICATA

## LEGGE REGIONALE 29 marzo 1999, n. 8.

Disciplina delle attività di organizzazione ed intermediazione di viaggi e turismo ..... Pag. 45

## LEGGE REGIONALE 29 marzo 1999, n. 9.

Istituzione di un fondo di solidarietà a favore di donne e minori di reati di violenza sessuale ..... Pag. 51

## LEGGE REGIONALE 6 aprile 1999, n. 10.

Adozione della bandiera della Regione Basilicata, modalità di uso ed esposizione. Giornata dei lucani nel mondo ..... Pag. 52

## LEGGE REGIONALE 6 aprile 1999, n. 11.

Istituzione del Centro dei lucani nel mondo ..... Pag. 53

## LEGGE REGIONALE 6 aprile 1999, n. 12.

Modalità d'informazione sull'estrazione petrolifera in Basilicata ..... Pag. 53

## REGIONE CALABRIA

## LEGGE REGIONALE 19 marzo 1999, n. 5.

Disciplina della qualificazione professionale della attività di estetista nella Regione Calabria in attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1 ..... Pag. 54

## LEGGE REGIONALE 29 marzo 1999, n. 6.

Disposizioni transitorie per l'inquadramento in ruolo di personale a tempo indeterminato del consiglio regionale ... Pag. 56

## LEGGE REGIONALE 29 marzo 1999, n. 7.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 4 agosto 1995, n. 39 ..... Pag. 56

## LEGGE REGIONALE 29 marzo 1999, n. 8.

Provvidenze in favore di soggetti affetti da particolari patologie ..... Pag. 57

## LEGGE REGIONALE 12 aprile 1999, n. 9.

Collaborazione coordinata ed articolata tra Regione Calabria e la Lega italiana contro i tumori della Calabria ..... Pag. 58

## LEGGE REGIONALE 20 aprile 1999, n. 10.

Istituzione commissione speciale d'inchiesta sulle case di cura private ..... Pag. 59

## LEGGE REGIONALE 20 aprile 1999, n. 11.

Riconoscimento dell'associazione «La Città Futura» - Laboratorio politico culturale ..... Pag. 59

## LEGGE REGIONALE 20 aprile 1999, n. 12.

Istituzione sezione calabrese dell'Istituto italiano per gli studi filosofici ..... Pag. 60

## REGIONE SICILIA

## LEGGE REGIONALE 6 aprile 1999, n. 7.

Esercizio provvisorio del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1999 ..... Pag. 61

## REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 18 marzo 1999, n. 9.

Interventi a favore del sistema della subfornitura veneta.

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 27 del 23 marzo 1999)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Finalità*

1. La presente legge, nel quadro delle azioni regionali volte al mantenimento dell'efficienza del sistema produttivo veneto, promuove il sostegno, lo sviluppo e il riorientamento della subfornitura, che contribuisce a garantire al sistema produttivo flessibilità, qualità e occupazione.

2. In particolare, sono obiettivi della presente legge:

a) il rafforzamento competitivo del sistema della subfornitura attraverso il miglioramento della efficienza organizzativa, il potenziamento tecnologico delle imprese e delle reti di imprese subfornitrici e il miglioramento della capacità di presenza sul mercato;

b) la diversificazione o riconversione produttiva;

c) la valorizzazione e il potenziamento dell'imprenditoria esistente.

## Art. 2.

*Definizioni*

1. Agli effetti della presente legge, si intende:

a) per subfornitura, il contratto così come definito dall'art. 1 della legge 18 giugno 1998, n. 192;

b) per impresa subfornitrice, quella avente i requisiti di cui alle lettere c) e d) e la cui attività esclusiva o prevalente si svolga attraverso contratti di subfornitura;

c) per piccola impresa industriale, quella così definita secondo i parametri stabiliti dalla Commissione europea, come recepiti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

d) per impresa artigiana, quella così classificata ai sensi degli articoli 3 e 4 e 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443;

e) per media impresa quella così definita secondo i parametri stabiliti dalla Commissione europea, come recepiti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

f) per interventi, quelli dei soggetti di cui all'art. 4 e che comportino:

1) investimenti, anche immateriali;

2) spese diverse dagli investimenti, anche immateriali, purché tali spese non siano relative al funzionamento e riguardino progetti o azioni per l'ampliamento, l'ammodernamento, la diversificazione o riconversione produttiva, l'innovazione gestionale e organizzativa, le reti organizzative e telematiche di imprese;

g) per investimento, quello in capitale fisso relativo alla creazione di un nuovo stabilimento, all'ampliamento di uno stabilimento esistente o all'avviamento di un'attività che implica un cambiamento fondamentale del prodotto o del processo di produzione di uno stabili-

mento esistente, tramite razionalizzazione, diversificazione, riconversione o ammodernamento. Il valore dell'investimento è stabilito sulla base delle spese per terreni, fabbricati e impianti. L'investimento di sostituzione è in ogni caso escluso dalla presente definizione;

h) per investimento immateriale, le spese legate al trasferimento di tecnologie sotto forma di acquisizione di:

1) brevetti;

2) licenze di sfruttamento di conoscenze tecniche brevettate;

3) conoscenze tecniche non brevettate;

i) per ammodernamento, le innovazioni nella impresa aventi l'obiettivo di conseguire un aumento della produttività e/o un miglioramento delle condizioni ecologiche legate ai processi produttivi;

j) per diversificazione produttiva, i progetti delle imprese subfornitrici diretti a introdurre produzioni diverse, appartenenti agli stessi comparti merceologici attraverso la modificazione dei cicli produttivi degli impianti esistenti;

k) per riconversione produttiva, i progetti delle imprese subfornitrici diretti a introdurre produzioni appartenenti a comparti merceologici diversi attraverso la modificazione dei cicli produttivi degli impianti esistenti;

l) per trasferimento tecnologico, gli investimenti innovativi, anche effettuati mediante contratti di locazione finanziaria o di compravendita con riserva della proprietà, a norma dell'art. 1523 del codice civile o a norma della legge 28 novembre 1965, n. 1329, aventi per oggetto, congiuntamente o disgiuntamente:

1) la realizzazione o l'acquisizione di sistemi, macchinari e programmi, gestiti da apparecchiature elettroniche, finalizzati all'adeguamento delle imprese alle normative europee, nazionali e regionali sulla sicurezza;

2) la realizzazione o l'acquisizione di sistemi composti da una o più unità di lavoro gestite da apparecchiature elettroniche, che governino, a mezzo di programmi, la progressione logica delle fasi del ciclo tecnologico destinate a svolgere una o più delle seguenti funzioni legate al ciclo produttivo: lavorazione, montaggio, manipolazione, controllo, misura, trasporto, magazzinaggio;

3) la realizzazione o l'acquisizione di sistemi di integrazione di una o più unità di lavoro composti da robot industriali, o mezzi robotizzati, gestiti da apparecchiature elettroniche, che governino, a mezzo di programmi, la progressione logica delle fasi del ciclo tecnologico;

4) la realizzazione o l'acquisizione di unità elettroniche o di sistemi elettronici per l'elaborazione dei dati destinati al disegno automatico, alla progettazione, alla produzione della documentazione tecnica, alla gestione delle operazioni legate al ciclo produttivo, al controllo e al collaudo dei prodotti lavorati nonché al sistema gestionale, organizzativo e commerciale;

5) la realizzazione o l'acquisizione di programmi per l'utilizzazione delle apparecchiature e dei sistemi di cui ai nn. 2), 3) e 4);

6) l'acquisizione di brevetti e licenze funzionali all'esercizio delle attività produttive, la formazione del personale necessaria per l'utilizzazione delle apparecchiature, dei sistemi e dei programmi di cui ai nn. 2), 3), 4) e 5);

7) la realizzazione o l'acquisizione di apparecchiature scientifiche destinate a laboratori ed uffici di progettazione aziendale;

8) la realizzazione o l'acquisizione di sistemi e macchinari, gestiti da apparecchiature elettroniche, finalizzati alla riduzione dell'inquinamento nell'ambiente;

m) per innovazione gestionale e organizzativa, l'introduzione di modelli, metodologie e buone prassi di gestione aziendale, che comportino significativi miglioramenti nelle funzioni amministrativa, finanziaria, produttiva e commerciale;

n) per reti organizzative e telematiche di imprese, quelle finalizzate a:

1) creare ed eventualmente migliorare le performance gestionali di reti di imprese della subfornitura e la loro comunicazione con i committenti, anche esteri o ubicati al di fuori del territorio regionale;

2) favorire l'incontro tra committenza e imprese subfornitrici;

3) connettere le imprese subfornitrici con fornitori di servizi innovativi e avanzati;

4) svolgere funzioni di marketing;

o) ) per contratti di area e patti territoriali, quelli disciplinati dall'art. 2, comma 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché dalla deliberazione del Comitato Interministeriale per la programmazione economica del 21 marzo 1997 ed eventuali altri provvedimenti di legge regionali.

#### Art. 3.

##### *Settori interessati dagli interventi*

1. Gli interventi previsti dalla presente legge sono rivolti ai settori di cui alla sezione D (attività manifatturiere) della classificazione delle attività economiche ISTAT 1991 (ATECO 91), nel rispetto delle regole della concorrenza previste dalla normativa dell'Unione europea e degli obblighi comunitari specifici previsti per particolari settori.

#### Art. 4.

##### *Beneficiari degli interventi*

1. Sono beneficiari degli interventi i soggetti di cui all'art. 2 lettere c) e d) aventi i seguenti requisiti:

- a) sede legale e stabilimenti ubicati esclusivamente sul territorio regionale;
  - b) subfornitrici dei settori manifatturieri.
2. I benefici sono concessi per i progetti e le iniziative rientranti nelle seguenti tipologie di interventi:
- a) l'ammodernamento;
  - b) l'ampliamento;
  - c) la diversificazione produttiva;
  - d) la riconversione produttiva;
  - e) il trasferimento tecnologico e/o l'innovazione organizzativa e gestionale.

3. Sono altresì beneficiari i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa e le associazioni tra le imprese di cui al comma 1, anche con la partecipazione di imprese committenti ubicate nel territorio regionale.

4. I benefici sono concessi per i progetti e le iniziative rientranti nelle seguenti tipologie di interventi:

- a) reti organizzative e telematiche di imprese;
- b) politiche commerciali e di marketing;
- c) programmi di promozione all'estero di prodotti della subfornitura, all'interno di un quadro unitario e coerente della promozione dei prodotti veneti.

5. Per l'ammissione ai benefici previsti dalla presente legge, costituisce requisito certificabile, anche tramite autocertificazione ai sensi di legge, il rispetto della normativa in materia di lavoro, previdenza, sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, nonché l'applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore stipulati tra le parti presenti nel Comitato di cui all'art. 5.

#### Art. 5.

##### *Comitato di consultazione sulla subfornitura*

1. È istituito il comitato di consultazione sulla subfornitura, con il compito di:

- a) realizzare momenti di incontro tra istituzioni, operatori ed esperti;
- b) sviluppare analisi;
- c) proporre interventi specifici;
- d) monitorare il sistema della subfornitura veneta e fornire alla giunta regionale elementi di valutazione e di orientamento per la politica regionale in materia di subfornitura, nonché elementi di valutazione dell'efficacia delle iniziative intraprese.

2. Il Presidente della giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, costituisce con proprio decreto il comitato di consultazione sulla subfornitura nominando i componenti effettivi e quelli supplenti. Con analogo decreto sono sostituiti i componenti dimissionari. Il comitato resta in carica tre anni.

3. Il comitato di cui al comma 1, è presieduto dall'assessore alle politiche per lo sviluppo economico della Regione del Veneto ed è composto da un componente designato da ciascuna organizzazione

rappresentativa a livello regionale delle parti sociali, delle categorie produttive della subfornitura e dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, quest'ultimo designato dall'Unione regionale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente della segreteria regionale competente con qualifica non inferiore a funzionario.

4. La giunta regionale è autorizzata, sentito il Comitato di consultazione sulla subfornitura, ad affidare studi, ricerche, consulenze e altri servizi utili quali strumenti di supporto per il predetto comitato anche tramite convenzioni con consulenti o soggetti terzi di comprovata esperienza.

#### Art. 6.

##### *Cofinanziamento e aree di intervento*

1. La presente legge si applica su tutto il territorio regionale.
2. La giunta regionale, sentito il comitato di cui all'art. 5 e la commissione consiliare competente è autorizzata a individuare specifici limiti territoriali di intervento, nonché vincoli e prescrizioni volti a utilizzare pienamente i fondi derivanti da fonti statali o comunitarie destinati ad apportare risorse finanziarie addizionali per gli interventi previsti dalla presente legge.

#### Art. 7.

##### *Modalità di attuazione*

1. Gli interventi previsti dalla presente legge sono disposti in conformità alla normativa dell'Unione europea.
2. La giunta regionale definisce, sentito il comitato di consultazione di cui all'art. 5, i criteri e le modalità per la concessione dei benefici, fissando altresì le relative quote di risorse da destinare.
3. Non sono ammessi ai benefici previsti dalla presente legge i progetti o le iniziative rientranti nelle tipologie di intervento di cui all'art. 4 che abbiano avuto inizio prima della presentazione della domanda.

#### Art. 8.

##### *Fondo di rotazione*

1. Per gli investimenti, anche immateriali, relativi a ammodernamento, ampliamento, diversificazione produttiva, riconversione produttiva, trasferimento tecnologico e/o innovazione organizzativa e gestionale è istituito presso la società finanziaria Veneto Sviluppo S.p.a., che lo gestisce, un fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese subfornitrici di cui all'art. 4, comma 1.

#### Art. 9.

##### *Fondo di garanzia*

1. È istituito presso i consorzi di garanzia regionali di secondo grado dell'artigianato e gli organismi di garanzia di primo e secondo grado delle piccole e medie imprese industriali, che lo gestiscono, un fondo destinato a garantire i finanziamenti collegati all'attuazione dei progetti e delle iniziative di cui alla presente legge.
2. La garanzia fornita a valere sul fondo di rotazione di cui all'art. 8 può concorrere con quella offerta da altri organismi di garanzia a valere sulle proprie riserve.

#### Art. 10.

##### *Concessione dei benefici*

1. La giunta regionale è autorizzata a istituire appositi comitati, nei quali sia garantita la rappresentanza del sistema dei consorzi di garanzia regionali di secondo grado dell'artigianato e degli organismi di garanzia di primo e secondo grado delle piccole e medie imprese industriali, oltre che della società finanziaria Veneto Sviluppo S.p.a., per la concessione dei benefici previsti dalla presente legge a valere sul fondo di rotazione di cui all'art. 8.
2. I comitati di cui al comma 1, operano secondo direttive stabilite dalla giunta.

3. La giunta regionale definisce con proprio provvedimento l'attività e la composizione, nel numero massimo di 6 componenti, dei comitati di cui al comma 1.

4. La giunta regionale è autorizzata altresì a stipulare apposite convenzioni con i consorzi di garanzia regionali di secondo grado dell'artigianato e gli organismi di garanzia di primo e secondo grado delle piccole e medie imprese industriali per lo svolgimento dell'attività istruttoria sulle domande presentate dalle imprese subfornitrici di cui all'art. 4, comma 1, a valere sul fondo di rotazione di cui all'art. 8.

#### Art. 11.

##### *Reti e servizi alle imprese*

1. Limitatamente agli interventi per la realizzazione o lo sviluppo di reti organizzative e telematiche di imprese, di politiche commerciali e di marketing e di programmi di promozione all'estero di prodotti della sub-fornitura, riservati ai soggetti di cui all'art. 4, comma 3, è ammessa una sovvenzione regionale nel limite di quanto previsto all'art. 12.

#### Art. 12.

##### *Limite degli interventi e titoli preferenziali*

1. Tutti gli interventi di cui all'art. 11, sono concessi, a richiesta del beneficiario, nel rispetto della regola «de minimis», di cui alla comunicazione della Commissione europea pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* delle Comunità europee n. C 68, del 6 marzo 1996, e successive modificazioni, e nella misura massima dell'ottanta per cento del costo del progetto, oppure nei limiti dell'intensità di aiuto previsti dall'art. 13.

2. Costituiscono titolo preferenziale per l'ammissione ai benefici previsti dalla presente legge:

a) l'avvenuta sottoscrizione di contratti d'area o di patti territoriali nell'area su cui insistono i soggetti richiedenti;

b) lo svolgimento, da parte dei soggetti richiedenti, di attività rientranti nei settori: tessile, dell'abbigliamento, calzaturiero, dell'occhialeria e del mobile.

#### Art. 13.

##### *Disposizioni sull'intensità di aiuto*

1. Gli aiuti concessi a valere sul fondo di rotazione di cui all'art. 8 per gli interventi di ammodernamento, ampliamento, diversificazione produttiva, riconversione produttiva, trasferimento tecnologico e/o innovazione organizzativa e gestionale sono effettuati mediante finanziamenti a tasso agevolato.

2. Per gli investimenti materiali e immateriali di cui al comma 1, l'intensità di aiuto è calcolata con il limite del:

a) quindici per cento equivalente sovvenzione lorda (ESL) per le imprese di cui alle lettere c) e d) dell'art. 2;

b) 7,5 per cento ESL per le imprese di cui alla lettera e) dell'art. 2.

3. Nelle aree ammesse ad usufruire della deroga ai sensi dell'art. 92.3 c) del Trattato di Roma, l'intensità di aiuto di cui al comma precedente è calcolata con il limite di:

a) venti per cento equivalente sovvenzione netta (ESN) per le imprese di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 2;

b) quindici per cento ESN per le imprese di cui alla lettera e) dell'articolo 2.

#### Art. 14.

##### *Disposizioni sulla cumulabilità degli interventi*

1. I benefici ottenuti tramite la presente legge non possono, per il medesimo intervento, essere cumulati con altri aiuti o benefici, comunque denominati, sia comunitari, che nazionali o regionali, salva la possibilità prevista all'art. 6, comma 2.

2. I benefici di cui alla presente legge sono cumulabili, in capo ad un medesimo beneficiario, con i regimi di aiuto autorizzati dalla Commissione della Comunità europea, fatta salva la regola *de minimis* per gli aiuti così definiti dalla presente legge.

#### Art. 15.

##### *Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in lire 21 miliardi di cui 15 miliardi per l'anno 1999, 3 miliardi per l'anno 2000 e 3 miliardi per l'anno 2001, si fa fronte:

per lire 10 miliardi mediante prelevamento, ai sensi dell'art. 19, comma 5, della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e successive modificazioni ed integrazioni dal capitolo n. 80230 denominato «Fondo globale spese d'investimento», partita n. 5, iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio 1998;

per lire 5 miliardi relativi all'anno 1999 mediante prelevamento dalla partita n. 4 del medesimo capitolo n. 80230, iscritto nello stato di previsione della spesa del medesimo bilancio di previsione;

per lire 3 miliardi, per ciascuno degli anni 2000 e 2001, mediante prelevamento dalla partita n. 4 del medesimo capitolo n. 80230, iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1999-2001.

2. Al fine di garantire la completa dotazione dello stanziamento di cassa dei capitoli istituiti dal successivo comma 3, il capitolo n. 80030 «Fondo di riserva di cassa» del bilancio di previsione per l'esercizio 1999, è diminuito di lire 10 miliardi.

3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio 1999 e pluriennale 1999-2001 sono istituiti i seguenti capitoli:

a) a 20570, denominato «Fondo di rotazione a favore del sistema della subfornitura veneta (articolo 8)», con lo stanziamento di lire 10 miliardi in termini di competenza e di cassa per l'anno 1999 e di lire 2 miliardi in termini di competenza per ciascuno degli anni 2000 e 2001;

b) n. 20572, denominato «Fondo di garanzia a favore del sistema della subfornitura veneta (articolo 10)», con lo stanziamento di lire 4.500 milioni in termini di competenza e di cassa per l'anno 1999 e di lire 800 milioni in termini di competenza per ciascuno degli anni 2000-2001;

c) n. 20574, denominato «Contributi a consorzi, società consortili e associazioni tra imprese subfornitrici del territorio regionale (articolo 13)», con lo stanziamento di lire 450 milioni in termini di competenza e di cassa per l'anno 1999 e di lire 150 milioni in termini di competenza per ciascuno degli anni 2000-2001;

d) n. 20576, denominato «Spese per il Comitato di consultazione sulla subfornitura (articolo 5)», con lo stanziamento di lire 50 milioni in termini di competenza e di cassa per l'anno 1999 e di lire 50 milioni in termini di competenza per ciascuno degli anni 2000-2001.

#### Art. 16.

##### *Norma transitoria*

1. Nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore e la Decisione Comunitaria di autorizzazione ai sensi degli articoli da 92 a 94 del Trattato, i benefici previsti dalla presente legge sono concessi ai soggetti di cui all'art. 4 nei limiti del regime *de minimis*.

#### Art. 17.

##### *Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 18 marzo 1999

GALAN

99R0461

**LEGGE REGIONALE 29 marzo 1999, n. 11.****Istituzione del comune di Cavallino Treponti.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 30 del 2 aprile 1999)

**IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

**IL COMMISSARIO DEL GOVERNO**

HA APPOSTO IL VISTO

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE****PROMULGA**

la seguente legge:

**Art. 1.***Istituzione*

1. È istituito nella provincia di Venezia, il comune di Cavallino-Treponti mediante scorporo di parte del territorio del comune di Venezia.

2. Il territorio ad esso corrispondente è indicato nella cartografia e nella relazione descrittiva allegata alla presente legge.

**Art. 2.***Risultati della consultazione*

1. Il referendum consultivo della popolazione interessata ha dato i seguenti risultati:

- elettori aventi diritto al voto n. 10.160;
- votanti n. 7.790;
- voti validamente espressi n. 7.694;
- voti favorevoli n. 4.690;
- voti contrari n. 3.004;

**Art. 3.***Disposizioni finali e transitorie*

1. I rapporti conseguenti alla istituzione del comune di Cavallino-Treponti ed il comune di Venezia sono definiti ai sensi dell'art. 17 e seguenti della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25, e successive modificazioni e integrazioni, dalla provincia di Venezia, con deliberazione della giunta, sulla base in particolare del criterio secondo cui il comune di nuova istituzione subentra nella titolarità di tutti i beni mobili ed immobili e di tutte le situazioni giuridiche attive e passive del comune di origine ivi compresi i rapporti concernenti il personale dipendente.

**Art. 4.***Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 29 marzo 1999

GALAN

(Omissis).

99R0462

**LEGGE REGIONALE 6 aprile 1999, n. 12.****Recupero dei sottotetti esistenti a fini abitativi.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 32 del 9 aprile 1999)

**IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

**IL COMMISSARIO DEL GOVERNO**

HA APPOSTO IL VISTO

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE****PROMULGA**

la seguente legge:

**Art. 1.***Finalità*

1. La Regione Veneto interviene con la presente legge per promuovere il recupero dei sottotetti a fini abitativi, con l'obiettivo di limitare l'utilizzazione edilizia del territorio attraverso la razionalizzazione dei volumi esistenti. Tale recupero dovrà avvenire nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e morfologiche degli immobili e delle prescrizioni igienico-sanitarie riguardanti le condizioni di abitabilità, salvo quanto previsto all'art. 2.

2. Si definisce come sottotetto, ai fini della presente legge, il volume sovrastante l'ultimo piano degli edifici destinati in tutto o in parte a residenza.

**Art. 2.***Limiti di applicazione*

1. Il regolamento edilizio comunale determina le condizioni e i limiti per il recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti alla data del 31 dicembre 1998, fermo restando il rispetto dei seguenti parametri:

a) l'altezza utile media di 2,40 metri per i locali adibiti ad abitazione, 2,20 metri per i comuni inseriti negli ambiti delle comunità montane ai sensi delle leggi regionali vigenti e di 2,20 metri per i locali adibiti a servizi, quali corridoi, disimpegni, ripostigli e bagni. L'altezza utile media sarà calcolata dividendo il volume utile della parte del sottotetto la cui altezza superi 1,80 metri ridotto a 1,60 metri per i comuni montani, per la relativa superficie utile;

b) il rapporto illuminante, se in falda, deve essere pari o superiore a 1/16.

2. Gli interventi edilizi per il recupero a fini abitativi dei sottotetti devono avvenire senza alcuna modificazione delle altezze di colmo e di gronda nonché delle linee di pendenza delle falde. Il regolamento edilizio determina le tipologie di aperture nelle falde e ogni altra condizione al fine di rispettare gli aspetti paesistici, monumentali e ambientali dell'edificio sul quale si intende intervenire.

3. Fatte salve le diverse previsioni del piano regolatore generale per gli edifici soggetti a tutela ai sensi dell'art. 28 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, dell'art. 10 della legge regionale 5 marzo 1985, n. 24 e della legge 1° giugno 1939, n. 1089, nel regolamento edilizio può essere prevista la ulteriore esclusione di determinate tipologie edilizie dal recupero a fini abitativi dei sottotetti.

4. Il Consiglio comunale può disporre l'esclusione di parti del territorio comunale dall'applicazione della presente legge, nonché individuare ambiti nei quali, in assenza del reperimento degli spazi per parcheggi pertinenziali, l'intervento è consentito previo pagamento di una somma equivalente alla monetizzazione delle aree per parcheggi di cui al comma 3, dell'art. 3 della presente legge.

**Art. 3.****Ristrutturazione e contributi**

1. Gli interventi diretti al recupero dei sottotetti sono classificati come ristrutturazione edilizia ai sensi dell'art. 31 lettera d) della legge 5 agosto 1978, n. 457.

2. Gli interventi previsti dal comma 1, sono soggetti a concessione e comportano la corresponsione di un contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria ed al costo di costruzione di cui agli articoli 5 e 6 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, calcolati sulla volumetria resa abitativa secondo le tariffe approvate e vigenti in ciascun comune per le opere di nuova costruzione.

3. Gli interventi di cui al comma 1, restano subordinati al reperimento degli spazi per parcheggi pertinenziali in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni 10 metri cubi di costruzione soggetta alla ristrutturazione, salvo quanto disposto dal comma 4 dell'art. 2 della presente legge.

**Art. 4.****Procedure**

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i comuni adeguano gli elaborati del piano regolatore generale alle previsioni di cui all'art. 2 secondo la procedura stabilita ai commi 6, 7 e 8 dell'art. 50 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, come modificato dall'art. 1, della legge regionale 5 maggio 1998, n. 21 e dall'art. 42 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 6 aprile 1999

GALAN

99R0463

**LEGGE REGIONALE 6 aprile 1999, n. 13.****Interventi regionali per i patti territoriali.**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Veneto* n. 32 del 9 aprile 1999)

**IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

**IL COMMISSARIO DEL GOVERNO**

HA APPOSTO IL VISTO

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 1.****Finalità**

1. La presente legge disciplina il ruolo della Regione nei patti territoriali e il loro raccordo con la programmazione regionale.

2. La Regione può promuovere e può partecipare ai patti territoriali, quali espressioni del partenariato sociale, con la finalità di favorire la piena mobilitazione delle risorse locali, nel rispetto del principio di sussidiarietà.

**Art. 2.****Definizione di patto territoriale**

1. Agli effetti della presente legge, per patto territoriale si intende l'accordo promosso dalla Regione, o da enti locali, o da parti sociali, o da altri soggetti pubblici o privati, per l'attuazione di un programma di interventi caratterizzato da specifici obiettivi di promozione dello sviluppo locale, in conformità alla disciplina di cui all'art. 2, comma 203, lettera d) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come integrata dalle deliberazioni del CIPE adottate ai sensi del comma 207 dello stesso articolo.

**Art. 3.****Rapporto con la programmazione regionale**

1. In attuazione dell'art. 19, comma 2, ultimo capoverso, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, la Regione determina le modalità di attuazione dei patti territoriali tra Regione, enti locali e parti sociali.

2. I patti territoriali devono essere coerenti con le linee e gli indirizzi fissati:

- a) dai piani economico-sociali, territoriali e ambientali adottati dalla Regione;
- b) dagli accordi sottoscritti tra la Regione, le autonomie locali e funzionali e le parti sociali;
- c) dai piani e dalla programmazione comunitaria.

**Art. 4.****Ambito territoriale**

1. I patti territoriali possono essere attivati, nel rispetto dell'autonomia associativa degli enti locali e delle parti sociali, in aree subprovinciali, provinciali o sovraprovinciali, che siano tra loro omogenee dal punto di vista socio-economico, anche con riferimento alle delimitazioni territoriali individuate dalla programmazione regionale e comunitaria.

**Art. 5.****Protocolli di intesa e patti territoriali**

1. I promotori di patti territoriali possono invitare la giunta regionale ad intervenire ai preliminari del protocollo d'intesa da stipularsi tra tutti i soggetti interessati.

2. Il Presidente della giunta regionale, o suo delegato, sottoscrive il protocollo d'intesa, previa deliberazione della giunta regionale, qualora i contenuti dello stesso siano coerenti con i piani e i programmi regionali.

3. La giunta regionale, dopo la sottoscrizione del protocollo d'intesa di cui al comma 2, può:

- a) dar corso all'attuazione degli impegni e degli obblighi ivi previsti;
- b) inserire il protocollo fra le azioni e le iniziative attuative di programmi regionali.

4. La giunta regionale, dopo la sottoscrizione del protocollo di intesa può, inoltre, anche alternativamente fra loro:

- a) attribuire un titolo preferenziale o di priorità ai soggetti dell'area interessata dal patto territoriale che inoltrano domanda per l'ammissione a agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici per iniziative o azioni coordinate con il patto territoriale;
- b) prendere in considerazione le iniziative previste dal patto territoriale al fine di valutare un eventuale inserimento delle stesse tra i programmi di rilevanza comunitaria;
- c) concorrere al finanziamento di azioni comprese nel patto territoriale, per la quota non finanziata da altre parti;
- d) disporre uno o più degli interventi di cui all'art. 6.

5. Completata l'istruttoria secondo la disciplina disposta dalle deliberazioni del CIPE, la giunta regionale autorizza il Presidente a sottoscrivere i patti territoriali e, di conseguenza:

- a) è vincolata all'attuazione degli impegni e degli obblighi previsti nei patti territoriali;

b) inserisce i patti territoriali fra le azioni e le iniziative attuative di programmi regionali.

6. La giunta regionale, ai sensi delle deliberazioni del CIPE, esprime parere sui patti territoriali nei quali la Regione non sia compresa fra i soggetti sottoscrittori.

7. La giunta regionale, sulla base di esperienze attuative di iniziative analoghe, può richiedere, prima della sottoscrizione dei patti territoriali, che siano effettuate ulteriori valutazioni su singoli interventi previsti.

#### Art. 6.

##### *Interventi specifici a favore dei patti territoriali*

1. La giunta regionale, a seguito della sottoscrizione dei patti territoriali di cui all'art. 5, è autorizzata a:

a) promuovere attività di animazione economica nell'area interessata dal patto territoriale;

b) sostenere l'assistenza per la diffusione di reti e sistemi informativi tra i sottoscrittori e gli attuatori del patto territoriale;

c) contribuire al finanziamento della progettazione degli interventi previsti;

d) cofinanziare, con riferimento alla previsione di cui all'art. 24, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, la gestione dello sportello unico attribuita, per l'intero territorio del patto, al soggetto pubblico responsabile del patto stesso.

2. Gli interventi di cui al comma 1, sono definiti dalla giunta regionale in relazione alla specificità del patto territoriale sottoscritto.

3. La giunta regionale, ripartisce tra gli interventi di cui al comma 1, le risorse previste dalla presente legge ed individua le ulteriori forme di partecipazione anche a valere su specifiche disposizioni di finanziamento.

#### Art. 7.

##### *Concorso regionale al finanziamento dei patti territoriali*

1. L'eventuale concorso regionale al finanziamento dei patti territoriali è disposto dalla giunta regionale nel rispetto della normativa che disciplina i regimi di aiuto utilizzati dal patto territoriale.

2. Spetta alla giunta regionale, con riferimento ai patti territoriali o ai protocolli d'intesa di cui all'art. 5 sottoscritti, la disciplina dei criteri e delle modalità relativi alla vigilanza e all'erogazione degli eventuali finanziamenti regionali.

#### Art. 8.

##### *Osservatorio regionale*

1. Presso la Conferenza delle Autonomie di cui alla legge regionale 3 giugno 1997, n. 20, come modificata dalla legge regionale 7 aprile 1998, n. 9, è istituito l'Osservatorio regionale sui patti territoriali.

2. L'Osservatorio ha il compito di verificare l'andamento e l'efficacia degli interventi di cui alla presente legge.

3. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale, sentita la Conferenza delle Autonomie di cui al comma 1, delibera disposizioni per il funzionamento dell'Osservatorio.

#### Art. 9.

##### *Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificabili in lire 6 miliardi di cui lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, si fa fronte:

per lire 2 miliardi mediante prelevamento, in termini di competenza e di cassa, dal capitolo n. 80230 denominato «Fondo globale spese d'investimento», partita n. 7, iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio 1999;

per lire 2 miliardi, per ciascuno degli anni 2000 e 2001, mediante prelevamento dalla partita n. 7 del medesimo capitolo n. 80230, iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1999-2001.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio 1999, è istituito il capitolo n. 20080, denominato «Interventi regionali per i patti territoriali», con lo stanziamento di lire 2 miliardi in termini di competenza e di cassa per l'anno 1999 e di lire 2 miliardi in termini di competenza per ciascuno degli anni 2000 e 2001.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 6 aprile 1999

GALAN

99R0464

### LEGGE REGIONALE 6 aprile 1999, n. 14.

**Contributo regionale straordinario per l'integrazione di borse di studio regionali concesse agli studenti degli atenei veneti nell'anno accademico 1997/1998.**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Veneto* n. 32 del 9 aprile 1999)

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

#### IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

1. La giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di L. 1.500.000.000, al fine di integrare le borse di studio regionali erogate agli studenti in sede, degli Atenei veneti, nell'anno accademico 1997/1998, a valere sul bilancio di previsione per l'esercizio 1999.

#### Art. 2.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificabili in lire 1.500 milioni per l'anno 1999, si fa fronte mediante prelevamento, dello stesso importo, in termini di competenza e di cassa, di pari importo dal capitolo n. 80210 denominato «Fondo globale spese correnti», partita n. 9, iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio 1999 e contemporanea istituzione, nel medesimo stato di previsione della spesa, del capitolo n. 71228, denominato «Contributo straordinario per borse di studio regionali agli studenti degli atenei veneti», con lo stanziamento di lire 1.500 milioni in termini di competenza e di cassa.

#### Art. 3.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 6 aprile 1999

GALAN

99R0465

LEGGE REGIONALE 6 aprile 1999, n. 15.

**Modifica dei termini previsti dall'art. 1 della legge regionale 5 maggio 1998, n. 20.**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Veneto* n. 32 del 9 aprile 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Modifica dei termini previsti dall'art. 1 della legge regionale 5 maggio 1998, n. 20*

1. Nell'art. 1, comma 1, lettera a), della legge regionale 5 maggio 1998, n. 20, le parole «31 gennaio 1999» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 1999».

2. Nell'art. 1, comma 1, lettera b), della legge regionale 5 maggio 1998, n. 20, le parole «1° febbraio 1999» sono sostituite dalle seguenti: «1° novembre 1999».

Art. 2.

*Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 6 aprile 1999

GALAN

99R0466

LEGGE REGIONALE 6 aprile 1999, n. 16.

**Disposizioni in materia di conversione di autorizzazioni per l'esercizio dei mestieri affini, disciplinati dall'art. 1 della legge 14 febbraio 1963, n. 161 in attività di estetista e dell'attività di barbiere in parrucchiere per uomo e donna.**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Veneto* n. 32 del 9 aprile 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. I titolari di imprese autorizzate all'esercizio di attività considerate mestieri affini ai sensi dell'art. 1, della legge 14 febbraio 1963, n. 161, così come modificato dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1142, con l'esclusione di quelli in possesso di qualifiche parziali, che non l'hanno già fatto, devono presentare entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge apposita istanza per la conversione della precedente autorizzazione in base al profilo professionale previsto per l'estetista dall'art. 1, della legge 4 gennaio 1990, n. 1.

2. I titolari di imprese autorizzate all'esercizio dell'attività di barbiere, che non l'hanno già fatto, possono ottenere l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di parrucchiere per uomo e donna su richiesta presentata entro lo stesso termine previsto al comma 1, a condizione che:

a) sia dimostrato con idonea documentazione l'esercizio dell'attività di parrucchiere per uomo e donna, così come individuate dall'art. 4, primo comma, lettera B) dello schema di regolamento approvato con delibera della giunta regionale n. 655 del 12 febbraio 1992, pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione del Veneto del 15 maggio 1992, n. 52;

b) sia accertata l'idoneità igienico-sanitaria di locali, attrezzature e suppellettili ai sensi degli articoli 19 e 20 del predetto schema di regolamento.

3. Le conversioni possono essere concesse anche in deroga a quanto previsto dai regolamenti comunali in materia di distanze minime tra esercizi qualora l'attività oggetto di conversione sia mantenuta negli stessi locali.

4. L'assegnazione delle nuove tipologie, viene stabilita dal sindaco, sentita la Commissione di cui all'art. 7 della legge regionale 27 novembre 1991, n. 29 «Disciplina dell'attività di estetista» e previo parere della commissione provinciale per l'artigianato (CPA) ai sensi dell'art. 8 della legge medesima.

5. I termini previsti dai commi 1 e 2 sono sostitutivi di ogni altro termine previsto in materia dai regolamenti comunali di cui all'art. 6 della legge regionale 27 novembre 1991, n. 29.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 6 aprile 1999

GALAN

99R0467

## LEGGE REGIONALE 12 aprile 1999, n. 17.

**Nuove disposizioni in materia di interventi per il trasferimento ed il consolidamento degli abitati.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 33, del 13 aprile 1999)*

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Finalità*

1. La Regione provvede, a tutela della pubblica incolumità, al finanziamento degli interventi per il consolidamento o il trasferimento di abitati minacciati da movimenti franosi o da altri fenomeni naturali.

2. La Regione, con provvedimento del Presidente della giunta regionale, determina di volta in volta quali abitati o frazioni di essi siano da classificare o da declassificare ai fini del consolidamento o del trasferimento.

3. La giunta regionale entro centoventi giorni dalla entrata in vigore della presente legge approva le norme e le procedure per la classificazione degli abitati da consolidare o da trasferire, nonché individua i criteri per la definizione delle priorità, privilegiando i nuclei familiari ivi insediati in modo continuativo.

4. I piani di trasferimento o le loro modifiche predisposti con le modalità previste dalle norme della legge 9 luglio 1908, n. 445, sono approvati con le procedure dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modifiche ed integrazioni. Per detti Piani si applicano le norme di cui alle leggi 9 luglio 1908, n. 445, e successive modificazioni ed integrazioni e 23 dicembre 1966, n. 1142.

5. Ai fini della presente legge è da intendersi per centro abitato, suscettibile di consolidamento o trasferimento, un agglomerato di edifici, delimitato ai sensi dell'art. 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, interessato a fenomeni franosi o di dissesto idrogeologico.

## Art. 2.

*Programmi di intervento*

1. Gli interventi per il consolidamento degli abitati e per l'attuazione dei Piani di trasferimento sono finanziati in base ad un programma approvato con deliberazione della giunta regionale.

2. Sono ammessi interventi per la difesa e la sistemazione di frane recenti, frane di crollo, colate di fango recente e, in generale, processi di dissesto che minacciano abitati, ancorché questi non siano ricompresi in quelli da consolidare.

3. Gli interventi per il consolidamento degli abitati ammessi al finanziamento regionale riguardano opere necessarie alla difesa dai movimenti franosi, o da altri fenomeni geologici e idrogeologici, nonché studi ed indagini atti a determinare le cause del fenomeno e le modalità di intervento.

4. Sono altresì ammesse a finanziamento le opere per il consolidamento delle strutture di fabbricati privati ed il ripristino e la ricostruzione delle infrastrutture, reti tecnologiche ed edifici pubblici danneggiati in conseguenza dei fenomeni sopraindicati.

5. Nelle zone soggette a consolidamento, ai sensi della presente legge si applicano le norme di cui all'art. 2 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.

## Art. 3.

*Esecuzione degli interventi*

1. Salvo diversa espressa previsione stabilita dall'accordo in programma di cui al comma 4 dell'art. 1, gli interventi previsti nei programmi sono eseguiti a cura degli Uffici del Genio civile regionale competente o possono essere affidati in concessione ai comuni che ne facciano richiesta e siano dotati di ufficio tecnico comunale.

2. Per l'esecuzione degli interventi di cui al comma 1 si applicano le norme di cui alla legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 e successive modificazioni.

## Art. 4.

*Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, si fa fronte, a partire dall'esercizio 1999, con le somme annualmente autorizzate ai sensi dell'art. 32-bis della legge regionale di contabilità, 9 dicembre 1977, n. 72 e successive modificazioni sul capitolo n. 52202 iscritto nello stato di previsione della spesa di bilancio.

## Art. 5.

*Abrogazioni*

1. È abrogata la legge regionale 31 agosto 1979, n. 66.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 12 aprile 1999

GALAN

99R0468

## LEGGE REGIONALE 12 aprile 1999, n. 18.

**Nuove norme per l'organizzazione e il funzionamento del comitato regionale di controllo.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 33, del 13 aprile 1999)*

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## CAPO I

## PRINCIPI GENERALI

## Art. 1.

*Comitato regionale di controllo*

1. La funzione regionale di controllo è ordinata secondo quanto previsto nella presente legge, nel rispetto dei principi di leale collaborazione fra tutti i soggetti delle autonomie locali e di responsabilità degli organi deliberanti circa le decisioni assunte.

2. Il comitato regionale di controllo esercita il controllo sugli atti degli enti locali e delle loro forme associate nei modi e per gli effetti stabiliti dalla legge 15 maggio 1997, n. 127 «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo», come da ultimo modificata ed integrata dalla legge 16 giugno 1998, n. 191.

3. Il comitato regionale di controllo, organo unico, ha sede in Venezia.

#### Art. 2.

##### *Competenze del comitato regionale di controllo*

1. Il comitato regionale di controllo esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti:

- a) delle province e della città metropolitana se costituita;
- b) dei comuni;
- c) delle unioni di comuni di cui all'art. 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142 «Ordinamento delle autonomie locali»;
- d) delle comunità montane;
- e) dei consorzi costituiti ai sensi dell'art. 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni;
- f) delle istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza (IPAB).

2. Il comitato regionale di controllo svolge inoltre il servizio di consulenza di cui all'art. 17, comma 35, della legge 15 maggio 1997, n. 127, su richiesta degli organi istituzionali degli enti secondo le modalità di cui all'art. 5.

#### Art. 3.

##### *Controllo di legittimità*

1. Ai sensi dell'art. 17, comma 33 della legge n. 127/1997, il controllo preventivo di legittimità sugli atti degli enti di cui all'art. 2 si esercita su:

- a) statuti;
- b) regolamenti, esclusi quelli attinenti all'autonomia organizzativa e contabile dei rispettivi organi assembleari;
- c) bilanci annuali e pluriennali, e relative variazioni;
- d) conti consuntivi.

2. Sono altresì soggette al controllo preventivo di legittimità le deliberazioni che l'organo deliberante delle IPAB, di propria iniziativa e contestualmente alla approvazione dell'atto, intende sottoporre al comitato regionale di controllo.

3. Ove gli atti sottoposti a controllo presentino vizi di legittimità che investono solo una parte degli atti medesimi, senza coinvolgere le parti residue, il comitato regionale di controllo può disporre l'annullamento parziale.

#### Art. 4.

##### *Ritardo od omissione nel compimento di atti obbligatori per legge. Controllo sostitutivo*

1. In attuazione del comma 45 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, quando gli enti indicati all'art. 2 ritardano od omettono di compiere atti obbligatori per legge, il difensore civico regionale nomina un commissario *ad acta* che provvede ad assumere le necessarie determinazioni di norma entro il termine di sessanta giorni dal conferimento dell'incarico.

2. Per atto obbligatorio per legge si intende ogni atto per il quale la legge nazionale o regionale determina in modo perentorio l'adozione da parte degli enti elencati all'art. 2, stabilendone i termini e le forme. Sono fatti salvi i casi per i quali la legge stabilisce diversamente le modalità di esercizio del potere sostitutivo.

3. Il Presidente del comitato regionale di controllo, accertato il ritardo o l'omissione nella adozione o nella approvazione da parte degli enti di un atto obbligatorio per legge, invita l'ente locale ad emanare l'atto fissando un termine non inferiore a trenta giorni e non superiore a sessanta, salvo deroga per motivate ragioni.

4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 3, il Presidente del comitato regionale di controllo trasmette la pratica al difensore civico regionale che provvede alla nomina del commissario *ad acta* tenendo conto delle competenze professionali specifiche richieste per l'adempimento.

5. Il commissario *ad acta* provvede ad emanare l'atto entro il termine previsto nel conferimento dell'incarico e dà notizia dell'avvenuto adempimento all'ente interessato, al comitato regionale di controllo e al difensore civico regionale.

6. La giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce i criteri per la determinazione dei compensi dei commissari *ad acta*, nonché per la definizione degli aspetti organizzativi correlati all'esercizio dei compiti previsti dal presente articolo.

#### Art. 5.

##### *Servizi di consulenza*

1. Gli organi istituzionali degli enti di cui all'art. 2 possono rivolgere al comitato regionale di controllo richieste al fine di ottenere preventivi elementi valutativi in ordine all'adozione di atti o provvedimenti su argomenti non ricompresi negli atti obbligatoriamente soggetti a preventivo controllo di legittimità.

2. Il comitato regionale di controllo deve rispondere agli enti nel termine di trenta giorni e limitatamente agli aspetti relativi alla legittimità.

3. L'attività di consulenza non vincola l'attività di controllo.

#### CAPO II

##### COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO

#### Art. 6.

##### *Composizione e durata del comitato regionale di controllo*

1. Il comitato regionale di controllo è composto da cinque componenti effettivi, di cui quattro esperti eletti dal Consiglio regionale e uno designato dal Commissario del Governo, e da tre supplenti, di cui due eletti dal Consiglio regionale e uno designato dal Commissario del Governo.

2. L'elezione dei componenti effettivi e supplenti di competenza del Consiglio regionale avviene con votazioni separate per ciascuna categoria; risultano eletti i candidati che hanno riportato il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

3. Gli ordini professionali del Veneto, d'intesa tra loro, inviano le terne di esperti di cui all'art. 42, comma 1, lettera a), numeri 1 e 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142 al Presidente del Consiglio regionale, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta formulata dal Presidente della giunta regionale. Decorso inutilmente il termine, il Consiglio regionale provvede direttamente alla elezione, nell'osservanza dei requisiti di iscrizione agli albi professionali.

4. Il comitato regionale di controllo è costituito con decreto del Presidente della giunta regionale ed insediato entro trenta giorni dalla data del decreto medesimo; dura in carica quanto il Consiglio regionale ed esercita le proprie funzioni fino all'insediamento del nuovo comitato regionale di controllo, che deve avvenire non oltre il centotantesimo giorno successivo alla data di insediamento del Consiglio regionale.

#### Art. 7.

##### *Elezione del Presidente e del Vicepresidente del comitato regionale di controllo*

1. Nella seduta di insediamento, presieduta dal componente effettivo eletto più anziano di età, il comitato regionale di controllo elegge, con distinte votazioni, a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei componenti effettivi, il Presidente e il Vicepresidente scegliendoli tra i componenti effettivi eletti dal Consiglio regionale.

2. Qualora dopo due votazioni nessuno dei componenti abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti è eletto chi nella seconda votazione ha riportato il maggior numero di voti e, nel caso di parità, il più anziano di età.

## Art. 8.

*Funzioni del presidente e del vicepresidente*

1. Il presidente rappresenta il comitato regionale di controllo, lo convoca e lo presiede, fissa l'ordine del giorno, esercita le altre funzioni previste dalla presente legge e dalle leggi statali e regionali.

2. Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento.

3. In caso di assenza o impedimento anche del vicepresidente, assume le funzioni di presidente il componente effettivo elettivo più anziano di età.

## Art. 9.

*Componenti supplenti*

1. I componenti supplenti partecipano alle sedute anche con funzioni di relatore; in caso di assenza del componente effettivo della corrispondente categoria, concorrono a formare il numero legale e a partecipare alle decisioni con voto deliberativo. Ai fini della sostituzione dei componenti effettivi, fra i due supplenti eletti dal Consiglio regionale ai sensi dell'art. 42, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha la precedenza il più anziano di età.

## Art. 10.

*Incompatibilità, ineleggibilità e decadenza dei componenti*

1. I casi di incompatibilità e di ineleggibilità con la funzione di componente del comitato regionale di controllo sono indicati dalle leggi che disciplinano la materia.

2. Le cause sopravvenute di ineleggibilità comportano la decadenza di diritto, con effetto immediato.

3. Le cause sopravvenute di incompatibilità nonché l'assenza ingiustificata a tre sedute consecutive del collegio comportano la decadenza.

4. Le cause di decadenza sono contestate per iscritto entro quindici giorni dalla conoscenza delle stesse dal Presidente della giunta regionale all'interessato, il quale ha facoltà di controdedurre nei dieci giorni successivi.

5. Qualora l'interessato non abbia prodotto le contro-deduzioni richieste ovvero non abbia rimosso le cause della incompatibilità sopravvenuta, la decadenza è dichiarata dal Consiglio regionale, su proposta motivata del Presidente della giunta regionale.

## Art. 11.

*Dimissioni dei componenti*

1. Le dimissioni dei componenti, anche non elettivi, sono presentate per il tramite del Presidente del comitato regionale di controllo al Presidente della giunta regionale che provvede ai conseguenti adempimenti.

2. Le dimissioni sono irrevocabili sin dalla data della loro presentazione; i componenti dimissionari restano in carica sino alla loro sostituzione.

## Art. 12.

*Sostituzione dei componenti*

1. I componenti del comitato regionale di controllo dimissionari e quelli che abbiano cessato di farne parte per qualsiasi motivo sono sostituiti nei modi seguiti per la nomina entro il termine di sessanta giorni, rispettivamente, dalla presentazione delle dimissioni o dalla cessazione.

## Art. 13.

*Sospensione e decadenza dei componenti del comitato regionale di controllo sottoposti a procedimento penale*

1. Il Presidente della giunta regionale provvede agli adempimenti connessi all'applicazione ai componenti del comitato regionale di controllo delle disposizioni di cui all'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 come modificato dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 «Norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali».

## Art. 14.

*Scioglimento e ricostituzione del comitato regionale di controllo*

1. Il comitato regionale di controllo può essere sciolto quando, per accertato e duraturo impedimento, si trovi nella impossibilità di funzionare o quando, malgrado diffida del Presidente della giunta regionale, adotti reiteratamente provvedimenti in contrasto con le disposizioni di legge.

2. Il provvedimento di scioglimento è adottato con decreto motivato del Presidente della giunta regionale, su conforme parere del Consiglio regionale.

3. In caso di scioglimento del Comitato regionale di controllo la giunta regionale subentra nell'attività di controllo.

4. La ricostituzione del Comitato regionale di controllo è effettuata nei modi previsti dall'art. 6, entro il termine di sessanta giorni dal decreto di scioglimento.

## Art. 15.

*Indennità ai componenti del comitato regionale di controllo*

1. Le giornate di seduta del comitato regionale di controllo sono retribuite fino a un massimo di centoventi per anno.

2. Al presidente è corrisposta una indennità mensile di carica di L. 2.500.000.

3. Agli altri componenti è corrisposta, per ogni giornata di seduta, una indennità di presenza di L. 150.000.

4. La misura dell'indennità di cui ai commi 2 e 3 è aggiornata all'inizio di ogni biennio, con deliberazione della giunta regionale, entro i limiti delle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatisi nel biennio precedente.

5. Al presidente e ai componenti del comitato regionale di controllo si applicano le norme previste per gli amministratori locali relativamente ai permessi e alle aspettative.

6. Al presidente e ai componenti del comitato regionale di controllo che risiedono o che hanno abituale dimora in località che dista non meno di quindici chilometri dalla sede del comitato, quando partecipano alle sedute del comitato, spetta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute oppure, quando si servono del proprio automezzo, il rimborso, per ogni chilometro di percorrenza, di una somma pari a un quinto del costo della benzina super.

7. Al presidente e ai componenti del comitato regionale di controllo che, fuori dei casi previsti dal comma 6, si recano, per motivi inerenti la funzione, fuori dalla località dove risiedono o hanno abituale dimora, spetta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e di quelle eventualmente anticipate per vitto e/o pernottamento nelle misure e con i criteri previsti dall'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 1990 e successive modificazioni.

## Art. 16.

*Uffici e personale del comitato regionale di controllo*

1. Il comitato regionale di controllo è dotato di una struttura operativa che ne garantisce l'autonomia funzionale.

2. La giunta regionale provvede all'organizzazione e alla dotazione organica della struttura operativa del comitato regionale di controllo.

## Art. 17.

*Calendario delle sedute*

1. Il comitato regionale di controllo stabilisce il calendario delle sedute che hanno luogo durante l'orario di lavoro degli uffici. Il calendario è pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

2. È comunque in facoltà del Presidente, qualora ne ravvisi la necessità, convocare il comitato regionale di controllo in giorni diversi da quelli prestabiliti, mediante avviso ai componenti comunicato con mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento almeno il giorno lavorativo precedente la seduta.

## Art. 18.

*Ordine del giorno*

1. L'ordine del giorno degli argomenti da trattare nelle sedute viene depositato, con relativa documentazione, presso la sede del comitato regionale di controllo, almeno il giorno lavorativo precedente la seduta.

2. Il comitato regionale di controllo può trattare anche argomenti non iscritti all'ordine del giorno, con la presenza e il consenso unanime dei componenti effettivi o dei loro rispettivi supplenti.

## Art. 19.

*Sedute del comitato regionale di controllo*

1. Le sedute del comitato regionale di controllo non sono pubbliche.

2. Per la validità della seduta è richiesta la presenza di almeno quattro componenti aventi diritto di voto.

3. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti aventi diritto e con voto palese; non è consentita l'astensione.

4. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

5. I voti negativi devono essere sempre, singolarmente o congiuntamente, motivati.

6. Ogni componente ha diritto di far inserire a verbale le proprie dichiarazioni.

7. Le decisioni circa gli incidenti procedurali e le questioni istruttorie sono deliberate per alzata di mano.

8. In deroga a quanto previsto dal comma 3, i componenti del comitato regionale di controllo devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione sugli atti ai quali siano direttamente o indirettamente interessati, o ai quali siano interessati il coniuge o il convivente abituale, i parenti o gli affini entro il quarto grado e le persone legate da vincoli di adozione o di affiliazione. Il divieto comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala durante la trattazione degli affari.

## Art. 20.

*Verbale delle sedute*

1. Il verbale della seduta deve contenere i nomi dei componenti presenti e del relatore di ciascuna pratica, un cenno sommario dei provvedimenti esaminati e delle decisioni adottate, nonché l'indicazione dei voti negativi e delle relative motivazioni.

## Art. 21.

*Relazione annuale*

1. Per consentire alla giunta regionale l'esame dei risultati raggiunti nell'esercizio dell'attività di controllo, il comitato regionale di controllo approva e trasmette entro il mese di febbraio di ogni anno una relazione sull'attività svolta durante l'anno precedente.

2. Nella relazione, oltre ai criteri adottati nell'esercizio del controllo, sono indicati, in particolare:

- a) il numero delle sedute del collegio;
- b) il numero degli atti ricevuti, suddivisi per categorie di enti controllati;
- c) il numero degli atti sottoposti a controllo;
- d) il numero degli atti dichiarati nulli e di quelli dichiarati decaduti;
- e) il numero degli atti annullati, suddivisi per materia e motivo di annullamento;
- f) il numero e l'esito degli atti per i quali sono stati richiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio;
- g) una valutazione in merito alla attività di controllo e alla normativa in vigore nella materia, alla adeguatezza della sede, alle attrezzature tecniche, alla dotazione di personale, nonché le eventuali proposte ai fini di un migliore svolgimento della funzione di controllo;
- h) le eventuali osservazioni o relazioni presentate anche da singoli componenti.

3. La relazione è pubblicata, anche in sintesi, nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

## Art. 22.

*Collaborazione con gli organi della Regione*

1. Il comitato regionale di controllo è tenuto a fornire al Presidente del Consiglio e della giunta regionale le informazioni, i dati e i chiarimenti richiesti sullo svolgimento della sua attività.

## Art. 23.

*Collaborazione con gli uffici regionali*

1. Nell'esercizio delle proprie funzioni e per la migliore valutazione degli aspetti tecnici relativi ad atti sottoposti al controllo, il comitato regionale di controllo può chiedere la collaborazione dei competenti uffici regionali.

## Art. 24.

*Modalità dell'attività di controllo*

1. Gli atti soggetti al controllo devono essere trasmessi al comitato regionale di controllo in duplice copia autentica e, a pena di decadenza, entro il quinto giorno successivo all'adozione.

2. Il comitato regionale di controllo, al ricevimento dell'atto, vi appone il timbro-data restituendone copia all'ente interessato, a titolo di ricezione.

3. L'invio al comitato regionale di controllo degli atti e la loro restituzione possono avvenire anche a mezzo di strumenti informatici e telematici a norma dell'art. 15, comma 2, legge 15 marzo 1997, n. 59 e del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513.

4. Il comitato regionale di controllo ha facoltà e, se richiesto, l'obbligo di convocare i rappresentanti degli enti interessati, per avere delucidazioni sugli atti sottoposti al controllo. I rappresentanti possono farsi assistere da funzionari dell'ente o da esperti; della audizione viene fatta menzione nel processo verbale.

5. Chiunque abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti può presentare al comitato regionale di controllo osservazioni, esposti e reclami sull'atto sottoposto a controllo i quali vengono allegati al fascicolo dell'atto da esaminare. Qualora il comitato regionale di controllo li ritenga rilevanti ai fini della decisione, chiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio all'ente interessato.

## Art. 25.

*Forma e pubblicità dei provvedimenti del comitato regionale di controllo*

1. I provvedimenti del comitato regionale di controllo sono sottoscritti dal Presidente e dal segretario e allegati al verbale della relativa seduta.

2. Un estratto del verbale di ciascuna seduta, da cui deve essere omesso ogni riferimento al nominativo del relatore e alle modalità di voto dei singoli componenti, è pubblicato mediante affissione all'albo, nella sede del comitato regionale di controllo, per cinque giorni consecutivi.

3. Le principali decisioni del comitato regionale di controllo, con le relative motivazioni di riferimento, sono pubblicate periodicamente a cura della giunta regionale nel Commentario di cui all'art. 16 della legge regionale 8 maggio 1989, n. 14 «Ordinamento del *Bollettino ufficiale della Regione Veneto*» e successive modificazioni.

## Art. 26.

*Archiviazione degli atti*

1. I verbali delle sedute del comitato regionale di controllo e i relativi allegati sono conservati in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

2. Le deliberazioni degli enti sottoposti a controllo sono conservate per la durata di anni cinque.

3. Al termine del periodo di conservazione di cui al comma 2, si procede alla eliminazione degli atti mediante scarto ai sensi degli articoli 30 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.

## Art. 27.

*Impugnativa dei provvedimenti del comitato regionale di controllo e rappresentanza in giudizio*

1. La rappresentanza in giudizio per l'attività del comitato regionale di controllo spetta al Presidente della giunta regionale.

2. Il comitato regionale di controllo trasmette al Presidente della giunta regionale gli atti relativi ai provvedimenti di controllo impugnati con ricorso per via giurisdizionale o amministrativa e fornisce ogni elemento utile ai fini della difesa degli interessi della Regione.

## Art. 28.

*Rappresentanza in giudizio del difensore civico*

1. La rappresentanza in giudizio per le attività del difensore civico regionale previste dall'art. 4, spetta al Presidente della giunta regionale.

2. Il difensore civico regionale trasmette al Presidente della giunta regionale gli atti impugnati con ricorso in via giurisdizionale o amministrativa e fornisce ogni elemento utile ai fini della difesa degli interessi della Regione.

## CAPO III

## DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

## Art. 29.

*Abrogazione di disposizioni*

1. Sono abrogate tutte le norme non compatibili con la presente legge ed in particolare:

- a) gli articoli 15 comma 4, 16, 170 e 171 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12;
- b) la legge regionale 30 luglio 1991, n. 19 come novellata da:
  - 2) la legge regionale 28 dicembre 1993, n. 59;
  - 3) la legge regionale 13 aprile 1995, n. 20;
  - 4) l'articolo 6 della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6;
  - 5) l'articolo 8 della legge regionale 12 settembre 1997, n. 37.

## Art. 30.

*Norma transitoria*

1. Le sezioni provinciali del comitato regionale di controllo cessano alla data di entrata in vigore della presente legge. La sede centrale del comitato regionale di controllo nell'attuale composizione continua ad esercitare la funzione di controllo fino alla fine della legislatura, applicando le disposizioni della presente legge.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la giunta regionale adotta gli atti di riordino organizzativo e ogni altro provvedimento necessario all'applicazione della presente legge.

## Art. 31.

*Norma finanziaria*

1. Le spese per il funzionamento del comitato regionale di controllo di cui alla presente legge fanno carico al capitolo 1010 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1999 che assume la nuova denominazione «Indennità e rimborso spese di viaggio ai componenti del comitato regionale di controllo».

2. Per gli esercizi successivi si provvederà ai sensi dell'art. 32 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e successive modificazioni.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 12 aprile 1999

GALAN

99R0469

## LEGGE REGIONALE 12 aprile 1999, n. 19.

**Norme per la tutela e la valorizzazione della produzione orto-floro-frutticola e delle piante ornamentali.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 33 del 13 aprile 1999)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

## Art. 1.

*Finalità*

1. La presente legge, nel rispetto della disciplina vigente in materia di difesa e lotta fitosanitaria detta norme per tutelare e valorizzare la produzione orto-floro-frutticola e delle piante ornamentali qualificandone il relativo materiale di propagazione. A tal fine:

- a) disciplina la produzione del settore vivaistico nel comparto orto-floro-frutticolo e delle piante ornamentali;
- b) promuove la qualificazione professionale degli operatori del comparto;
- c) favorisce la realizzazione di aree verdi tramite l'intervento di soggetti professionalmente qualificati.

2. Sono escluse dalla presente legge:

- a) la disciplina della produzione e del commercio di sementi e piante da rimboscimento di cui alla legge 22 maggio 1973, n. 269;
- b) la disciplina dell'attività sementiera di cui alla legge 25 novembre 1971, n. 1096 e successive modificazioni ed integrazioni;
- c) la disciplina della produzione e del commercio di materiali di moltiplicazione vegetativa della vite di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 24 dicembre 1969, n. 1164.

## Art. 2.

*Autorizzazione*

1. Chiunque intenda produrre e destinare alla vendita piante e loro parti ed esercitare il commercio di piante, di parti di piante, di bulbi e sementi, nonché svolgere l'attività diretta alla realizzazione di aree verdi, deve ottenere preventiva autorizzazione.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1, è rilasciata previo riscontro del possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all'art. 3.

3. Nell'ipotesi di decesso del titolare è concessa un'autorizzazione provvisoria della durata di un anno a favore di colui che succede nell'esercizio dell'impresa e risulta essere privo dei necessari requisiti professionali.

4. L'autorizzazione provvisoria decade qualora alla scadenza del termine di cui al comma 3 il soggetto non abbia acquisito i requisiti di cui all'art. 3.

5. Nel primo anno di applicazione della presente legge analoga autorizzazione provvisoria viene rilasciata al coniuge o al parente entro il secondo grado che subentra al titolare che ha maturato il diritto alla pensione.

6. Le autorizzazioni previste dal presente articolo sono rilasciate dal servizio fitosanitario regionale.

## Art. 3.

*Requisiti professionali*

1. Al momento della presentazione della domanda di autorizzazione all'esercizio delle attività di cui al comma 1, dell'art. 2, il richiedente deve possedere un'adeguata capacità professionale comprovata dalla prestazione di attività lavorativa a tempo pieno per un periodo di almeno tre anni con le mansioni proprie dell'operaio florovivaista specializzato o equiparato presso un'azienda che esercita le medesime attività, oppure dal possesso di un diploma di qualificazione professionale in materia orto-floro-vivaistica rilasciato da un istituto riconosciuto dallo Stato o dalla Regione. In entrambi i casi il richiedente deve essere altresì in possesso dell'attestato di partecipazione al corso di formazione professionale di cui alla lettera a), comma 1, dell'art. 5. La capacità professionale può essere anche provata dal possesso di uno dei seguenti titoli:

- a) laurea in scienze agrarie, forestali o equipollenti;
- b) diploma di perito agrario, agrotecnico o equipollenti;
- c) attestato di partecipazione al corso di formazione professionale di cui alla lettera b), comma 1 dell'art. 5.

2. In caso di società il possesso di uno dei requisiti di cui al comma 1 è richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta alle attività di cui al comma 1 dell'art. 2.

3. La domanda deve essere accompagnata da una relazione di natura tecnico-economica nella quale vengono descritte le caratteristiche tecniche e strutturali dell'azienda, gli investimenti fondiari programmati e le dotazioni iniziali previste, le superfici destinate alla produzione, suddivise in protette ed in pieno campo, i piani colturali e la tipologia delle piante coltivate, il sistema prescelto per la commercializzazione dei prodotti ottenuti dall'azienda, gli indirizzi specifici che si intendono dare all'attività secondo la classificazione di cui all'art. 6.

4. La relazione accompagnatoria delle domande di autorizzazione all'esercizio dell'attività diretta alla realizzazione di aree verdi deve contenere anche la descrizione dell'attrezzatura aziendale e l'indicazione della provenienza delle piante che vengono utilizzate.

5. Il richiedente deve comunque dimostrare la capacità dell'azienda di dare sostentamento ad almeno una unità lavorativa uomo.

6. Ogni variazione della superficie aziendale e delle strutture produttive che si verifica nel corso dell'esercizio dell'attività, rispetto a quanto indicato nella relazione di cui ai commi 3, 4 e 5 va comunicata al servizio fitosanitario regionale nei trenta giorni successivi.

## Art. 4.

*Obblighi del titolare dell'autorizzazione*

1. Fermo restando gli obblighi previsti dalla normativa nazionale e comunitaria per i soggetti iscritti al registro dei produttori di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, il titolare della autorizzazione deve:

- a) tenere presso la sede aziendale una planimetria da cui sia desumibile l'ubicazione dei terreni destinati a vivaio o al commercio secondo le modalità tecniche previste dal servizio fitosanitario regionale;
- b) tenere a disposizione per i relativi controlli la documentazione concernente gli acquisti dei prodotti disciplinati dalla presente legge e i passaporti delle piante quando sono prescritti;
- c) controllare periodicamente lo stato fitosanitario delle colture e comunicare immediatamente al servizio fitosanitario regionale la comparsa o la sospetta presenza di organismi nocivi oggetto della direttiva 77/1993/CEE e successive modifiche ed integrazioni o di organismi nocivi non conosciuti;
- d) evitare di commercializzare o cedere a qualunque titolo vegetali o prodotti vegetali che presentino gravi infezioni o infestazioni in atto;
- e) consentire ai soggetti incaricati della vigilanza il libero accesso ai fondi, ai luoghi di produzione, ai locali di confezionamento, trattamento e deposito dei vegetali e dei loro prodotti;
- f) adempiere alle disposizioni impartite dal servizio fitosanitario regionale.

## Art. 5.

*Formazione professionale*

1. I corsi di formazione professionale di cui al comma 1, dell'art. 3, si distinguono in:

- a) corsi per soggetti già qualificati;
- b) corsi per principianti.

2. I corsi di cui al comma 1, sono predisposti ed attuati sulla base del programma annuale di formazione professionale in agricoltura di cui al comma 6 dell'art. 25 della legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1.

## Art. 6.

*Elenco regionale*

1. Fermo restando l'obbligo di iscrizione nel registro dei produttori di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, coloro che sono autorizzati ai sensi dell'art. 2, sono iscritti d'ufficio in un elenco tenuto dal servizio fitosanitario regionale.

2. L'elenco di cui al comma 1, è diviso nelle sezioni riguardanti le attività di:

- a) vivaista: chi produce i materiali di propagazione, fa acclimatamento di materiale micropropagato e provvede alla loro commercializzazione;
- b) produttore: chi coltiva le piante e provvede alla loro commercializzazione;
- c) realizzatore di aree verdi: chi provvede alla realizzazione di aree verdi pubbliche e private.

## Art. 7.

*Vigilanza e controlli*

1. Ai fini della presente legge il servizio fitosanitario regionale provvede alla vigilanza e ai controlli in conformità al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536.

2. Per le finalità di cui al comma 1, in particolare il servizio fitosanitario regionale:

- a) esegue i controlli e la vigilanza sui vegetali e prodotti vegetali oggetto della presente legge nelle fasi di produzione, conservazione e commercializzazione;
- b) esegue analisi specialistiche avvalendosi anche di istituti di ricerca e sperimentazione agraria nonché di laboratori accreditati con specifiche competenze fitosanitarie;
- c) detta disposizioni di attuazione ai fini della certificazione volontaria genetico sanitaria per le specie di maggiore interesse del vivaismo veneto;
- d) prescrive tutte le misure necessarie ivi compresa la distruzione dei vegetali e dei prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti ai fini della protezione fitosanitaria in applicazione delle normative nazionali e comunitarie in materia;
- e) fornisce assistenza tecnica al fine di favorire il miglioramento fitosanitario e la valorizzazione delle produzioni agricole.

## Art. 8.

*Sanzioni amministrative*

1. Chiunque esercita le attività di cui al comma 1, dell'art. 2, senza l'autorizzazione è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da due a dieci milioni di lire e la chiusura immediata dell'attività intrapresa.

2. L'autorizzazione è revocata qualora il titolare della medesima non risulti in possesso dei requisiti professionali previsti ai commi 1, 3, 4 e 5 dell'art. 3.

3. Chiunque non ottemperi agli obblighi di cui all'art. 4 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecentomila a tremilioni di lire.

4. Chiunque non ottemperi alle prescrizioni impartite dal servizio fitosanitario regionale di cui all'art. 7, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentocinquanta a un milione e cinquecentomila lire.

5. Ogni altra violazione alla presente legge è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentomila a un milione di lire.

6. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 1, 3, 4 e 5 sono accertate dagli incaricati del servizio fitosanitario regionale ed applicate secondo le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.

7. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie affluiscono nel bilancio regionale.

#### Art. 9.

##### Costruzione di serre

1. L'imprenditore agricolo munito della autorizzazione all'esercizio dell'attività di cui alla presente legge, può installare serre, sia mobili che fisse, volte esclusivamente alla protezione e copertura delle colture, senza obbligo di concessione ed autorizzazione edilizia, nel rispetto dei limiti di cui ai commi 9, 10 e il dell'art. 6 della legge regionale 5 marzo 1985, n. 24.

#### Art. 10.

##### Attività complementari

1. L'imprenditore agricolo munito dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di cui al comma 1, dell'art. 2, può vendere al dettaglio i prodotti che completano ed integrano quelli provenienti dall'azienda orto-floro-vivaistica a condizione che:

a) la superficie massima destinata alla vendita dei prodotti di complemento non superi il dieci per cento della superficie totale delle strutture aziendali adibite all'attività orto-floro-vivaistica e comunque non ecceda il limite di 250 mq;

b) il volume massimo dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti di complemento non superi il trentacinque per cento del totale dei ricavi dell'azienda orto-floro-vivaistica.

2. In presenza delle condizioni di cui al comma 1, il comune competente per territorio rilascia la relativa autorizzazione commerciale qualora prevista dalla normativa vigente in materia.

3. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale adotta l'elenco dei prodotti di complemento merceologico orto-floro-vivaistico di cui al comma 1.

#### Art. 11.

##### Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'art. 5 della presente legge si fa fronte con le somme annualmente stanziare sui capitoli di spesa n. 72040 e n. 72042 del bilancio di previsione 1999 e successivi.

#### Art. 12.

##### Abrogazione

1. E abrogata la legge regionale 6 maggio 1985, n. 48.

#### Art. 13.

##### Norma transitoria

1. L'autorizzazione rilasciata ai sensi della legge regionale 6 maggio 1985, n. 48, continua ad avere validità purché i titolari siano in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all'art. 3, con esonero dall'obbligo di frequenza ai corsi di formazione professionale di cui alle lettere a) e b), comma 1 dell'art. 5.

2. In relazione a quanto disposto dal comma 1, i titolari dell'autorizzazione di cui alla legge regionale n. 48/1985 devono, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, presentare un'autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 ottobre 1998, n. 403.

3. Il servizio fitosanitario regionale provvede altresì all'iscrizione d'ufficio nell'elenco di cui all'art. 6 dei titolari delle autorizzazioni rilasciate ai sensi della legge regionale n. 48/1985, che, in relazione a quanto previsto ai commi 1 e 2, risultano essere conformi alle disposizioni della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 12 aprile 1999

GALAN

99R0470

## REGIONE MARCHE

### LEGGE REGIONALE 22 giugno 1998, n. 19.

**Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 6 ottobre 1987, n. 34 concernente: «Norme per la tutela e la valorizzazione dei funghi e del tartufo».**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Marche* n. 49 del 25 giugno 1998)

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

#### IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

#### Art. 1.

1. L'art. 16 della legge regionale 6 ottobre 1987, n. 34 è sostituito dal seguente:

«Art. 16. (*Tassa di concessione regionale*) — 1. È istituita la tassa di concessione regionale per l'abilitazione alla ricerca e raccolta dei tartufi nella misura fissata al numero d'ordine 27 della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali, approvata con decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 e successive modificazioni; la stessa è versata alle comunità montane ed alle province competenti per territorio.

2. La tassa è corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno a cui si riferisce ed è disciplinata dalla legge regionale 20 febbraio 1995, n. 18.

3. La ricevuta di versamento deve essere conservata unitamente al tesserino di autorizzazione ed esibita, su richiesta, agli organi preposti alla vigilanza.

4. La tassa annuale non è dovuta se l'attività di ricerca e raccolta non è esercitata nell'anno di riferimento. Non è altresì dovuta dai raccoglitori di tartufi su fondi di loro proprietà o comunque da essi condotti, né dai raccoglitori che, consorziati ai sensi dell'art. 4 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, esercitano la raccolta su fondi di altri appartenenti al medesimo consorzio.

5. Sono nulli tutti gli accertamenti relativi al mancato pagamento della tassa annuale che non siano stati preceduti dalla constatazione dell'effettivo esercizio della ricerca e della raccolta.

6. Gli enti che hanno riscosso la tassa in attuazione degli accertamenti nulli di cui al comma 5 restituiscono agli interessati le somme riscosse. Per le somme riscosse dalla Regione e non ancora versate agli enti destinatari provvede direttamente la Regione stessa.

7. Limitatamente alla tassa di concessione regionale per l'abilitazione alla ricerca e raccolta dei tartufi, sono attribuite alle comunità montane e alle province competenti per territorio le funzioni amministrative inerenti l'applicazione della legge regionale n. 18/1995, comprese la decisione dei ricorsi amministrativi e di rappresentanza in giudizio.

8. Le istanze di rimborso devono essere presentate alle comunità montane e alle province competenti per territorio che provvedono all'istruttoria ed ai relativi adempimenti.»

## Art. 2.

1. All'art. 20 della legge regionale n. 34/1987, come sostituito dall'art. 6, comma 3, della legge regionale 2 settembre 1992, n. 38, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

«2. Le entrate derivanti dalle sanzioni tributarie sono introitate dalle comunità montane e dalle province competenti per territorio.».

## Art. 3.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche.

Ancona, 22 giugno 1998

D'AMBROSIO

99R0409

## LEGGE REGIONALE 30 giugno 1998, n. 20.

Modifica art. 10, comma 2, della legge regionale 13 aprile 1995, n. 48 avente ad oggetto «disciplina del volontariato».

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Marche* n. 56 del 9 luglio 1998)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

## Art. 1.

1. Il comma 2 dell'art. 10 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 48 viene sostituito dal seguente:

«2. Al fine di ottenere i contributi di cui al comma 1 le organizzazioni di volontariato devono presentare le domande alla giunta regionale con allegato il progetto che si vuole realizzare o la documentazione delle attività che si intendono svolgere entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio; per l'anno in corso viene fissato il termine di presentazione delle domande al 30 luglio.».

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche.

Ancona, 30 giugno 1998.

D'AMBROSIO

99R0410

## LEGGE REGIONALE 6 luglio 1998, n. 21.

## Interventi finanziari per il commercio.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Marche* n. 58 del 16 luglio 1998)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

## Art. 1.

## Finalità

1. La Regione concorre al finanziamento degli interventi tesi a valorizzare l'offerta commerciale, riqualificando le attività nei centri urbani e rurali, con particolare riguardo ai centri storici, come definiti dagli strumenti urbanistici comunali, e promuovendo lo sviluppo delle cooperative di garanzia o consorzi fidi tra operatori commerciali.

## CAPO I

## INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE DEI CENTRI STORICI

## Art. 2.

## Tipologia d'intervento

1. Per la valorizzazione dei centri storici, come individuati dagli strumenti urbanistici comunali, nonché delle aree pedonali o delle zone a traffico limitato, individuate dai comuni, ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la Regione concede contributi per:

a) qualificare, promuovere e sviluppare gli esercizi commerciali al dettaglio e le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;

b) realizzare interventi finalizzati alla rivitalizzazione della rete commerciale.

## Art. 3.

## Articolazione degli interventi

1. I contributi sono concessi, per quanto previsto alla lettera a) del comma 1 dell'art. 2, per interventi relativi ai locali adibiti o da adibire ad attività commerciali e al deposito delle merci che hanno come oggetto, congiuntamente o alternativamente, la costruzione, l'acquisto dei locali, la ristrutturazione, l'ampliamento e l'acquisto delle attrezzature fisse e mobili e degli arredi.

2. I contributi sono concessi, per quanto previsto alla lettera b) del comma 1 dell'art. 2, per interventi aventi ad oggetto, congiuntamente o alternativamente, l'abbattimento delle barriere architettoniche e la sistemazione dell'arredo urbano.

## Art. 4.

## Destinatari del contributo

1. Possono beneficiare dei contributi per gli interventi previsti dal comma 1 dell'art. 3 le piccole imprese, singole o associate, del commercio al dettaglio e della somministrazione di alimenti e bevande.

2. Possono beneficiare dei contributi per gli interventi previsti dal comma 2 dell'art. 3 i comuni.

## Art. 5.

*Priorità*

1. I contributi per i beneficiari di cui all'art. 4, comma 1 sono concessi secondo il seguente ordine di priorità:

a) esercizi commerciali, gestiti in forma singola o associata, ubicati nelle zone di cui all'art. 2 comma 1, che siano attivi da più di tre anni alla data di presentazione della domanda di contributo;

b) nuovi esercizi commerciali o esercizi commerciali trasferiti dalle zone periferiche nelle zone di cui all'art. 2, comma 1.

c) esercizi commerciali i cui titolari abbiano un'età compresa tra i 18 e i 40 anni;

d) esercizi commerciali i cui titolari siano organizzati in forma di ditta individuale o società di persone con un numero di soci non superiore a tre.

2. I contributi per i beneficiari di cui all'art. 4, comma 2, sono concessi in base al rapporto più alto tra l'investimento e il numero di abitanti.

## CAPO II

INTERVENTI PER LE AREE URBANE  
E RURALI NON RICOMPRESE NEL CAPO I

## Art. 6.

*Tipologia di intervento*

1. Nelle aree diverse da quelle indicate nell'art. 2, la Regione concede contributi per interventi tesi a promuovere lo sviluppo delle piccole imprese, singole o associate, del commercio al dettaglio dei prodotti alimentari e dei loro soggetti distributivi e per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

## Art. 7.

*Articolazione degli interventi*

1. I contributi sono concessi per interventi relativi ai locali adibiti o da adibire ad attività commerciali e al deposito delle merci che hanno come oggetto, congiuntamente o alternativamente, la costruzione, l'acquisto dei locali, la ristrutturazione, l'ampliamento e l'acquisto delle attrezzature fisse e mobili e degli arredi.

## Art. 8.

*Destinatari del contributo*

1. Possono usufruire dei contributi:

a) le piccole imprese, singole o associate, del commercio al dettaglio dei prodotti alimentari e della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;

b) i soggetti distributivi costituiti in forma cooperativa o in altra forma societaria aventi, quale attività primaria, l'acquisto in comune di merci per conto delle imprese associate.

2. L'ammissione al contributo avviene nel rispetto del seguente ordine di priorità:

a) i soggetti di cui alla lettera a) del comma 1;

b) i soggetti costituiti in forma cooperativa di cui alla lettera b) del comma 1;

c) i titolari di impresa che abbiano un'età compresa tra i 18 e i 40 anni.

## CAPO III

## INTERVENTI A FAVORE DELLE COOPERATIVE DI GARANZIA O CONSORZI FIDI TRA OPERATORI COMMERCIALI.

## Art. 9.

*Tipologia di intervento*

1. La Regione concorre alla promozione e allo sviluppo delle cooperative di garanzia o consorzi fidi con sede nelle Marche, costituiti esclusivamente tra esercenti il commercio all'ingrosso e al dettaglio in

sede fissa o ambulante, tra esercenti l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e altri operatori del settore commerciale, turistico e dei servizi operanti nel territorio regionale, al fine di fornire garanzie di carattere collettivo per agevolare la concessione ai propri soci di crediti bancari.

2. A tale scopo concede contributi in conto quote sociali e consortili o finalizzati ad ampliare le disponibilità del fondo di garanzia e fondo rischi nonché per l'installazione di attrezzature elettroniche e meccanografiche e per lo svolgimento di attività di assistenza e consulenza finanziaria.

3. I contributi sono corrisposti alle cooperative di garanzia o consorzi fidi costituiti da almeno duecento soci e che abbiano in atto, al momento della presentazione della domanda un ammontare di affidamenti superiore ai due miliardi di lire.

4. I contributi sono altresì corrisposti ai consorzi di secondo grado costituiti da cooperative di garanzia o consorzi fidi di operatori commerciali e turistici, operanti nell'ambito del territorio regionale e costituiti tra almeno mille soci complessivamente.

## Art. 10.

*Destinatari del contributo*

1. Possono ottenere i benefici previsti dall'art. 9 le cooperative o i consorzi fidi aventi fini di mutualità tra gli aderenti, con sede nel territorio della Regione e appartenenti a una o più delle categorie indicate all'art. 9, che si obblighino a comunicare alla giunta regionale, in caso di liquidazione della cooperativa o consorzio beneficiario del contributo, i motivi e le cause dello scioglimento e ad attribuire alla stessa la facoltà di disporre, in accordo con i liquidatori, la destinazione dei fondi disponibili, detratte le passività e le quote sociali e consortili, ove ne sia ammessa la restituzione, in misura non superiore all'importo versato. Non deve essere prevista, comunque, la restituzione di contributi e di erogazioni a fondo perduto.

2. Per beneficiare dei contributi le cooperative o i consorzi fidi devono risultare in attività, sia all'atto della presentazione della domanda sia all'atto della liquidazione del contributo e nel medesimo periodo di tempo non devono essere sottoposti a procedimenti di liquidazione.

## CAPO IV

## DISPOSIZIONI COMUNI E FINANZIARIE

## Art. 11.

*Disposizioni comuni*

1. I collegi sindacali degli organismi che hanno ottenuto i contributi in base alle norme della presente legge presentano entro il 30 giugno di ogni anno, al servizio regionale competente una relazione illustrativa dell'attività svolta con particolare riferimento alla destinazione delle risorse mobilitate con il contributo regionale.

2. I soggetti ammessi a contributo sono tenuti ad esercitare l'attività per un periodo di almeno quattro anni a decorrere dalla data di concessione del contributo.

## Art. 12.

*Ripartizione dei contributi*

1. Le risorse disponibili per gli interventi inerenti i centri storici e le aree urbane e rurali vengono ripartite nel seguente modo:

a) il 10 per cento a favore dei comuni per gli interventi di cui al comma 2 dell'art. 3;

b) il 65 per cento a favore delle piccole imprese singole o associate, del commercio al dettaglio e della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 dell'art. 3;

c) il 25 per cento a favore delle piccole imprese, singole o associate, del commercio al dettaglio dei prodotti alimentari e della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nonché dei loro soggetti distributivi, per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 7.

2. Le risorse disponibili possono essere rimodulate sulla base delle domande pervenute.

## Art. 13.

*Modalità di erogazione e revoca dei contributi*

1. La giunta regionale, con apposita deliberazione da adottare previo parere della competente commissione consiliare, stabilisce i criteri e le modalità per la presentazione delle domande e la concessione dei contributi.

2. I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili con quelli previsti da altre leggi regionali per le stesse finalità.

3. La giunta regionale delibera la revoca del contributo in caso di mancato rispetto, da parte dei destinatari, delle norme della presente legge. La revoca comporta la restituzione del contributo erogato, oltre agli interessi per legge.

## Art. 14.

*Disposizioni finanziarie*

1. Per il finanziamento degli interventi di cui al comma 2 dell'art. 3 è autorizzata per l'anno 1998 la spesa di lire 1.000 milioni.

2. Per il finanziamento degli interventi previsti dalla legge regionale 13 aprile 1995, n. 49 è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 1.000 milioni.

3. Per gli interventi previsti dalla presente legge, per gli anni 1999 e successivi l'entità della spesa sarà stabilita con le leggi di approvazione dei rispettivi bilanci.

4. Alla copertura delle spese autorizzate dai commi 1 e 2 si provvede mediante impiego delle somme iscritte a carico del capitolo 5100201 del bilancio di previsione 1998, partita 3 dell'elenco n. 2; per gli anni successivi mediante impiego di quota parte dei tributi propri della Regione.

5. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate dai commi 1 e 2 sono iscritte per l'anno 1998:

a) la somma di lire 1.000 milioni a carico del capitolo che la giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio del detto anno, con la seguente denominazione e i controindicati stanziamenti di competenza e di cassa «Contributi ai comuni per interventi finalizzati alla rivitalizzazione della rete commerciale» lire 1.000 milioni;

b) la somma di lire 1.000 milioni in aumento del capitolo 3246203 del bilancio di previsione per l'anno 1998.

6. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese previste dalla presente legge sono iscritte per l'anno 1999 a carico di appositi capitoli che la giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione del bilancio del detto anno, per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.

7. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100201 del bilancio di previsione 1998 sono ridotti di lire 2.000 milioni.

## CAPO V

## NORME TRANSITORIE E FINALI

## Art. 15.

*Norme transitorie*

1. La giunta regionale adotta la deliberazione di cui al comma 1 dell'art. 13, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. In fase di prima applicazione della presente legge le domande di contributo sono presentate entro sessanta giorni dalla pubblicazione della deliberazione di cui al comma 1 nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

## Art. 16.

*Efficacia delle norme*

1. Le norme della presente legge avranno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1999, salvo per quanto si riferisce agli interventi di cui al comma 2 dell'art. 3.

## Art. 17.

*Abrogazioni*

1. A decorrere dal 1° gennaio 1999 sono abrogate le leggi regionali 22 gennaio 1987, n. 11, ad eccezione dell'art. 3, 23 gennaio 1992, n. 10 e 13 aprile 1995, n. 49.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche.

Ancona, 6 luglio 1998.

D'AMBROSIO

99R0411

## REGIONE UMBRIA

## REGOLAMENTO REGIONALE 1° marzo 1999, n. 2.

## Disciplina delle Associazioni turistiche pro-loco.

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Umbria* n. 14 del 10 marzo 1999)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

il seguente regolamento:

## Art. 1.

*Albo regionale*

1. L'albo regionale delle Associazioni turistiche «pro-loco» è istituito presso la giunta regionale dell'Umbria - Assessorato regionale al turismo.

2. L'iscrizione all'albo è condizione indispensabile per partecipare al finanziamento regionale per la realizzazione del programma di attività.

3. Per l'iscrizione all'albo devono concorrere le seguenti condizioni:

a) che la località deve essere istituita la pro-loco sia in possesso di caratteristiche storiche, ambientali e di tradizioni nel settore dell'artigianato e della produzione tipica locale atte a promuovere la valorizzazione turistica;

b) che nella stessa località non esista già altra pro-loco riconosciuta ed iscritta all'albo ai sensi di legge;

c) che la costituzione della pro-loco sia avvenuta con atto pubblico da almeno due anni e che sia documentata l'effettiva operatività per tutto tale periodo;

d) che negli organismi direttivi sia prevista la presenza di uno o più rappresentanti del comune o dei comuni in cui essa ha sede o esplica la propria attività.

## Art. 2.

*Modalità di iscrizione all'albo regionale*

1. La pro-loco interessata all'iscrizione all'albo regionale presenta apposita domanda all'Azienda regionale di promozione turistica, corredata della copia dell'atto costitutivo, dello statuto e di una relazione dalla quale risulti che l'attività svolta sia rispondente a quanto espressamente previsto dall'art. 17 della legge regionale 8 agosto 1996, n. 20 e ricorrono i requisiti previsti dal comma 3 dell'art. 1 del presente regolamento.

2. L'Azienda regionale di promozione turistica richiede il parere all'amministrazione comunale competente per territorio, assegnando un termine non superiore a trenta giorni, decorso inutilmente il quale il parere si intende favorevole. L'Azienda stessa si avvale del parere consultivo degli organismi associativi regionali delle pro-loco.

3. L'Azienda regionale di promozione turistica, acquisito il parere dell'amministrazione comunale, trasmette la proposta di iscrizione all'albo all'assessorato al turismo della giunta regionale. La giunta regionale adotta le determinazioni di competenza in ordine all'iscrizione all'albo.

4. Al consiglio di amministrazione dell'Azienda regionale di promozione turistica compete deliberare:

a) sulla proposta alla giunta regionale di iscrizione e cancellazione dall'albo regionale di cui all'art. 1;

b) sull'erogazione di eventuali contributi alle pro-loco e sulle determinazioni in ordine alle relative rendicontazioni delle attività annuali.

5. Avverso il rifiuto di iscrizione all'albo, le pro-loco possono presentare ricorso al Presidente della giunta regionale entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento.

### Art. 3.

#### *Cancellazione dall'albo*

1. La giunta regionale, su proposta dell'Azienda regionale di promozione turistica, formulata a seguito dell'acquisizione delle valutazioni in merito espresse dall'amministrazione comunale competente per territorio e sentito il parere consultivo degli organismi associativi regionali delle pro-loco, può disporre la cancellazione della pro-loco dall'albo regionale per:

a) attività non conforme alle finalità di cui all'art. 17 della legge regionale 8 agosto 1996, n. 20 e dell'art. 1 del presente regolamento;

b) non aver svolto alcuna attività nei due anni precedenti.

2. Avverso il provvedimento di cancellazione le pro-loco possono presentare ricorso al Presidente della giunta regionale con le modalità di cui al comma 5 dell'art. 2.

### Art. 4.

#### *Denominazione IAT*

1. Le pro-loco o associazioni di pro-loco possono promuovere l'apertura di punti di informazione e accoglienza ai turisti, ai sensi del comma 5 dell'art. 4 della legge 17 maggio 1983, n. 217 e del comma 2 dell'art. 17 della legge regionale 8 agosto 1996, n. 20. Le pro-loco possono chiedere alla giunta regionale l'uso della denominazione IAT.

2. La domanda va inoltrata, a cura del presidente dell'associazione turistica pro-loco o dal presidente delegato dall'associazione di pro-loco, alla giunta regionale che la trasmette ai fini istruttori, per l'acquisizione di valutazioni in merito, all'azienda regionale di promozione turistica, che si esprime una volta acquisito il parere della competente amministrazione comunale, da esprimersi entro il termine di sessanta giorni, decorso inutilmente il quale, il parere si intende favorevole.

3. La giunta regionale può concedere il nullaosta all'uso della denominazione IAT alla pro-loco interessata, a condizione che concorrono i seguenti requisiti:

a) che nella località interessata non esista altro punto di informazione e accoglienza turistica denominato IAT;

b) che esistano locali idonei, per ubicazione e struttura, allo svolgimento dell'attività di informazioni e accoglienza turistiche;

c) che sia dimostrata una adeguata preparazione degli addetti al punto di informazione ed accoglienza ai turisti, e conoscenza di almeno una lingua straniera tra quelle maggiormente diffuse (inglese, francese, tedesco, spagnolo);

d) che si effettui un orario giornaliero di apertura del punto di informazione tale da garantire la continuità del servizio offerto ai turisti, nei periodi di maggior flusso turistico nella località.

4. Avverso la mancata concessione del provvedimento di nullaosta le pro-loco possono presentare ricorso al Presidente della giunta regionale con le modalità di cui al comma 5 dell'art. 2.

5. Il nullaosta può essere revocato dalla giunta regionale quando sia stato accertato il venire meno di requisiti di cui al comma 3, con la stessa procedura prevista per la concessione.

### Art. 5.

#### *Programmi di attività, bilanci preventivi e rendiconti*

1. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, in armonia con gli indirizzi programmatici del piano regionale di promozione turistica, di cui alla legge regionale 8 agosto 1996, n. 20, le associazioni turistiche pro-loco iscritte all'albo regionale fanno pervenire all'Azienda regionale di promozione turistica il programma di attività, il relativo bilancio preventivo ed il rendiconto dell'attività svolta nel precedente esercizio, ai fini della valutazione delle iniziative programmate per l'assegnazione dell'eventuale contributo di attività.

### Art. 6.

#### *Contributi regionali all'Azienda di promozione turistica per l'attività delle pro-loco*

1. La giunta regionale, annualmente, nell'ambito del finanziamento del programma di attività, assegna all'Azienda di promozione turistica risorse finanziarie per la concessione di contributi finalizzati alla realizzazione dei programmi predisposti dalle pro-loco, con particolare riferimento ai programmi di attività di pro-loco che gestiscono IAT regolarmente autorizzati.

### Art. 7.

#### *Procedimenti amministrativi*

1. La giunta regionale, con proprio atto, definisce le modalità dei procedimenti amministrativi dalla presente legge, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e norme regionali attuative.

2. Per i contributi di cui all'art. 6, l'atto con cui sono definite le modalità del procedimento amministrativo è predisposto dall'Azienda regionale di promozione turistica.

### Art. 8.

#### *Norma finale*

1. L'Azienda regionale di promozione turistica, nell'esercizio delle attività previste dal presente regolamento, può utilizzare il servizio turistico territoriale competente.

### Art. 9.

#### *Norma transitoria*

1. Le associazioni turistiche pro-loco che, alla data di entrata in vigore della legge regionale 8 agosto 1996, n. 20, sono già iscritte all'albo regionale di cui alla legge regionale 10 maggio 1994, n. 13, conservano l'iscrizione.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Umbria.

Perugia, 1° marzo 1999

BRACALENTE

99R0320

## LEGGE REGIONALE 2 marzo 1999, n. 3.

**Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle autonomie dell'Umbria in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.**

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 15 del 10 marzo 1999)*

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I  
DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I

OGGETTO E PRINCIPI

Art. 1.

Oggetto

La presente legge ai sensi dell'art. 4, comma 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dello stesso articolo, così come richiamati ed integrati dalla legge regionale 14 ottobre 1998, n. 34, attua il riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi già esercitati dalla Regione o conferiti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 alle regioni, agli enti locali e alle autonomie funzionali. In particolare, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2 del decreto legislativo n. 112/1998:

- a) individua le funzioni ed i compiti amministrativi che richiedono l'esercizio unitario a livello regionale da riservare alla regione;
- b) conferisce le funzioni ed i compiti amministrativi, che non richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, alle province, ai comuni, alle comunità montane ed alle autonomie funzionali.

2. La presente legge detta, anche, norme in materia di agricoltura, foreste ed economia montana, caccia e pesca, sulla base di quanto già previsto dalla legge regionale 2 aprile 1998, n. 10, nonché in materia di delimitazione dei territori montani ai sensi dell'art. 28, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 2.

*Strumenti, procedure e modalità del conferimento*

1. Il conferimento da parte della Regione agli enti locali ed alle autonomie funzionali delle funzioni e dei compiti amministrativi nonché il trasferimento del patrimonio, delle strutture organizzative, del personale e delle risorse finanziarie, viene effettuato attraverso gli strumenti e le procedure di raccordo e di concertazione e secondo le modalità ed i criteri previsti nella legge regionale 34/1998.

## TITOLO II

## SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Capo I

ARTIGIANATO

Art. 3.

*Funzioni concernenti la materia artigianato*

1. Le funzioni e compiti amministrativi relativi alla materia artigianato, così come definita dall'art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e dall'art. 12 del decreto legislativo n. 112/1998, sono esercitati dalla regione, dagli enti locali e dalle autonomie funzionali secondo le disposizioni del presente capo.

Art. 4.

*Funzioni e compiti riservati alla regione*

1. Sono riservati alla Regione i compiti e le funzioni amministrative relativi:

- a) alla disciplina degli organi di rappresentanza e di autotutela dell'artigianato;
- b) alla determinazione dei requisiti, dei criteri e dei presupposti per la concessione e la erogazione alle imprese artigiane di agevolazioni, sovvenzioni, incentivi e contributi di qualsiasi genere, comunque denominati;
- c) alle attività inerenti il sistema informativo regionale e l'Osservatorio regionale dell'artigianato, e alla connessione con il Sistema informativo e osservatorio economico nazionale dell'artigianato (S.I.O.E.) di cui alla legge 3 ottobre 1987, n. 399;
- d) allo sviluppo dell'associazionismo e della cooperazione;
- e) alla promozione e allo sviluppo dei servizi reali alle imprese;
- f) alla valorizzazione, alla qualificazione e allo sviluppo dell'artigianato artistico e tradizionale;
- g) alla definizione delle intese con lo Stato per l'avvalimento dei comitati tecnici regionali di cui all'art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, nelle ipotesi di cofinanziamento dei programmi regionali di sviluppo ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 112/1998.

Art. 5.

*Funzioni e compiti conferiti alle province*

1. Sono trasferite alle province le funzioni concernenti la erogazione alle imprese artigiane di agevolazioni, sovvenzioni, incentivi e contributi di qualsiasi genere, anche se derivanti da interventi comunitari, ivi compreso ogni adempimento tecnico, amministrativo e di controllo.

2. Sono trasferite alle province le funzioni amministrative già delegate ai sensi della legge regionale 12 marzo 1990, n. 5 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 6.

*Funzioni conferite alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura*

1. Tutte le funzioni connesse con l'attività degli organi di rappresentanza e di autotutela dell'artigianato a livello provinciale, così come disciplinate dalla legge regionale 7 novembre 1988, n. 42 e successive modificazioni e integrazioni, sono trasferite alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

**Capo II****INDUSTRIA E INSEDIAMENTI PRODUTTIVI****Art. 7.***Funzioni relative alla materia industria*

1. Le funzioni amministrative relative alla materia industria comprendono le attività indicate dall'art. 17 del decreto legislativo n. 112/1998.

**Art. 8.***Funzioni riservate alla regione*

1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative in materia di industria, così come delegate dallo Stato ai sensi dell'art. 19, commi 1, 2 e 4 del decreto legislativo n. 112/1998, ivi compresa la determinazione dei presupposti, dei requisiti e dei criteri per la concessione e la erogazione alle industrie di agevolazioni, sovvenzioni, incentivi e contributi di qualsiasi genere, comunque denominati.

**Art. 9.***Funzioni conferite alle province*

1. Sono trasferite alle province le funzioni amministrative già delegate dalla legge regionale 23 marzo 1995, n. 12, ivi compreso ogni adempimento tecnico, amministrativo e di controllo.

2. Sono sub-delegate alle province le funzioni amministrative concernenti la concessione e la erogazione alle imprese industriali di agevolazioni, sovvenzioni, incentivi e contributi di qualsiasi genere, anche se derivanti da interventi comunitari.

**Art. 10.***Funzioni conferite alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura*

1. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura esercitano le funzioni loro attribuite dall'art. 20 del decreto legislativo n. 112/1998.

**Art. 11.***Aree industriali e aree ecologicamente attrezzate*

1. La Regione disciplina con legge le aree industriali e le aree ecologicamente attrezzate, dotate delle infrastrutture e dei sistemi necessari a garantire la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente, secondo quanto previsto dall'art. 26 del decreto legislativo n. 112/1998.

2. Con la legge di cui al comma 1, la Regione detta anche criteri e procedure volti a garantire:

a) che la individuazione delle aree avvenga prioritariamente tra le aree, zone o nuclei già esistenti, anche se totalmente o parzialmente dismessi;

b) che sia assicurata la partecipazione degli enti locali interessati, anche mediante accordi di programma.

**Art. 12.***Funzioni relative alla materia insediamenti produttivi*

1. Le funzioni relative agli insediamenti produttivi, sono quelle concernenti la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi, ivi incluso il rilascio di concessioni o autorizzazioni edilizie, ai sensi dell'art. 23, comma 1 del decreto legislativo n. 112/1998.

**Art. 13.***Funzioni conferite ai comuni*

1. I comuni esercitano, anche in forma associata, le funzioni loro attribuite in materia di insediamenti produttivi dagli articoli 23, comma 1, e 24 del decreto legislativo n. 112/1998.

**Art. 14.***Assistenza alle imprese e sportello unico per le attività produttive*

1. La regione, nell'ambito delle funzioni di assistenza alle imprese di cui all'art. 23 del decreto legislativo n. 112/1998 assicura la raccolta e la diffusione delle informazioni concernenti l'insediamento e lo sviluppo delle attività produttive nel territorio regionale, con particolare riferimento alle normative applicabili agli strumenti agevolativi e all'attività delle unità organizzative di cui all'art. 24 del decreto legislativo n. 112/1998, nonché agli strumenti di agevolazione contributiva e fiscale a favore dell'occupazione dei lavoratori dipendenti e del lavoro autonomo.

2. Al fine di garantire una informazione capillare e completa in tutto il territorio regionale, la Regione, per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, si avvale prioritariamente degli sportelli unici costituiti dai comuni in forma singola o associata ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo n. 112/1998.

3. La regione, in attuazione anche di quanto previsto dall'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 112/1998 e dall'art. 13 della legge regionale 34/1998, sull'individuazione dei livelli ottimali di esercizio associato delle funzioni attribuite ai comuni, promuove, con il concorso del Consiglio delle autonomie locali, le opportune intese tra i comuni al fine di favorire l'istituzione degli sportelli unici in ambiti di utenza adeguati.

4. La regione, anche con la collaborazione delle province e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, assicura agli sportelli unici la disponibilità di tutte le informazioni necessarie.

5. In caso di stipula di patti territoriali o contratti d'area, la gestione dello sportello unico può essere attribuita, sulla base delle intese di cui al comma 3, al soggetto pubblico responsabile del patto e del contratto.

**Capo III****ENERGIA****Art. 15.***Funzioni relative alla materia energia*

1. Le funzioni relative alla materia energia concernono la ricerca, la produzione, il trasporto e la distribuzione di energia, così come indicate dall'art. 28 del decreto legislativo n. 112/1998.

**Art. 16.***Funzioni e compiti riservati alla regione*

1. La Regione esercita le funzioni amministrative delegate dall'art. 30, comma 1, del decreto legislativo n. 112/1998 nonché quelle già delegate dall'art. 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni, salvo quelle sub-delegate alle province dall'art. 17, comma 2 della presente legge.

2. Sono riservate alla Regione le funzioni e i compiti attribuiti dall'art. 30, commi 2 e 5 del decreto legislativo n. 112/1998, nonché le funzioni già attribuite dall'art. 5, commi 1 e 2, e dall'art. 6, comma 1 della legge n. 10/1991 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. In riferimento all'art. 15, la Regione adotta il Piano energetico regionale (P.E.R.) che costituisce lo strumento di attuazione della politica energetica regionale e ne fissa gli obiettivi con particolare riferimento agli aspetti ambientali, avvalendosi anche delle forme di incentivazione previste dalla legge n. 10/1991.

4. La Regione concorre alla elaborazione delle norme attuative sulle tipologie tecnico-costruttive ai sensi dell'art. 4, commi 1, 2, 3 e 4 della legge n. 10/1991 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alla adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 3, 5, 6, 16 e 17 della legge 9 gennaio 1991, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni.

5. La Regione determina i requisiti, i criteri e i presupposti per la concessione e la erogazione degli ausili finanziari previsti dalla legge.

6. La regione, per le finalità di cui alla legge n. 10/1991, può stipulare convenzioni e accordi di programma per la realizzazione di campagne promozionali e per programmi di diagnosi energetica.

7. La Regione concorre alla stipulazione dell'accordo di programma di cui all'art. 30, comma 2 della legge n. 9/1991.

8. La Regione svolge funzioni di coordinamento dei compiti attribuiti agli enti locali per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412.

#### Art. 17.

##### *Funzioni e compiti conferiti alle province*

1. Le province, nell'ambito delle linee di indirizzo e coordinamento previste dal piano regionale sull'uso delle fonti rinnovabili di energia, esercitano le funzioni loro attribuite dall'art. 31, comma 2 del decreto legislativo n. 112/1998.

2. Sono sub-delegate alle province le funzioni amministrative concernenti la erogazione e la concessione dei contributi di cui agli articoli 8, 10 e 13 della legge n. 10/1991, e successive modificazioni ed integrazioni, compreso ogni adempimento tecnico, amministrativo e di controllo.

3. Le province svolgono le funzioni amministrative relative al controllo sul risparmio energetico e l'uso razionale dell'energia, ed in particolare quelle di cui all'art. 31, comma 3 della legge n. 10/1991, salvo quelle attribuite ai comuni ai sensi dell'art. 18.

#### Art. 18.

##### *Funzioni e compiti conferiti ai comuni*

1. I comuni esercitano le funzioni di controllo in materia di contenimento del consumo di energia negli edifici di cui agli articoli 33, 34 e 35 della legge n. 10/1991 e successive modificazioni e integrazioni. I comuni con più di quarantamila abitanti esercitano, altresì, le funzioni di controllo previste dall'art. 31, comma 3 della stessa legge, nonché quelle di cui all'art. 2, commi 3 e 4, all'articolo 4, comma 5 e all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 412/1993.

2. I comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti prevedono, nell'ambito del piano regolatore generale, il piano comunale per l'uso delle fonti rinnovabili di energia, ai sensi dell'art. 5, comma 5 della legge n. 10/1991.

#### Capo IV

##### MINIERE E RISORSE GEOTERMICHE

#### Art. 19.

##### *Funzioni relative alla materia miniere e risorse geotermiche*

1. Le funzioni amministrative relative alla materia miniere e risorse geotermiche concernono le attività di ricerca e di coltivazione dei minerali solidi e delle risorse geotermiche ed includono tutte le funzioni connesse con lo svolgimento di tali attività, così come indicate dall'art. 32 del decreto legislativo n. 112/1998.

#### Art. 20.

##### *Funzioni e compiti riservati alla regione*

1. La Regione esercita le funzioni delegate dall'art. 34, commi 1, 3 e 4 del decreto legislativo n. 112/1998, salvo quanto disposto dall'art. 21 comma 1.

2. La Regione determina i presupposti, i requisiti e i criteri per la concessione ed erogazione degli ausili finanziari che le leggi dello Stato prevedono a favore dei titolari dei permessi di ricerca o di concessione di coltivazione di sostanze minerali e di risorse geotermiche, nonché degli ausili disposti dai programmi previsti dalle leggi dello Stato per aree interessate a processi di riconversione delle attività minerarie.

3. La giunta regionale determina annualmente l'ammontare dei canoni minerari e delle tariffe relative ad autorizzazioni, verifiche e collaudi, entro i limiti fissati con legge della Repubblica.

4. La Regione provvede a trasmettere al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato i dati concernenti le informazioni acquisite dai titolari di permessi e di concessioni ai sensi dell'art. 34, comma 6 del decreto legislativo n. 112/1998.

#### Art. 21.

##### *Funzioni conferite alle province*

1. Sono delegate alle province le funzioni amministrative di vigilanza e di polizia sulle attività di ricerca, coltivazione e utilizzazione delle acque minerali e termali, nonché le funzioni di polizia mineraria in materia di coltivazione di cave e torbiere.

2. Sono sub-delegate alle province:

a) le funzioni di polizia mineraria che le leggi vigenti attribuiscono agli ingegneri capo dei distretti minerari ed ai prefetti;

b) le funzioni di polizia mineraria relative alle risorse geotermiche;

c) la concessione e la erogazione degli ausili di cui all'art. 20, comma 2, ivi compreso ogni adempimento tecnico, amministrativo e di controllo.

#### Art. 22.

##### *Valutazione di impatto ambientale*

1. La Regione provvede alla valutazione di impatto ambientale dei progetti di ricerca e di coltivazione di minerali solidi e delle risorse geotermiche sulla terraferma così come disciplinato dalla legge regionale 9 aprile 1998, n. 11.

2. I comuni rilasciano i pareri di cui all'art. 5 comma 4 della legge regionale n. 11/1998 e partecipano alla conferenza dei servizi convocata ai sensi dell'art. 6 della legge medesima.

#### Art. 23.

##### *Modifiche della legge regionale n. 28/1980 relativa alla coltivazione di cave e torbiere*

1. L'art. 20, comma 2 della legge regionale 8 aprile 1980, n. 28 relativo alla vigilanza sulla utilizzazione delle cave e torbiere, è sostituito dal seguente: «l'Amministrazione comunale segnala alla provincia competente per territorio eventuali irregolarità delle coltivazioni in concessione e di quelle previste dall'art. 18».

#### Capo V

##### ORDINAMENTO DELLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA

#### Art. 24.

##### *Funzioni e compiti conferiti alla regione*

1. Le funzioni di controllo sugli organi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura conferite alla Regione ai sensi dell'art. 37, comma 3 del decreto legislativo n. 112/1998, sono esercitate dalla giunta regionale.

2. Lo scioglimento dei consigli camerali nei casi previsti dall'art. 5 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, salva l'ipotesi di cui all'art. 38, comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 112/1998, è disposto con decreto del presidente della regione, previa delibera della giunta regionale.

3. Il consiglio regionale procede alla designazione del componente del collegio dei revisori dei conti delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, riservato alla Regione ai sensi dell'art. 17 della legge n. 580/1993.

4. La Regione trasmette annualmente al Ministro dell'industria, commercio e artigianato una relazione sull'attività delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sentita l'unione regionale delle stesse. Per l'acquisizione delle informazioni necessarie per la stesura della relazione, le camere di commercio trasmettono alla Regione gli statuti e le loro modificazioni, i bilanci correlati delle relazioni illustrative, nonché il consuntivo dei programmi attuati.

5. La Regione promuove forme di collaborazione con il sistema camerale e tra questo e il sistema degli enti locali.

**Capo VI****FIERE E MERCATI****Art. 25.***Funzioni relative alla materia fiere e mercati*

1. Le funzioni amministrative relative alla materia fiere e mercati ricomprendono le attività non permanenti, volte a promuovere il commercio, la cultura, l'arte e la tecnica attraverso la presentazione da parte di una pluralità di espositori di beni o di servizi nel contesto di un evento rappresentativo dei settori produttivi interessati, così come indicate dall'art. 39, comma 1, prima parte del decreto legislativo n. 112/1998.

**Art. 26.***Funzioni riservate alla regione*

1. Sono riservate alla Regione le funzioni ed i compiti amministrativi ad essa trasferiti ai sensi dell'art. 41, comma 2, lettere a), c) ed f) del decreto legislativo n. 112/1998.

2. La Regione esercita inoltre, le funzioni di cui all'art. 48, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 112/1998, ponendo in essere ogni iniziativa idonea a favorire gli obiettivi ivi indicati.

**Art. 27.***Funzioni conferite ai comuni*

1. Oltre alle funzioni amministrative di cui all'art. 6, comma 3 della legge regionale n. 6/1997, i comuni esercitano, anche in forma associata, e nelle zone montane, anche attraverso le comunità montane, le funzioni amministrative loro trasferite dall'art. 41, comma 3 del decreto legislativo n. 112/1998.

**Capo VII****COMMERCIO****Art. 28.***Funzioni relative alla materia commercio*

1. Le funzioni amministrative relative alla materia commercio ricomprendono l'attività di commercio all'ingrosso, di commercio al minuto, l'attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, l'attività di commercio su aree pubbliche, l'attività di commercio dei pubblici esercizi e le forme speciali di vendita, nonché quelle concernenti la promozione dell'associazionismo e della cooperazione nel settore del commercio e l'assistenza integrativa alle piccole e medie imprese sempre nel settore del commercio, così come indicate dall'art. 39, comma 1, seconda parte del decreto legislativo n. 112/1998.

**Art. 29.***Funzioni e compiti riservati alla regione*

1. Sono riservate alla Regione i compiti e le funzioni amministrative relative:

a) alle competenze già delegate ai sensi degli articoli 52, comma 1 e 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977;

b) alla promozione dell'associazionismo e della cooperazione nel commercio, nonché allo sviluppo dei servizi reali alle piccole e medie imprese;

c) alla programmazione, nell'ambito dei piani regionali di formazione professionale, anche avvalendosi per l'organizzazione dell'Istituto nazionale per il commercio estero (I.C.E.), di corsi di qualificazione tecnica e manageriale degli operatori commerciali con l'estero, di cui all'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977;

d) alla determinazione dei requisiti, dei criteri e dei presupposti per la concessione e l'erogazione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni e incentivi di qualsiasi genere, comunque denominati;

e) allo studio, alla ricerca e alla programmazione in materia di consumi; alla promozione dell'associazionismo tra consumatori; alla cura degli osservatori regionali dei prezzi, consumi tariffe e tributi locali.

**Art. 30.***Funzioni conferite alle province*

1. Sono trasferite alle province le funzioni amministrative relative alla concessione e all'erogazione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni e incentivi di qualsiasi genere, comunque denominati, anche se derivanti da interventi comunitari, ivi compreso ogni adempimento tecnico, amministrativo e di controllo.

2. Sono inoltre, trasferite le funzioni amministrative concernenti l'organizzazione dei corsi di qualificazione tecnica e manageriale degli operatori commerciali con l'estero. Le province, per l'esercizio delle funzioni, possono avvalersi anche dell'Istituto nazionale per il commercio estero (I.C.E.).

**Art. 31.***Funzioni e compiti conferiti ai comuni*

1. Sono trasferiti ai comuni i compiti e le funzioni amministrative relativi:

a) all'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande di ogni genere;

b) al controllo sui numeri isolati di arte varia e sull'impiego degli artisti extracomunitari.

**Art. 32.***Disciplina del commercio*

1. Sono fatte salve le funzioni ed i compiti conferiti alla regione, alle province, ai comuni dalla disciplina di settore dettata dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e dal decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32.

**Capo VIII****TURISMO****Art. 33.***Funzioni concernenti la materia turismo*

1. Le funzioni concernenti la materia turismo ed industria alberghiera, così come definita dall'art. 43 del decreto legislativo n. 112/1998, comprendono ogni attività pubblica o privata attinente al turismo, ivi incluse le agevolazioni, le sovvenzioni, i contributi, gli incentivi, comunque denominati, anche se per specifiche finalità, a favore delle imprese turistiche.

**Art. 34.***Funzioni e compiti riservati alla regione*

1. La Regione promuove la valorizzazione e lo sviluppo del turismo, nel quadro delle linee guida adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 44, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 112/1998.

2. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative relative:

a) allo studio, alla ricerca e alla programmazione in materia di qualificazione dell'offerta turistica, di incentivazione della domanda e di tutela e assistenza al turista;

b) alla promozione in Italia e all'estero dell'immagine unitaria dell'offerta turistica regionale nonché delle diverse componenti dell'offerta turistica presenti nel territorio regionale che concorrono all'immagine complessiva;

c) ai criteri per l'organizzazione, anche in forma telematica ed informatizzata, nell'ambito del sistema informativo regionale, o di altri sistemi, della raccolta, della elaborazione e della comunicazione delle statistiche regionali del turismo, delle rilevazioni e delle informazioni concernenti l'offerta e la domanda turistica;

d) all'istituzione e al funzionamento dell'osservatorio regionale sul turismo di cui alla legge regionale 8 agosto 1996, n. 20;

e) alla programmazione e al coordinamento in relazione ai profili professionali inerenti al turismo, in collegamento con gli altri soggetti pubblici competenti nonché all'abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche e alla tenuta dei relativi elenchi ricognitivi;

f) alla programmazione e al coordinamento in materia di intermediazione turistica e di agenzie di viaggio e turismo;

g) alla determinazione dei requisiti minimi e delle modalità di funzionamento ed esercizio delle attività compiute dalle associazioni senza scopo di lucro e dalle pro-loco;

h) alla determinazione dei presupposti, dei requisiti e dei criteri per la concessione e la erogazione alle imprese ed alle associazioni turistiche di contributi, sovvenzioni ed incentivi, comunque denominati;

i) alle funzioni di vigilanza e controllo sugli enti strumentali del comparto turistico;

l) alla tenuta dell'elenco delle agenzie di viaggio e turismo;

m) alla tenuta dell'elenco delle strutture ricettive;

n) alla classificazione delle strutture ricettive.

#### Art. 35.

##### *Funzioni e compiti conferiti alle province*

1. Sono trasferite alle province le funzioni amministrative relative:

a) al rilascio della autorizzazione per l'esercizio dell'attività di agenzie di viaggio e turismo di cui alla legge regionale 16 febbraio 1998, n. 5, dandone comunicazione alla Regione ai fini dell'aggiornamento dell'elenco delle agenzie di viaggio e turismo ivi previsto;

b) alla realizzazione di corsi finalizzati all'abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche, nell'ambito degli strumenti programmatici regionali ed in conformità con le leggi regionali sulle professioni turistiche;

c) alla concessione e all'erogazione alle imprese di agevolazioni, contributi, sovvenzioni e incentivi di qualsiasi genere, comunque denominati, anche se derivanti da interventi comunitari, ivi compreso ogni adempimento tecnico, amministrativo e di controllo.

2. Sono trasferite alle province le funzioni amministrative già delegate ai sensi della legge regionale n. 20/1996.

#### Art. 36.

##### *Funzioni conferite alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura*

1. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, provvedono alla tenuta del registro dei titolari e dei gestori di imprese turistiche di cui alla legge regionale 30 agosto 1988, n. 37.

#### Art. 37.

##### *Funzioni e compiti conferiti ai comuni*

1. Sono trasferite ai comuni, oltre le funzioni ed i compiti amministrativi loro conferiti dalla legislazione nazionale e regionale di settore, quelle relative:

a) alla vigilanza e al controllo sull'osservanza delle norme in materia di esercizio dell'attività professionale di direttore d'albergo di cui alla legge regionale 22 giugno 1989, n. 20 e successive modificazioni e integrazioni;

b) alla gestione del vincolo di destinazione alberghiera di cui all'art. 8 della legge 17 maggio 1983, n. 217.

#### Art. 38.

##### *Modifica della legge regionale n. 5/1998, relativa alla disciplina dell'attività di agenzie di viaggio e turismo*

1. Il secondo periodo, del comma 1, dell'art. 5 della legge regionale 16 febbraio 1998, n. 5, è sostituito dal seguente: «Provvede inoltre a verificare che la denominazione prescelta nella istanza di autorizzazione non sia uguale o simile ad altre adottate da agenzie già operanti nel territorio nazionale o comunque tale da ingenerare confusione».

#### Capo IX

##### MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI LEGGE REGIONALE 8 AGOSTO 1996, N. 20, RELATIVA ALL'ORGANIZZAZIONE TURISTICA REGIONALE

#### Art. 39.

##### *Trasferimento funzioni dei servizi turistici territoriali*

1. Le funzioni ed i compiti svolti sul territorio dai servizi turistici territoriali - IAT, sono trasferiti ai comuni.

2. I beni mobili e immobili e le risorse finanziarie necessarie allo svolgimento delle funzioni e dei compiti attualmente svolti dai servizi turistici territoriali - IAT, sono trasferiti ai comuni, secondo quanto disposto dagli articoli 17 e 19 della legge regionale n. 34/1998.

3. I comuni, già ricompresi negli ambiti operativi dei servizi turistici territoriali - IAT, si associano secondo le forme previste dal Capo VIII della legge 8 giugno 1990, n. 142, per l'organizzazione e la gestione dei servizi turistici locali entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

4. I beni mobili ed immobili, il personale e le risorse finanziarie funzionali alla organizzazione e alla gestione dei servizi turistici territoriali sono messi a disposizione, da parte dei comuni cui sono stati trasferiti, della struttura associativa costituita ai sensi del comma 3.

5. Il trasferimento ai comuni dei beni, del personale e delle risorse finanziarie ed il concreto esercizio delle funzioni è subordinato alla costituzione delle strutture associative, ai sensi del comma 3.

#### Art. 40.

##### *Modificazioni e integrazioni art. 5 legge regionale n. 20/1996*

1. Al comma 1, dell'art. 5 della legge regionale n. 20/1996, dopo le parole «Ai comuni» è soppresso il periodo:

«, anche avvalendosi della collaborazione tecnica dei servizi turistici territoriali di cui al successivo art. 16.»

2. Dopo il comma 1, dell'art. 5 della legge regionale n. 20/1996 è aggiunto il seguente comma:

«1-bis. Sono trasferite ai comuni le funzioni amministrative di raccolta e trasmissione all'Azienda regionale di promozione turistica, dei dati sul movimento turistico. L'Azienda regionale definisce, sentiti i comuni, i criteri e le modalità di trasmissione dei predetti dati, dai comuni singoli o associati».

#### Art. 41.

##### *Integrazioni art. 8 legge regionale n. 20/1996*

1. Al comma 7, dell'art. 8 della legge regionale n. 20/1996, dopo la lettera l) è inserita la seguente lettera:

«m) supporto tecnico ai comuni per la realizzazione delle attività di cui all'art. 5».

#### Art. 42.

##### *Modificazione art. 15 legge regionale n. 20/1996*

1. Al comma 4, dell'art. 15 della legge regionale n. 20/1996, dopo le parole «Azienda di promozione turistica» sono soppresse le parole: «e di ciascun servizio turistico territoriale - IAT, di cui all'art. 16.».

#### Art. 43.

##### *Patrimonio*

1. I beni immobili di proprietà della A.P.T. regionale, necessari allo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi dell'art. 39, o comunque utili allo svolgimento della promozione, dell'offerta e dell'accoglienza turistica, sono trasferiti ai comuni nei quali sono situati, secondo quanto disposto dall'art. 17 della legge regionale n. 34/1998.

#### Art. 44.

##### *Modificazione art. 18 legge regionale n. 20/1996*

1. Al comma 5, dell'art. 18 della legge regionale n. 20/1996, dopo la parola «immobiliare» è soppresso il periodo: «avvalendosi dei servizi territoriali di cui all'art. 16».

*Capo X*

## DISPOSIZIONI COMUNI

## Art. 45.

*Funzioni generali riservate alla regione*

1. Nell'ambito delle materie del presente titolo, sono riservate alla Regione le funzioni amministrative relative:

a) al concorso alla elaborazione ed alla attuazione delle politiche comunitarie e nazionali di settore, ivi compreso il sostegno alla realizzazione di interventi nelle aree interessate da programmi comunitari;

b) alle intese e alle concertazioni che regolano i rapporti della Regione con la Comunità europea, lo Stato e le altre regioni;

c) all'approvazione di piani pluriennali e annuali per il coordinamento e l'armonizzazione in un quadro unitario degli interventi e alla verifica della relativa attuazione;

d) alla realizzazione di programmi di sviluppo territoriale o settoriale, attuati secondo la procedura negoziale, di cui all'art. 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, che richiedano l'unitario esercizio a livello regionale, ivi comprese le funzioni e gli adempimenti relativi alla concessione ed erogazione di ausili finanziari da essi previsti;

e) al coordinamento dei sistemi informativi al fine del miglioramento dei servizi e dell'assistenza alle imprese, con particolare riferimento alla raccolta e diffusione, anche in via telematica, delle informazioni concernenti l'insediamento e lo svolgimento delle attività produttive, ai sensi dell'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 112/1998, anche con la collaborazione delle province e delle camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato. A tal fine, la Regione individua forme di raccordo delle strutture e degli sportelli unici istituiti dai comuni ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo n. 112/1998 e dall'art. 14 della presente legge;

f) alla determinazione delle modalità di formazione e di attuazione degli strumenti di programmazione negoziata, per quanto attiene alle relazioni tra regione, enti locali, autonomie funzionali e soggetti privati;

g) al coordinamento per lo sviluppo della commercializzazione dei prodotti e dell'internazionalizzazione delle imprese;

h) alla definizione di speciali qualità delle imprese ai fini della concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici;

i) ai rapporti con le camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato.

## Art. 46.

*Funzioni riservate alla Regione in materia di accesso al credito*

1. Ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 112/1998, tra le funzioni amministrative trasferite o delegate alla Regione nelle materie di cui al presente titolo, sono ricomprese anche quelle concernenti ogni tipo di intervento per agevolare l'accesso al credito nei limiti massimi stabiliti in base a legge dello Stato, la determinazione dei criteri dell'ammissibilità al credito agevolato secondo i principi contenuti nel decreto legislativo n. 123/1998, i controlli sulla sua effettiva destinazione, e la disciplina dei rapporti con gli istituti di credito e con l'Artigianocassa.

2. Le funzioni di cui al comma 1, comprendono le funzioni di determinazione dei criteri applicativi dei provvedimenti regionali di agevolazione creditizia, di prestazione di garanzie e di assegnazione di fondi, anticipazioni e quote di concorso, destinati all'agevolazione dell'accesso al credito, anche se relativi a provvedimenti di incentivazione definiti in sede statale o comunitaria.

## Art. 47.

*Funzioni riservate alla Regione in materia di commercializzazione dei prodotti e internazionalizzazione delle imprese*

1. La regione, sulla base degli indirizzi forniti dal CIPE ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 definisce le politiche ed i programmi rivolti ai processi di commercializzazione

dei prodotti e internazionalizzazione delle imprese, per i settori produttivi dell'agricoltura, dell'artigianato, della piccola e media impresa industriale, del turismo, del commercio e dei servizi.

2. Le funzioni di cui all'art. 48 del decreto legislativo n. 112/1998, sono riservate alla Regione che esercita altresì quelle previste dall'art. 18, comma 2 dello stesso decreto, nel rispetto del principio di concorrenza con lo Stato.

3. La Regione favorisce la gestione unitaria delle attività di promozione economica tra tutti i soggetti operanti nel settore, in attuazione di quanto previsto dall'art. 3 della legge 25 marzo 1997, n. 68 recante norme di riforma dell'I.C.E.

4. Per il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 3, la Regione istituisce un apposito soggetto dotato di autonomia amministrativa, organizzativa e contabile, al quale possono aderire tutti i soggetti pubblici interessati.

## Art. 48.

*Fondo unico regionale industria*

1. È istituito il Fondo unico regionale per le attività produttive industriali, nel quale confluiscono le risorse provenienti dallo Stato per l'industria ai sensi dell'art. 19, comma 5 del decreto legislativo n. 112/1998 e tutte le ulteriori risorse comunque destinate ad interventi di sostegno per l'industria.

2. Entro il 31 gennaio di ogni anno, la giunta regionale, sulla base del bilancio di previsione, definisce il riparto, tra le diverse tipologie di intervento, delle risorse finanziarie del fondo regionale nel quale confluiscono i fondi statali relativi alle materie delegate alla Regione ai sensi dell'art. 19, comma 6 del decreto legislativo n. 112/1998.

## TITOLO III

## TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE

*Capo I*

## TERRITORIO E URBANISTICA

## Art. 49.

*Funzioni e compiti riservati alla Regione*

1. Sono riservate alla Regione le funzioni relative alla identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio regionale, con riferimento ai valori ambientali e naturali, alla difesa del suolo e alla articolazione territoriale delle reti infrastrutturali e delle opere di competenza regionale.

2. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative individuate dalle leggi regionali 2 settembre 1974, n. 53, 18 agosto 1989, n. 26, 17 aprile 1991, n. 6, 10 aprile 1995, n. 28, 21 ottobre 1997, n. 31 e successive modificazioni e integrazioni.

3. Sono, in particolare, riservate alla Regione le funzioni concernenti la localizzazione nel territorio regionale, sentiti i comuni interessati, delle opere pubbliche di interesse di amministrazioni diverse dalle regioni e dagli enti locali.

*Capo II*

## EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

## Art. 50.

*Funzioni e compiti riservati alla Regione*

1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative in materia di edilizia residenziale pubblica, di cui all'art. 60 del decreto legislativo n. 112/1998, relative:

a) al concorso, d'intesa con i comuni, alla elaborazione di programmi di edilizia residenziale pubblica di interesse nazionale;

b) alla specificazione di criteri per favorire l'accesso al mercato delle locazioni dei nuclei familiari meno abbienti e degli interventi concernenti il sostegno finanziario al reddito;

c) alla determinazione, d'intesa con i comuni, del fabbisogno abitativo;

d) alla determinazione degli obiettivi di settore e delle tipologie di intervento, anche attraverso programmi complessi, tra cui quelli integrati, di recupero urbano e di riqualificazione urbana;

e) alla formazione dei piani e dei programmi di intervento;

f) alla determinazione delle modalità di incentivazione, anche finanziaria;

g) all'indicazione dei criteri per la ripartizione dei finanziamenti tra le varie categorie di operatori e per la scelta di questi ultimi;

h) alle determinazioni relative alla gestione dei flussi finanziari;

i) alla verifica dell'attuazione dei programmi e dell'utilizzo delle risorse finanziarie;

l) alla determinazione dei limiti di costo e dei requisiti oggettivi per la realizzazione degli interventi;

m) alla determinazione di limiti di reddito e dei requisiti soggettivi per l'accesso ai benefici;

n) alla promozione di iniziative di sperimentazione e ricerca;

o) ai criteri per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale destinati all'assistenza abitativa e alla fissazione dei relativi canoni;

p) alle modalità di utilizzo del sostegno finanziario al reddito per favorire l'accesso al mercato delle locazioni dei nuclei familiari meno abbienti;

q) all'ordinamento, alla istituzione, alla vigilanza e al controllo degli Istituti per l'edilizia residenziale pubblica (I.E.R.P.);

r) alle linee guida per la progettazione e realizzazione di alloggi di nuova costruzione e per gli interventi di recupero;

s) ai criteri per l'esercizio della vigilanza amministrativo-finanziaria sulle cooperative edilizie ammesse al godimento di contributi pubblici;

t) alla gestione ed attuazione degli interventi relativi alla realizzazione di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica, attraverso gli I.E.R.P.

#### Art. 51.

##### *Funzioni e compiti conferiti ai comuni*

1. Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative relative:

a) all'individuazione, ai fini della programmazione regionale, delle tipologie di intervento atte a soddisfare i fabbisogni rilevati;

b) all'individuazione degli operatori privati incaricati della realizzazione degli interventi localizzati nel proprio territorio;

c) alla concessione di contributi agli operatori incaricati della realizzazione degli interventi;

d) all'accertamento dei requisiti soggettivi per l'accesso ai finanziamenti di edilizia residenziale pubblica;

e) all'accertamento dei requisiti oggettivi degli interventi;

f) alla vigilanza sulla gestione amministrativo-finanziaria delle cooperative edilizie comunque fruente di contributi pubblici;

g) all'autorizzazione della cessione in proprietà del patrimonio edilizio realizzato dalle cooperative a proprietà indivisa;

h) all'autorizzazione della cessione o locazione anticipata degli alloggi di edilizia agevolata.

2. Sono attribuite ai comuni, nell'ambito della gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, le funzioni amministrative concernenti l'assegnazione degli alloggi, ed in particolare:

a) la formazione e gestione dei bandi di concorso;

b) la formazione ed approvazione delle graduatorie per l'assegnazione;

c) la promozione della mobilità degli assegnatari in ambito comunale;

d) la gestione delle riserve di alloggi, i provvedimenti di decadenza e di revoca e la comminazione di misure per l'occupazione e la detenzione degli alloggi senza titolo.

#### Capo III

##### FUNZIONI DI CARATTERE GENERALE IN MATERIA AMBIENTALE E PROTEZIONE DELLA FLORA E DELLA FAUNA

#### Art. 52.

##### *Funzioni e compiti riservati alla Regione*

1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative in materia di protezione della flora e della fauna, di cui agli articoli 70 e 73 del decreto legislativo n. 112/1998, ed in particolare, quelle relative:

a) alla specificazione di obiettivi ed iniziative conseguenti al recepimento, nel territorio regionale, di convenzioni internazionali e direttive comunitarie relative alla tutela dell'ambiente;

b) alla specificazione di valori limite, standards, obiettivi di qualità e sicurezza necessari per il raggiungimento di livelli adeguati di tutela ambientale sul territorio regionale;

c) alla promozione di programmi di informazione ed educazione ambientale in ambito regionale;

d) alla promozione di tecnologie pulite e di politiche di sviluppo sostenibile in ambito regionale;

e) all'adozione di misure d'emergenza ai fini di prevenzione del danno ambientale in ambito regionale;

f) alla determinazione delle priorità dell'azione ambientale attraverso specifici piani e programmi;

g) al coordinamento degli interventi ambientali attuati dagli enti locali;

h) alla promozione di intese, accordi di programma e convenzioni per l'attuazione di programmi regionali richiedenti iniziative coordinate con lo Stato ed altri enti pubblici o privati;

i) alla ripartizione delle risorse finanziarie tra i vari interventi e alla loro assegnazione agli enti realizzatori;

l) alle competenze esercitate dal Corpo forestale dello Stato, ad eccezione di quelle necessarie per l'esercizio delle funzioni di competenza statale.

#### Art. 53.

##### *Funzioni e compiti conferiti agli enti locali*

1. Sono delegate agli enti locali, individuati dal consiglio regionale in sede di approvazione dei programmi regionali di tutela ambientale, tenuto conto delle caratteristiche e delle azioni da svolgere e secondo il criterio di adeguatezza, le funzioni amministrative relative all'attuazione dei programmi medesimi.

#### Capo IV

##### VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

#### Art. 54.

##### *Funzioni e compiti riservati alla Regione*

1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative in materia di valutazione di impatto ambientale (v.i.a.), ivi comprese le categorie di opere, gli interventi e le attività individuate con atto di indirizzo e coordinamento ai sensi dell'art. 71, comma 2 del decreto legislativo n. 112/1998, che vengono esercitate, secondo le modalità stabilite dalla legge regionale 9 aprile 1998, n. 11.

#### Capo V

##### ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE

#### Art. 55.

##### *Funzioni e compiti riservati alla Regione*

1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative in materia di attività a rischio di incidente rilevante, di cui all'art. 72 del decreto legislativo n. 112/1998, relative alle attività industriali soggette agli obblighi di cui agli articoli 4 e 6 decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988 n. 175, ivi compresi i provvedimenti previsti dall'istruttoria tecnica, nonché le funzioni relative alla indivi-

duazione delle aree ad elevata concentrazione di attività industriali a rischio di incidente rilevante e alla assunzione delle misure di salvaguardia dell'ambiente e della popolazione e di risanamento ambientale.

2. La Regione attraverso specifiche normative stabilisce i raccordi tra i soggetti incaricati di svolgere le istruttorie, salvaguardando con il coinvolgimento degli enti locali interessati e dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (A.R.P.A.), la sicurezza del territorio e della popolazione.

#### Capo VI

##### AREE AD ELEVATO RISCHIO AMBIENTALE

#### Art. 56.

##### Funzioni e compiti riservati alla Regione

1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti le aree ad elevato rischio di crisi ambientale, di cui all'art. 74 del decreto legislativo n. 112/1998, in particolare la regione:

a) individua, sentiti gli enti locali territorialmente interessati, le aree caratterizzate da gravi alterazioni degli equilibri ecologici nei corpi idrici, nell'atmosfera e nel suolo, comportanti rischio per l'ambiente e la popolazione;

b) dichiara lo stato di elevata crisi ambientale;

c) predisporre ed approva i piani di risanamento, con la individuazione delle priorità di intervento.

#### Art. 57.

##### Funzioni e compiti conferiti agli enti locali

1. Sono delegate agli enti locali, individuati dal consiglio regionale in sede di approvazione dei programmi regionali di cui all'art. 56, comma 1, lettera c), tenuto conto delle caratteristiche e delle azioni da svolgere e secondo il criterio di adeguatezza le funzioni amministrative relative all'attuazione dei programmi medesimi.

#### Capo VII

##### AREE NATURALI PROTETTE

#### Art. 58.

##### Funzioni e compiti riservati alla Regione

1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative relative:

a) alla programmazione in generale e quella in materia di educazione ambientale;

b) all'istituzione e alla delimitazione con legge regionale delle aree naturali protette, nonché della loro promozione di carattere generale;

c) alla programmazione relativa ai finanziamenti a destinazione vincolata dello Stato e della Unione europea, ferme restando le competenze di esecuzione esercitate secondo la ripartizione delle attribuzioni risultante dalle norme vigenti e dalle disposizioni della presente legge;

d) all'individuazione del soggetto al quale affidare la gestione delle aree naturali protette di ambito interprovinciale, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 8 della legge regionale 3 marzo 1995, n. 9, nonché, nei casi previsti dalla stessa legge, all'approvazione degli atti adottati dal medesimo soggetto e all'esercizio dei poteri di vigilanza;

e) alle attività relative alla gestione delle aree naturali protette di livello interregionale, attraverso opportuni accordi e convenzioni, ivi compresi interventi di sistemazione, autorizzazione, vigilanza.

#### Art. 59.

##### Funzioni e compiti conferiti alle province

1. Sono trasferite alle province le funzioni amministrative relative alle aree naturali protette ricadenti nel territorio di una provincia, concernenti l'individuazione del soggetto al quale affidare la gestione delle aree medesime, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 8 della legge

regionale 3 marzo 1995, n. 9, d'intesa con gli enti locali interessati, nonché, nei casi previsti dalla stessa legge, l'approvazione degli atti adottati dal medesimo soggetto e all'esercizio dei poteri di vigilanza.

#### Art. 60.

##### Modificazioni della legge regionale n. 9/1995 relativa alla tutela dell'ambiente e alle aree naturali protette

1. All'art. 9, comma 2 della legge regionale 3 marzo 1995, n. 9, sono soppresses le parole «dai presidenti delle Amministrazioni provinciali».

2. All'art. 11, comma 2 della legge regionale n. 9/1995, le parole «giunta regionale e reso esecutivo con decreto del Presidente» sono sostituite dalla parola «provincia».

3. Agli articoli 12, comma 6, 13, comma 1, 14, comma 2 e 24 della legge regionale n. 9/1995, le parole «giunta regionale» sono sostituite con la parola «provincia».

4. Le modificazioni recate dai commi 1, 2 e 3 non si applicano alle aree naturali protette di ambito interprovinciale.

#### Capo VIII

##### INQUINAMENTO DELLE ACQUE

#### Art. 61.

##### Funzioni e compiti riservati alla Regione

1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative in materia di inquinamento delle acque, di cui all'art. 81 decreto legislativo n. 112/1998; relative:

a) alla programmazione, al coordinamento, all'indirizzo e al controllo sull'attività delle Autorità di ambito, come individuate dall'art. 12 della legge regionale 5 dicembre 1997, n. 43;

b) alla determinazione di criteri per la formazione e l'aggiornamento dei catasti degli scarichi e degli elenchi delle acque e delle sostanze pericolose;

c) all'emanazione di norme tecniche specifiche per la regolamentazione delle attività di smaltimento di liquami e fanghi;

d) alla definizione di criteri e metodologie per le attività di rilevamento delle caratteristiche, di campionamento, di misurazione, di analisi e di controllo qualitativo delle acque e degli scarichi;

e) alla predisposizione e all'adozione dei piani di risanamento delle acque, secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 43/1997;

f) ai criteri generali per la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco delle acque dolci superficiali;

g) ai criteri generali di monitoraggio sulla produzione, sull'impiego, sulla diffusione, sulla persistenza nell'ambiente e sull'effetto sulla salute umana delle sostanze ammesse alla produzione di preparati per lavare;

h) ai criteri per la individuazione delle aree di salvaguardia di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236;

i) ai criteri di monitoraggio sullo stato di eutrofizzazione delle acque interne.

#### Art. 62.

##### Funzioni e compiti conferiti alle province

1. Sono trasferite alle province, che le esercitano avvalendosi del supporto e della consulenza dell'A.R.P.A., come previsto dall'art. 3 della legge regionale 6 marzo 1998, n. 9, le funzioni amministrative in materia di inquinamento delle acque, ed in particolare quelle relative:

a) al controllo degli scarichi, anche nelle unità geologiche, e al rilascio delle relative autorizzazioni, salvo quelle nelle pubbliche fognature;

b) alla tutela idrica del sottosuolo;

c) all'individuazione delle aree di salvaguardia delle risorse idriche di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 236/1988;

d) alla tenuta e all'aggiornamento dell'elenco delle acque dolci superficiali;

e) al monitoraggio sulla produzione, sull'impiego, sulla diffusione, sulla persistenza nell'ambiente e sull'effetto sulla salute umana delle sostanze ammesse alla produzione di preparati per lavare;

f) al monitoraggio sullo stato di eutrofizzazione delle acque interne;

g) alla delimitazione delle zone non balneabili.

#### Capo IX

##### INQUINAMENTO ACUSTICO, ATMOSFERICO ED ELETTROMAGNETICO

#### Art. 63.

##### Funzioni e compiti riservati alla Regione

1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative in materia di rilevamento, disciplina e controllo delle emissioni atmosferiche e sonore relative:

a) alla formulazione dei piani di rilevamento, prevenzione, conservazione e risanamento del territorio, nel rispetto dei valori limite di qualità dell'aria;

b) alla fissazione dei valori di qualità dell'aria e delle emissioni degli impianti;

c) all'indirizzo e coordinamento nell'ambito dei piani di cui alla lettera a), dei sistemi di controllo e di rilevazione degli inquinamenti atmosferici, all'organizzazione dell'inventario regionale delle emissioni;

d) ai pareri, d'intesa con i Ministri dell'ambiente e della sanità, previsti dall'art. 17, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, limitatamente agli impianti di produzione di energia riservati alla competenza dello Stato, ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo n. 112/1998.

#### Art. 64.

##### Funzioni e compiti conferiti alle province

1. Sono trasferite alle province, che le esercitano avvalendosi del supporto e della consulenza dell'A.R.P.A., come previsto dall'art. 3 della legge regionale n. 9/1998, le funzioni amministrative concernenti il rilevamento, la disciplina ed il controllo delle emissioni atmosferiche e sonore, di cui all'art. 84 decreto legislativo n. 112/1998, e in particolare quelle relative:

a) alle autorizzazioni concernenti gli impianti che possono dar luogo ad emissioni inquinanti;

b) alla tenuta e all'aggiornamento degli inventari delle fonti di emissione;

c) alla rilevazione, al controllo e alla disciplina integrativa sul rispetto dei limiti massimi di accettabilità delle emissioni inquinanti prodotte da sorgenti fisse;

d) alla rilevazione, al controllo, alla disciplina e alla prevenzione delle emissioni sonore prodotte da sorgenti fisse;

e) al rilascio della abilitazione alla conduzione di impianti termici e alla istituzione dei relativi corsi di formazione.

#### Capo X

##### GESTIONE DEI RIFIUTI

#### Art. 65.

##### Funzioni e compiti riservati alla Regione

1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative di cui alle lettere a), b), c), f), g), h), i), l), m), n) e n-bis) dell'art. 19, comma 1 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

2. È, inoltre, riservata alla Regione la costituzione di un osservatorio regionale per lo studio ed il monitoraggio della produzione, dello smaltimento e recupero dei rifiuti, quale strumento di supporto e di ausilio per la elaborazione del piano regionale di gestione dei rifiuti.

#### Art. 66.

##### Funzioni e compiti conferiti alle province

1. Sono confermate in capo alle province le funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti, di cui all'art. 20 del decreto legislativo n. 22/1997.

2. Sono trasferite alle province le funzioni amministrative indicate nelle lettere d) ed e) del comma 1, dell'art. 19 del decreto legislativo n. 22/1997, che le esercitano con le modalità fissate, rispettivamente, dagli articoli 27 e 28 del medesimo decreto.

#### Capo XI

##### RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO

#### Art. 67.

##### Funzioni e compiti riservati alla Regione

1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative relative:

a) alla difesa e consolidamento dei versanti, delle aree instabili nonché alla difesa degli abitati e delle infrastrutture contro i movimenti franosi, le valanghe ed altri fenomeni di dissesto;

b) ai piani e programmi di intervento nei bacini idrografici di rilievo nazionale, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 ed all'adeguamento dei piani territoriali regionali;

c) ai piani e programmi di intervento per la tutela ambientale, di cui alla legge 28 agosto 1989, n. 305;

d) all'aggiornamento e alla modifica del piano regolatore generale degli acquedotti e alla formulazione dei pareri in materia di programmazione nazionale generale o di settore, della destinazione delle risorse idriche;

e) alla nomina dei regolatori per il riparto delle disponibilità idriche di intesa con le regioni interessate, qualora il corso d'acqua riguardi il territorio di più regioni.

#### Art. 68.

##### Funzioni e compiti conferiti alle province

1. Sono trasferite alle province le funzioni amministrative in materia di difesa del suolo, tutela e valorizzazione delle risorse idriche, di cui agli articoli 86 e 89 decreto legislativo n. 112/1998, e in particolare quelle relative:

a) ai compiti di polizia idraulica, anche con riguardo all'applicazione del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, nonché a quelli di pronto intervento, di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 e al regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669, ivi compresi l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori dell'area demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire, anche indirettamente, sul regime dei corsi d'acqua;

b) agli sbarramenti di ritenuta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, che non superino i quindici metri d'altezza e non determinino un invaso superiore a un milione di metri cubi;

c) alla ricarica artificiale delle acque sotterranee di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 132 e alla legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni ed integrazioni;

d) agli approvvigionamenti idrici di emergenza, all'esercizio dei poteri sostitutivi in caso di inerzia degli enti locali subprovinciali e all'adozione dei piani di intervento per il risanamento ed il miglioramento della qualità delle acque di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 236/1988;

e) al rilascio delle concessioni per le piccole derivazioni di acque pubbliche, nonché di quelle relative alle grandi derivazioni che sono esercitate, in attesa dell'entrata in vigore del piano di bacino, sulla base di intese tra le province interessate e la regione;

f) alla disciplina relativa alla ricerca, all'estrazione ed alla utilizzazione delle acque sotterranee, ivi compresa la tutela idrica del sottosuolo;

g) alla progettazione, alla realizzazione e alla gestione delle opere idrauliche di qualsiasi natura, sulla base di programmi annuali predisposti d'intesa con la regione;

h) alle concessioni di estrazione di materiale litoide dai corsi d'acqua funzionali alla regimazione idraulica;

i) alle concessioni di spiagge lacuali e di superfici e pertinenze dei laghi;

l) alle concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali, anche ai sensi dell'art. 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 36;

m) alla nomina di regolatori per il riparto delle disponibilità idriche qualora tra più utenti debba farsi luogo delle disponibilità idriche di un corso d'acqua sulla base di singoli diritti e concessioni, ai sensi dell'art. 43, comma 3 del regio decreto n. 1775/1933.

2. Le funzioni di cui alle lettere e) ed f) del comma 1, sono esercitate dalle province al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 29, comma 3 e nei limiti di cui all'art. 89, commi 2 e 3 del decreto legislativo n. 112/1998.

3. Le province, nell'esercizio delle funzioni di cui alle lettere a) e g) del comma 1, nei comprensori di bonifica individuati ai sensi della legge regionale 25 gennaio 1990, n. 4, si avvalgono, di norma, salvo motivate ragioni, dei consorzi di bonifica o delle comunità montane, laddove i consorzi di bonifica non siano stati costituiti.

## Capo XII

### OPERE PUBBLICHE

#### Art. 69.

##### *Funzioni e compiti riservati alla Regione*

1. È riservata alla Regione la programmazione delle opere pubbliche non espressamente mantenute allo Stato ai sensi dell'art. 93, comma 1, lettere c), d), e) e f) del decreto legislativo n. 112/1998.

2. Sono, inoltre, riservate alla Regione le funzioni amministrative relative:

a) all'individuazione delle zone sismiche e alla formazione ed aggiornamento dell'elenco relativo;

b) alla valutazione tecnico-amministrativa e all'attività consultiva relativa ai progetti di opere pubbliche di competenza regionale;

c) alla programmazione e al finanziamento delle opere di ripristino conseguenti ad eventi bellici o a calamità naturali.

#### Art. 70.

##### *Funzioni e compiti conferiti alle province*

1. Sono attribuite alle province le funzioni amministrative in materia di opere pubbliche relative:

a) all'autorizzazione alla costruzione di elettrodotti con tensione normale sino a 150 kV;

b) alla valutazione tecnico-amministrativa e all'attività consultiva relative a progetti di opere pubbliche di competenza provinciale.

#### Art. 71.

##### *Funzioni e compiti conferiti ai comuni*

1. Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative relative al ripristino degli edifici privati danneggiati da eventi bellici.

#### Art. 72.

##### *Funzioni e compiti conferiti agli enti locali*

1. Sono delegate agli enti locali, da individuarsi secondo il criterio di adeguatezza, in ragione delle caratteristiche degli interventi da realizzare, le funzioni in materia di opere pubbliche relative:

a) all'edilizia di culto;

b) alla progettazione, esecuzione e manutenzione straordinaria degli immobili destinati a ospitare uffici dell'amministrazione dello Stato;

c) alla esecuzione delle opere di ripristino in seguito ad eventi bellici o a calamità naturali.

2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), gli enti locali delegati, ove gli interventi non riguardino opere di proprietà degli stessi esercitano le funzioni istruttorie e di controllo, assegnando il contributo previsto alla diretta gestione del soggetto

pubblico o privato titolare del bene; possono inoltre, previa convenzione con il soggetto pubblico o privato titolare del bene, fungere direttamente da stazione appaltante.

## Capo XIII

### VIABILITÀ

#### Art. 73.

##### *Funzioni e compiti riservati alla Regione*

1. Sono riservate alla Regione le funzioni di programmazione e coordinamento della rete viaria regionale e la disciplina delle relative modalità e criteri di progettazione, costruzione e manutenzione; la Regione provvede agli interventi di carattere interregionale mediante accordi di programma con le regioni interessate. È altresì, riservata alla Regione, d'intesa con le province interessate, la classificazione e declassificazione delle strade regionali e provinciali, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

#### Art. 74.

##### *Funzioni e compiti conferiti alle province*

1. Sono trasferite alle province le funzioni di progettazione, costruzione, gestione e manutenzione delle strade regionali e provinciali, ivi compresi gli interventi di nuova costruzione e miglioramento, nonché i compiti di vigilanza. Le province svolgono le funzioni di propria competenza nel rispetto delle modalità e dei criteri fissati dalla legge regionale 16 dicembre 1997, n. 46.

## Capo XIV

### TRASPORTI

#### Art. 75.

##### *Funzioni e compiti riservati alla Regione*

1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative conferite dall'art. 105, commi 2 e 4 del decreto legislativo n. 112/1998, con esclusione del rilascio delle autorizzazioni di cui alla lettera a), comma 2 dello stesso art. 105, già delegate alle province dall'art. 18 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37, in materia di trasporto pubblico locale.

#### Art. 76.

##### *Funzioni e compiti conferiti alle province*

1. Le province, oltre alle funzioni già delegate dalla legge regionale n. 37/1998, esercitano le funzioni loro attribuite dall'art. 105, comma 3 del decreto legislativo n. 112/1998.

## Capo XV

### PROTEZIONE CIVILE

#### Art. 77.

##### *Funzioni e compiti riservati alla Regione*

1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative attribuite dall'art. 108, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 112/1998, relative:

a) alla predisposizione dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi;

b) all'attuazione di interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) della legge 24 febbraio 1992, n. 225, avvalendosi anche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

c) agli indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali di emergenza in caso di eventi calamitosi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) della legge n. 225/1992;

d) all'attuazione degli interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi;

e) alla dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, ivi compresa la individuazione dei territori danneggiati e delle provvidenze di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185;

f) agli interventi per l'organizzazione e l'utilizzo del volontariato.

2. Per gli interventi di cui al comma 1, lettera f) è istituita presso il dipartimento della protezione civile, la Consulta regionale di coordinamento delle associazioni di volontariato che operano nel campo della protezione civile ed ambientale iscritte al Registro regionale di cui alla legge regionale 25 maggio 1994, n. 15 e dei gruppi comunali di protezione civile, con compiti di raccordo tra le associazioni e i gruppi stessi e di consulenza nei confronti della giunta regionale, per la programmazione e per la ripartizione dei fondi per il volontariato di protezione civile.

3. La giunta regionale con proprio atto individua le competenze e le modalità di funzionamento della Consulta.

#### Art. 78.

##### *Funzioni e compiti conferiti alle province*

1. Le province esercitano le funzioni loro attribuite dall'art. 108, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 112/1998.

#### Art. 79.

##### *Funzioni e compiti conferiti ai comuni*

1. I comuni esercitano le funzioni loro attribuite dall'art. 108, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 112/1998.

### TITOLO IV

## SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

#### Capo I

##### TUTELA DELLA SALUTE

#### Art. 80.

##### *Funzioni concernenti le materie della salute umana e della sanità veterinaria*

1. La Regione esercita le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alle materie della salute umana e della sanità veterinaria, così come indicati dall'art. 113 del decreto legislativo n. 112/1998, non riservati allo Stato.

2. Sono riservate, in particolare, alla Regione le funzioni ed i compiti amministrativi relativi:

a) all'approvazione dei piani e programmi non aventi rilievo e applicazione nazionale;

b) all'adozione dei provvedimenti puntuali per l'erogazione delle prestazioni;

c) alla verifica della conformità rispetto alla normativa nazionale e comunitaria di attività, strutture, impianti, laboratori, officine di produzione, apparecchi, modalità di lavorazione, sostanze e prodotti, ai fini del controllo preventivo, salvo quanto previsto dall'art. 115, comma 3 del decreto legislativo n. 112/1998, nonché, alla vigilanza successiva, ivi compresa la verifica della applicazione della buona pratica di laboratorio;

d) alle verifiche di conformità sull'applicazione dei provvedimenti di cui all'art. 119, comma 1, lettera d) del decreto legislativo n. 112/1998;

e) all'adozione dei provvedimenti d'urgenza in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica qualora l'emergenza abbia una dimensione sovracomunale;

f) alla pubblicità sanitaria di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 175, ad esclusione delle funzioni previste dagli articoli 7 e 9 stessa legge, riservate allo Stato e ferme restando le competenze del sindaco di cui agli articoli 2, comma 1, e 6 della stessa legge;

g) all'attività assistenziale degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e alle attività degli istituti zooprofilattici sperimentali, ivi comprese quelle di vigilanza amministrativa, di controllo, di indirizzo e di verifica e quelle relative alla disciplina delle modalità gestionali, organizzative e di funzionamento;

h) alla vigilanza ed al controllo sugli enti pubblici e privati che operano a livello infraregionale, nonché le funzioni già di competenza delle regioni sulle attività di servizio rese dalle articolazioni periferiche degli enti nazionali;

i) alla vigilanza sui fondi integrativi sanitari di cui all'art. 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, istituiti e gestiti a livello regionale o infraregionale;

l) al riconoscimento del servizio sanitario prestato all'estero ai fini della partecipazione a concorsi indetti a livello regionale e infraregionale, ed ai fini dell'accesso alle convenzioni con le ASL per l'assistenza generica e specialistica di cui alla legge 10 luglio 1960, n. 735, e all'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

3. La Regione esercita, inoltre, le funzioni ed i compiti amministrativi delegati ai sensi dell'art. 114, comma 2 del decreto legislativo n. 112/1998, concernenti i prodotti cosmetici.

#### Art. 81.

##### *Avvalimento S.S.R.*

1. La Regione, per lo svolgimento di particolari attività di carattere istruttorio o esecutivo può avvalersi degli uffici e delle strutture del servizio sanitario regionale.

#### Capo II

##### SERVIZI SOCIALI

#### Art. 82.

##### *Funzioni e compiti relativi alla materia servizi sociali*

1. Le funzioni ed i compiti concernenti la materia servizi sociali comprendono le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia, così come definite dall'art. 128, comma 2 del decreto legislativo n. 112/1998.

#### Art. 83.

##### *Ripartizione delle funzioni e dei compiti in materia di servizi sociali*

1. Le funzioni amministrative concernenti i servizi sociali, di cui all'art. 132, comma 1 del decreto legislativo n. 112/1998, sono individuate e ripartite tra la Regione e gli enti locali, ai sensi della legge regionale 23 gennaio 1997, n. 3.

2. Le funzioni amministrative concernenti la promozione e il coordinamento operativo dei soggetti e delle strutture che agiscono nell'ambito dei servizi sociali, di cui all'art. 132, comma 2 del decreto legislativo n. 112/1998, sono ripartite tra la Regione e gli enti locali ai sensi delle leggi regionali 2 novembre 1993, n. 12 e 25 maggio 1994, n. 15.

#### Art. 84.

##### *Funzioni e compiti riservati alla Regione in materia di invalidi civili*

1. Sono riservate alla Regione le funzioni e i compiti amministrativi relativi:

a) alla determinazione, per tutto il territorio regionale, di eventuali benefici aggiuntivi di cui all'art. 130, comma 2 del decreto legislativo n. 112/1998;

b) alla definizione dei criteri generali per le procedure di rilascio della concessione di nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili, e per i raccordi con la fase dell'accertamento sanitario

disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698 emanato in attuazione della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

c) alla definizione dei criteri di semplificazione del procedimento ai fini dell'ammissibilità dell'accertamento sanitario dell'invalità civile anche nell'ambito di procedimenti, diversi da quelli le cui funzioni sono attribuite ai comuni, per l'accesso a prestazioni e benefici riservati alle persone disabili.

#### Art. 85.

##### *Funzioni conferite ai comuni in materia di invalidi civili*

1. Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative relative alla concessione di nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili, dall'art. 130, comma 2 del decreto legislativo n. 112/1998.

#### Art. 86.

##### *Funzioni conferite alle aziende sanitarie in materia di invalidi civili*

1. Gli accertamenti sanitari dell'invalità civile, della cecità e del sordomutismo, nonché dell'handicap derivante dall'invalità ai sensi dell'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in conformità al principio di separazione del procedimento di accertamento sanitario dal procedimento per la concessione delle provvidenze economiche di cui all'art. 11 della legge n. 537/1993, sono svolti dalle aziende sanitarie di cui al decreto legislativo n. 502/1992, tramite le commissioni sanitarie operanti presso di esse, composte come previsto dalla legge 15 ottobre 1990, n. 295 e come integrate ai sensi dell'art. 4 della legge n. 104/1992.

#### Art. 87.

##### *Fondo regionale per l'assistenza sociale*

1. Le risorse provenienti dal Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'art. 133 del decreto legislativo n. 112/1998 ed assegnate alla Regione concorrono a formare il Fondo regionale per l'assistenza sociale di cui alla legge regionale 23 gennaio 1997, n. 3.

#### Art. 88.

##### *Modifica e integrazione della legge regionale n. 3/1997, relativa al riordino funzioni socio-assistenziali*

1. Il comma 1, dell'art. 34 della legge regionale n. 3/1997 è sostituito dai seguenti:

«1. Il piano sociale regionale è lo strumento di governo del sistema dei servizi e delle attività sociali mediante il quale la Regione definisce gli indirizzi, gli obiettivi, le priorità sociali, gli ambiti territoriali ottimali per la programmazione e la gestione degli interventi sociali ed i criteri per la relativa attuazione.

1/bis. Gli ambiti territoriali ottimali di cui al comma 1, sono definiti secondo la procedura partecipativa prevista dall'art. 13 della legge regionale 14 ottobre 1998, n. 34».

2. all'art. 35, comma 1 della legge regionale n. 3/1997 le parole «con le modalità di cui all'art. 28», sono sostituite dalle seguenti «anche in forma associata negli ambiti territoriali ottimali definiti dal piano sociale regionale».

3. I numeri I) e II), della lettera b), del comma 1, dell'art. 46 della legge regionale n. 3/1997, sono sostituiti dalle seguenti lettere:

a) il 60 per cento fra tutti i comuni in proporzione alla popolazione residente;

b) il 20 per cento al fine di incentivare le forme di gestione associativa fra i comuni dell'ambito territoriale;

c) il 15 per cento per il funzionamento di progetti di innovazione sociale previsti dal piano sociale regionale;

d) il 5 per cento per iniziative dirette della Regione».

### Capo III

#### ISTRUZIONE SCOLASTICA

#### Art. 89.

##### *Programmazione e gestione amministrativa del servizio scolastico*

1. La programmazione e la gestione del servizio scolastico ricomprendono l'insieme delle funzioni e dei compiti volti a consentire la concreta e la continua erogazione dei servizi di istruzione, come definiti dall'art. 136 del decreto legislativo n. 112/1998.

#### Art. 90.

##### *Funzioni riservate alla Regione*

1. Sono riservate alla Regione le funzioni e i compiti amministrativi relativi:

a) alla programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale;

b) alla programmazione della rete scolastica nell'ambito del piano regionale, nei limiti delle disponibilità umane e finanziarie e sulla base dei piani provinciali, assicurando il coordinamento con la programmazione di cui alla lettera a);

c) alla suddivisione, sulla base anche delle proposte degli enti locali interessati, del territorio regionale in ambiti funzionali al miglioramento della offerta formativa;

d) alla determinazione del calendario scolastico;

e) ai contributi alle scuole non statali;

f) alle iniziative e alle attività di promozione relative all'ambito delle funzioni di cui alle precedenti lettere;

g) alla formulazione del parere al Ministro della pubblica istruzione sui piani annuali e pluriennali di sviluppo delle scuole di ogni ordine e grado.

#### Art. 91.

##### *Riordino delle funzioni*

1. La Regione provvede al riordino delle funzioni conferite in materia di programmazione e gestione del servizio scolastico.

#### Art. 92.

##### *Funzioni e compiti conferiti alle province*

1. Le province esercitano le funzioni e i compiti loro attribuiti dall'art. 139, comma 1 del decreto legislativo n. 112/1998.

#### Art. 93.

##### *Funzioni e compiti conferiti ai comuni*

1. I comuni esercitano le funzioni e i compiti loro attribuiti dall'art. 139, comma 1 del decreto legislativo n. 112/1998, nonché, in collaborazione con le comunità montane e le province, quelli di cui al comma 2 dello stesso articolo, anche d'intesa con le istituzioni scolastiche.

### Capo IV

#### FORMAZIONE PROFESSIONALE

#### Art. 94.

##### *Funzioni e compiti concernenti la materia formazione professionale*

1. Le funzioni e i compiti relativi alla materia formazione professionale concernono le attività indicate dall'art. 141 del decreto legislativo n. 112/1998.

## Art. 95.

*Funzioni e compiti riservati alla Regione*

1. Sono riservate alla Regione le funzioni e i compiti amministrativi relativi:

a) alla programmazione pluriennale ed annuale della formazione professionale, compresa quella del personale del servizio sanitario nazionale, dell'orientamento professionale e della promozione educativa ed educazione permanente;

b) agli adempimenti, avvalendosi anche delle province, connessi all'attività di alta formazione di interesse interregionale o che richiedano una gestione unitaria a livello regionale;

c) agli adempimenti connessi ai rapporti con l'Unione europea e alla attuazione e controllo della realizzazione dei programmi comunitari, con particolare riferimento al monitoraggio, al controllo di gestione, alla valutazione dell'efficacia, agli adempimenti finalizzati ai saldi contabili, ai certificati di esecuzione e alla rendicontazione e ad ogni altro adempimento ad essi connesso;

d) alla programmazione, in raccordo con le province, delle iniziative volte a realizzare l'integrazione tra i sistemi educativi-formativi e quello produttivo;

e) all'osservazione di mercato del lavoro e delle professioni per il miglioramento delle politiche del lavoro e all'indicazione alle province sulle tendenze del mercato del lavoro e dei relativi fabbisogni formativi;

f) alla formazione professionale e all'aggiornamento del personale della Regione e degli enti, agenzie e istituti regionali;

g) alla formazione professionale del personale del servizio sanitario, che richiede una gestione unitaria a livello regionale.

## Art. 96.

*Funzioni e compiti conferiti alle province*

1. Sono trasferite alle province le funzioni in materia di formazione, orientamento professionale ed educazione permanente, ivi comprese quelle di cui all'art. 144, comma 1 del decreto legislativo n. 112/1998.

2. Sono trasferite alle province le funzioni amministrative già delegate dall'art. 5, comma 1 della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Le province organizzano ed attuano i servizi di orientamento professionale, collocati all'interno dei centri per l'impiego di cui all'art. 4, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, in forma integrata agli altri servizi per le politiche del lavoro ed in raccordo con gli altri enti locali.

## Art. 97.

*Modificazioni della legge regionale n. 69/1981, relativa al sistema formativo regionale*

1. La rubrica dell'art. 5, della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69, è modificata come segue: «Trasferimento delle funzioni amministrative.» Al comma 1 dello stesso articolo la parola «delegate» è sostituita dalla parola: «trasferite».

## Capo V

## BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

## Art. 98.

*Funzioni e compiti concernenti la materia beni e attività culturali*

1. Le funzioni ed i compiti relativi alla materia beni e attività culturali comprendono le attività di tutela, gestione, valorizzazione e promozione dei beni culturali, dei beni ambientali, nonché le attività culturali ad essi connessi, così come definiti dall'articolo 148, comma 1 del decreto legislativo n. 112/1998.

## Art. 99.

*Tutela e conservazione dei beni culturali*

1. La Regione e gli enti locali concorrono, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, alla attività di conservazione dei beni culturali, intesa come attività diretta a riconoscere, conservare e proteggere i beni culturali ed ambientali.

2. Ferme restando le funzioni amministrative esercitate dalla Regione in ordine alla tutela dei beni bibliografici di cui agli articoli 7 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3 e all'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la Regione coopera con lo Stato alla definizione delle metodologie comuni da seguire nelle attività di catalogazione dei beni culturali, anche al fine di garantire l'integrazione in rete delle banche dati regionali e la raccolta e la elaborazione dei dati a livello nazionale, ai sensi dell'art. 149, comma 4, lettera e) del decreto legislativo n. 112/1998.

3. La Regione, le province ed i comuni possono formulare proposte ai fini di:

a) apposizione di vincolo diretto o indiretto di interesse storico o artistico e vigilanza su beni vincolati;

b) espropriazione di beni mobili e immobili di interesse storico o artistico.

4. La Regione, le province ed i comuni possono esercitare, ove lo Stato rinunci, il diritto di prelazione di cui all'art. 31 della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

## Art. 100.

*Gestione dei beni culturali*

1. Le province e i comuni provvedono alla gestione dei musei e degli altri beni culturali trasferita ai sensi dell'art. 150, comma 1 del decreto legislativo n. 112/1998 e a tal fine esercitano le attività concernenti:

a) l'organizzazione, il funzionamento, la disciplina del personale; i servizi aggiuntivi; le riproduzioni e le concessioni d'uso dei beni;

b) la manutenzione, la sicurezza, l'integrità dei beni, lo sviluppo delle raccolte museali;

c) la fruizione pubblica dei beni, concorrendo al perseguimento delle finalità di valorizzazione di cui all'art. 152, comma 3 del decreto legislativo n. 112/1998.

2. La Regione detta con legge le norme generali sull'organizzazione, funzionamento e sostegno dei musei e degli altri beni culturali la cui gestione sia trasferita ai sensi del comma 1.

## Art. 101.

*Valorizzazione dei beni culturali*

1. La Regione e gli enti locali curano, anche mediante forme di cooperazione strutturali e funzionali, anche con lo Stato, la valorizzazione dei beni culturali e ambientali, ponendo in essere, a tal fine, ogni attività diretta a migliorarne le condizioni di conoscenza e conservazione e ad incrementarne la fruizione ai sensi dell'art. 152, comma 1 del decreto legislativo n. 112/1998.

## Art. 102.

*Promozione delle attività culturali*

1. La Regione e gli enti locali provvedono, ciascuno nel proprio ambito, alla promozione delle attività rivolte a formare e diffondere le espressioni della cultura e dell'arte, ponendo in essere, a tal fine, ogni iniziativa diretta a suscitare lo sviluppo e la diffusione ed a sostenerle, ai sensi dell'art. 153, comma 1 del decreto legislativo n. 112/1998.

## Art. 103.

*Commissione regionale per i beni e le attività culturali*

1. La giunta regionale promuove la costituzione della Commissione regionale per i beni e le attività culturali, composta secondo quanto previsto dall'art. 154 del decreto legislativo n. 112/1998, per l'espletamento delle funzioni e dei compiti indicati nell'art. 155 dello stesso decreto legislativo.

2. La giunta regionale approva il regolamento per il funzionamento della Commissione regionale per i beni e le attività culturali.

3. La Commissione regionale per i beni e le attività culturali è costituita con decreto del presidente della giunta regionale.

4. La Commissione regionale per i beni e le attività culturali costituisce strumento di cooperazione strutturale e funzionale tra lo Stato, la Regione e gli enti locali per la valorizzazione dei beni culturali e ambientali e per la promozione delle attività culturali.

#### Capo VI

#### SPETTACOLO

#### Art. 104.

#### *Funzioni e compiti della Regione e degli enti locali*

1. La Regione e gli enti locali promuovono, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, azioni coordinate di intervento nel settore dello spettacolo al fine di incrementare le attività teatrali, musicali, di danza, cinematografiche e audiovisive, valorizzandone la qualità e la progettualità, anche al fine di un migliore equilibrio delle presenze, dei soggetti e delle attività teatrali sull'intero territorio regionale.

2. La Regione provvede alla programmazione degli interventi diretti alla promozione dello sviluppo, della qualificazione e della produzione delle attività di cui al comma 1.

#### Capo VII

#### S P O R T

#### Art. 105.

#### *Funzioni e compiti riservati alla Regione*

1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative relative:

a) alla programmazione degli impianti sportivi, attraverso il programma pluriennale delle opere pubbliche ed il piano attuativo annuale e di intervento di settore;

b) alla programmazione delle iniziative di promozione sportiva e motorio-ricreativa e delle manifestazioni sportive, così come disciplinata dalla legge regionale 4 luglio 1997, n. 21;

c) alla tutela della salute dei cittadini nell'esercizio della pratica sportiva e motorio-ricreativa;

d) alla tutela della salute dei cittadini ed alla regolamentazione dei Centri di attività motoria (C.A.M.) di cui al titolo IV della legge regionale n. 21/1997 e al regolamento regionale 29 maggio 1998, n. 16.

#### Art. 106.

#### *Funzioni conferite alle province*

1. Sono trasferite alle province le funzioni relative alla concessione dei contributi di cui all'art. 6, comma 3, lettere a), b) e d) della legge regionale n. 21/1997.

#### Art. 107.

#### *Funzioni conferite ai comuni*

1. I comuni esercitano le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni necessarie all'apertura e all'esercizio dei C.A.M.

## TITOLO V POLIZIA AMMINISTRATIVA REGIONALE E LOCALE E REGIME AUTORIZZATORIO

### Capo I

#### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLIZIA AMMINISTRATIVA REGIONALE E LOCALE E REGIME AUTORIZZATORIO

#### Art. 108.

#### *Funzioni concernenti la polizia amministrativa*

1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla polizia amministrativa regionale e locale sono quelli relativi alle misure di cui all'art. 159, comma 1 del decreto legislativo n. 112/1998.

2. La Regione e gli enti locali, nelle materie di cui alla presente legge, esercitano tutte le funzioni ed i compiti di polizia amministrativa non riservati allo Stato, ivi compresi l'accertamento delle violazioni e la irrogazione delle sanzioni amministrative ai sensi della legge regionale 30 maggio 1983, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Alla Regione è riservato, ai sensi dell'art. 162, comma 1 del decreto legislativo n. 112/1998, il rilascio dell'autorizzazione per l'espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori su strade ordinarie di interesse di più province, nell'ambito della medesima circoscrizione regionale, di cui all'art. 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

4. I comuni esercitano, in particolare, le funzioni ed i compiti ad essi trasferiti ai sensi dell'art. 163, comma 2 del decreto legislativo n. 112/1998.

5. Le province esercitano, in particolare, le funzioni ed i compiti ad esse trasferite ai sensi dell'art. 163, comma 3 del decreto legislativo n. 112/1998.

6. La Regione e gli enti locali disciplinano, rispettivamente con legge e con regolamento, il servizio di polizia amministrativa, in conformità ai principi di cui al titolo V della Costituzione ed a quelli stabiliti dalle leggi dello Stato nelle materie ad esso riservate.

### TITOLO VI

#### CONFERIMENTO DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN AGRICOLTURA E FORESTE, CACCIA E PESCA, RIDETERMINAZIONE DEI TERRITORI MONTANI AI SENSI DELLA LEGGE 8 GIUGNO 1990, N. 142.

### Capo I

#### AMBITO DI APPLICAZIONE

#### Art. 109.

#### *Ambito di applicazione*

1. Le disposizioni contenute nel presente titolo costituiscono integrazione di quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge regionale n. 10/1998 con specifico riferimento alle materie dell'agricoltura, delle foreste ed economia montana, della caccia e pesca e danno attuazione all'art. 28, commi 2 e 3 della legge n. 142/1990, in materia di delimitazione dei territori montani.

### Capo II

#### AGRICOLTURA

#### Art. 110.

#### *Funzioni e compiti conferiti alle comunità montane*

1. Sono trasferiti alle comunità montane, i compiti e le funzioni amministrative relative:

a) al riconoscimento del diritto ai benefici fiscali a favore dei coltivatori diretti previsti dalla legge 6 agosto 1954, n. 604 per la formazione della piccola proprietà contadina;

- b) al riconoscimento delle agevolazioni fiscali per gli imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi della legge 21 febbraio 1977, n. 36;
- c) all'attestazione all'Ufficio del registro del mantenimento dei benefici fiscali a favore degli imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi della legge n. 36/1977;
- d) alla gestione degli impianti irrigui già in carico all'Agenzia regionale umbra per lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura (A.R.U.S.I.A.), ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 26 ottobre 1994, n. 35, compresa l'emissione dei ruoli per il pagamento dell'acqua da parte dell'utenza, ai sensi dell'art. 12, comma 4 della legge regionale 25 gennaio 1990, n. 4;
- e) alle attività istruttorie relative agli interventi mirati alla ripresa delle attività produttive a seguito delle calamità naturali previste dall'art. 3 della legge 14 febbraio 1992, n. 185;
- f) alle attività connesse al servizio a favore degli utenti motori agricoli, con esclusione dei compiti previsti dall'art. 18 del decreto ministeriale 6 agosto 1963;
- g) alle rilevazioni statistiche già attribuite alle regioni dal decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977;
- h) all'autorizzazione all'acquisto di presidi sanitari appartenenti alla I e II classe, disciplinate dall'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, dall'art. 11, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11 e dall'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977;
- i) agli accertamenti finalizzati all'attribuzione dei benefici previsti dall'art. 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, come integrato dall'art. 7 della legge 16 ottobre 1975, n. 493, con esclusione del riparto dei fondi, delle convenzioni con gli istituti di credito e dei rendiconti complessivi da presentare al Ministero per le politiche agricole ed al Ministero del tesoro, che rimangono di competenza della giunta regionale;
- l) al rilascio del parere della licenza relativa all'attività sementiera ai sensi della legge 20 aprile 1976, n. 195;
- m) al rilascio del parere per l'abbattimento di piante di olivi ai sensi del decreto luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475;
- n) al controllo delle aziende che praticano metodi di produzione biologica previsto dalla legge regionale 28 agosto 1995, n. 39;
- o) all'autorizzazione per attività vivaistica e vendita di semi e piante ai sensi della legge 18 giugno 1931, n. 987;
- p) all'abilitazione all'esercizio delle attività di operatore agrituristico di cui alla legge regionale 14 agosto 1997, n. 28, e successive modificazioni ed integrazioni, dandone comunicazione alla Regione ai fini dell'aggiornamento dell'elenco ivi previsto;
- q) all'individuazione degli elementi per la definitiva assegnazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate ai sensi della legge 4 agosto 1978, n. 440 e della legge regionale 29 maggio 1980, n. 59;
- r) al rilascio delle certificazioni agli imprenditori agricoli a titolo principale, ai sensi delle leggi 28 gennaio 1977, n. 10 e n. 36/1977, nonché della legge 9 maggio 1975, n. 153;
- s) alle vertenze su patti e contratti agrari ai sensi degli articoli 16, 17, 31, 46 e 50 della legge 3 maggio 1982, n. 203;
- t) alla richiesta dei pareri per la realizzazione di elettrodotti ai sensi dell'art. 3, comma 6 della legge regionale 11 agosto 1983, n. 31, ad eccezione di quelli che interessano i territori di più di una comunità montana che rimangono in capo alla Regione;
- u) ai pareri relativi alle estinzioni anticipate, alle restrizioni ipotecarie ed accolti di operazioni creditizie agrarie agevolate;
- v) al regime di aiuti per il ritiro dei seminativi dalla produzione di cui ai regolamenti C.E.E. numeri 1272/1988 e 2328/1991, esercitate in conformità a direttive regionali;
- z) alla raccolta e alla tenuta delle dichiarazioni vitivinicole e delle dichiarazioni delle giacenze vini e/o mosti;
- aa) agli accertamenti delle condizioni richieste agli impianti viticoli per l'iscrizione all'albo dei vigneti per la produzione dei vini D.O.C.;
- bb) agli accertamenti sugli impianti viticoli connessi alla estirpazione, reimpianti e nuovi impianti;

- cc) al rilascio del nulla-osta per accedere ai benefici per il potenziamento e lo sviluppo del patrimonio zootecnico previsti dall'art. 5, comma unico, lettera c) legge regionale 24 aprile 1979, n. 17;
- dd) alla concessione dei benefici di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b), c), d), e), h) ed i) della legge regionale 22 gennaio 1986, n. 6;
- ee) alle sanzioni amministrative previste dall'art. 13 della legge regionale n. 6/1986;
- ff) alla vigilanza di cui all'art. 31 del decreto ministeriale 13 gennaio 1994, n. 172, in materia di riproduzione animale;
- gg) all'attuazione del Regolamento C.E.E. n. 2066/1992 «Premio speciale ai produttori di carni bovine e per il mantenimento delle vacche nutrici», e del Regolamento C.E.E. n. 2069/1992 «Premi ai produttori di carni ovine e caprine»;
- hh) alle funzioni ed agli accertamenti in attuazione del Regolamento C.E.E. n. 2201/1996 del Consiglio del 28 ottobre 1996;
- ii) al prelievo di campioni su prodotti finiti presso le aziende locali di trasformazione di foraggi essiccati richiedenti i benefici comunitari di cui ai regolamenti U.E. n. 603/1995 del Consiglio del 21 febbraio 1995, n. 785/1995 della Commissione del 6 aprile 1995 e n. 1794/1997 della Commissione del 17 settembre 1997, sulla base di direttive della Regione cui è riservata l'intera funzione di organo di controllo definita in «unico referente a livello territoriale regionale» dei regolamenti sopra indicati.

## Art. 111.

*Conferimento di funzioni e compiti ai comuni*

1. Nei territori di Foligno, Perugia e Terni le funzioni amministrative di cui all'art. 110 sono trasferite ai rispettivi comuni che possono affidarle, in tutto o in parte, ad una delle comunità montane limitrofe.
2. Le funzioni amministrative, di cui all'art. 110, sono trasferite ai comuni di Torgiano, Bastia, Attigliano, Giove, Penna in Teverina, Porano e San Gemini.

*Capo III*

## FORESTE ED ECONOMIA MONTANA

## Art. 112.

*Funzioni riservate alla Regione*

1. Nel quadro di quanto disposto dall'art. 4 della legge regionale n. 10/1998, sono riservate alla Regione le funzioni di programmazione generale e di determinazione degli obiettivi degli indirizzi operativi relativi al settore foreste ed economia montana.
2. Il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, approva il piano forestale regionale (P.F.R.), che costituisce quadro di riferimento per i piani pluriennali di opere ed interventi e per l'attuazione dei regolamenti comunitari inerenti il settore forestale.
3. Il P.F.R. ha durata decennale e rimane comunque in vigore fino all'approvazione del nuovo P.F.R.
4. Il P.F.R. è attuato con i programmi annuali di cui alla legge regionale 16 dicembre 1983, n. 47.
5. Sono di competenza della giunta regionale:
  - a) la formazione e l'aggiornamento del sistema formativo forestale;
  - b) il coordinamento dell'attività di prevenzione e lotta agli incendi boschivi, in base agli indirizzi contenuti nei programmi di cui all'art. 77, comma 1, lettera a) e l'approvazione del piano annuale degli interventi ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 4 agosto 1987, n. 37;
  - c) l'attuazione dei regolamenti comunitari inerenti il settore forestale.
6. La Regione, per la gestione delle attività connesse al vivaismo pubblico del vivaio forestale regionale, può istituire ai sensi dell'art. 16, comma 2 dello Statuto regionale, un'azienda, anche in forma di società di capitali a prevalente partecipazione pubblica, alla quale possono aderire i comuni e gli enti montani interessati, nonché i soggetti imprenditoriali privati.

7. La giunta regionale è delegata agli adempimenti connessi alla costituzione dell'azienda.

**Art. 113.**

*Modifiche alle leggi regionali numeri 23/1979, 47/1983 e 37/1987, relative alla gestione del patrimonio agro-forestale regionale, agli interventi per il recupero, la valorizzazione e lo sviluppo socio-economico dei territori collinari e montani alla prevenzione e repressione degli incendi boschivi.*

1. Il quinto comma, dell'art. 6 della legge regionale 14 maggio 1979, n. 23 è sostituito dal seguente:

«I piani economici e le loro revisioni sono predisposti dalle comunità montane ed approvati dalla giunta regionale».

2. Il secondo comma, dell'art. 4 della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 47 è sostituito dal seguente:

«Il programma è approvato dalla giunta regionale entro il 30 settembre di ogni anno».

3. Il testo dell'art. 4 della legge regionale 4 agosto 1987, n. 37 è sostituito dal seguente:

«1. Entro il 30 novembre di ogni anno la giunta regionale approva, per l'anno successivo, il programma annuale per la prevenzione e la difesa dagli incendi boschivi, in attuazione della previsione del piano forestale regionale».

**Art. 114.**

*Funzioni e compiti conferiti alle comunità montane*

1. Sono trasferite alle comunità montane:

a) le funzioni amministrative già delegate alle medesime con leggi regionali 18 marzo 1980, n. 19 e 8 giugno 1981, n. 32 concernenti le prescrizioni di massima e di polizia forestale;

b) le funzioni amministrative di cui agli articoli 15 e 18 della legge regionale 18 novembre 1987, n. 49 e successive modificazioni ed integrazioni e quelle di cui all'art. 4 della legge regionale 27 giugno 1983, n. 21;

c) le funzioni amministrative di cui all'art. 9, commi 1 e 3, all'art. 12, commi 8 e 9, all'art. 16, comma 3, quando l'impianto non è eseguito direttamente dalla comunità montana, e all'art. 18, comma 1 della legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6.

2. Sono delegate alle comunità montane:

a) le funzioni amministrative di cui all'art. 6 della legge regionale 8 giugno 1981, n. 32;

b) le funzioni amministrative di cui all'art. 16, comma 2 della legge regionale 8 giugno 1984, n. 29;

c) gli interventi per lo spegnimento degli incendi boschivi. Le comunità montane possono a tal fine impiegare personale e mezzi nell'ambito dell'intero territorio regionale e, sulla base di intese promosse dalle regioni interessate, anche nel territorio delle regioni limitrofe. Nei territori dei comuni di Perugia, Terni e Foligno continuano ad operare le comunità montane nelle quali gli stessi sono ricompresi prima dell'entrata in vigore della presente legge;

d) la tenuta dell'elenco delle ditte tagliaboschi autorizzate ai sensi della legge regionale n. 32/1981.

**Art. 115.**

*Conferimento di funzioni e compiti ai comuni*

1. Nei territori di Foligno, Perugia e Terni, le funzioni amministrative trasferite o delegate alle comunità montane, rispettivamente dai commi 1 e 2, dell'art. 114, sono trasferite o delegate agli stessi comuni, con esclusione di quanto previsto dalla lettera c), comma 2 dell'art. 114.

2. Le funzioni amministrative trasferite o delegate alle comunità montane, rispettivamente dai commi 1 e 2 dell'art. 114, sono trasferite o delegate ai comuni di Torgiano, Bastia, Attigliano, Giove, Penna in Teverina, Porano e San Gemini.

**Capo IV**  
**CACCIA**

**Art. 116.**

*Funzioni e compiti riservati alla Regione*

1. Sono riservate alla Regione le funzioni di programmazione, di indirizzo e di coordinamento ai fini della pianificazione faunistico-venatoria, la promozione di studi, di ricerche e di interventi sull'ambiente e sulla fauna e la redazione del calendario venatorio.

**Art. 117.**

*Funzioni e compiti conferiti alle province*

1. Sono trasferite alle province le funzioni amministrative in materia di gestione faunistica e caccia, in particolare quelle relative:

a) all'adozione dei piani faunistico-venatori provinciali pluriennali e dei programmi annuali di intervento;

b) all'istituzione e alla gestione degli ambiti territoriali di interesse faunistico;

c) alla gestione degli ambiti territoriali di caccia, alla costituzione e nomina dei comitati di gestione, al controllo degli interventi tecnici dei comitati;

d) all'abilitazione all'esercizio dell'attività venatoria e alle autorizzazioni connesse alle diverse forme di caccia.

**Capo V**

**PESCA**

**Art. 118.**

*Funzioni e compiti riservati alla Regione*

1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative relative:

a) all'elaborazione e all'approvazione dei piani pluriennali per la conservazione e valorizzazione delle risorse ittiofaunistiche e degli ecosistemi acquatici;

b) alla ricerca e alla sperimentazione finalizzate all'acquisizione di elementi conoscitivi e al supporto della programmazione, con particolare riferimento all'elaborazione ed all'aggiornamento della carta ittica regionale.

**Art. 119.**

*Funzioni e compiti conferiti alle province*

1. Sono trasferite alle province le funzioni amministrative concernenti la gestione, la tutela e la conservazione del patrimonio ittico e la pesca nelle acque interne ed, in particolare, quelle relative:

a) all'elaborazione e all'approvazione dei programmi annuali degli interventi in materia ittiofaunistica, articolati per bacini idrografici;

b) all'istituzione degli ambiti di protezione, di frega, di tutela temporanea e di pesca regolamentata e ai relativi adempimenti;

c) ai ripopolamenti;

d) al rilascio delle licenze di pesca;

e) all'istituzione dei campi di gara per la pesca agonistica;

f) al rilascio delle concessioni per l'esercizio della pesca sportiva nei laghetti e specchi d'acqua artificiali.

**Capo VI**

**RIDELIMITAZIONE DEI TERRITORI MONTANI  
AI SENSI DELLA LEGGE 8 GIUGNO 1990, N. 142**

**Art. 120.**

*Ridelimitazione dei territori montani ai sensi della legge n. 142/1990*

1. In attuazione dell'art. 28, comma 2 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono esclusi dalle comunità montane i comuni di Perugia, Foligno e Terni, aventi ciascuno una popolazione complessiva superiore ai 40.000 abitanti.

2. I benefici e gli interventi speciali per la montagna, stabiliti dalla Comunità europea o dalle leggi statali e regionali, compresi quelli di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97, sono estesi ai territori montani dei comuni non ricompresi nelle zone omogenee delle comunità montane.

## TITOLO VII NORME FINALI E TRANSITORIE

### Art. 121.

#### *Funzioni già conferite alla Regione e agli enti locali ed esercizio effettivo funzioni conferite*

1. La Regione, i comuni, le province e gli altri enti locali continuano ad esercitare le funzioni e svolgono i compiti loro conferiti dalle leggi statali e regionali vigenti al momento della entrata in vigore del decreto legislativo n. 112/1998 nelle materie da questo disciplinate, salvo diversa espressa previsione del decreto legislativo medesimo e sempre che non risultino diversamente conferiti dalle norme della presente legge.

2. L'esercizio effettivo delle funzioni conferite agli enti locali, concernenti gli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive, ivi compresi gli incentivi, i contributi, le agevolazioni, le sovvenzioni e i benefici di qualsiasi genere, fatto salvo quanto previsto dall'art. 10 della legge regionale n. 34/1998, avviene dopo l'entrata in vigore della legge regionale di recepimento del decreto legislativo n. 123/1998 e comunque non oltre l'anno dalla data di entrata in vigore del predetto decreto.

3. La legge regionale di attuazione del decreto legislativo n. 123/1998 per quanto attiene i settori dell'industria, dell'artigianato e della cooperazione di produzione e lavoro, persegue gli obiettivi della unificazione degli interventi secondo i criteri di definizione dell'impresa adottati dall'Unione europea, della semplificazione, dello snellimento e dell'accelerazione delle procedure amministrative, prevedendo anche l'affidamento a soggetti terzi, in particolare per le procedure di tipologia automatica prevista dal decreto medesimo, della erogazione dei contributi a favore delle imprese.

4. Fino all'entrata in vigore della normativa di cui al comma 2, trovano applicazione in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 123/1998.

5. Le funzioni e i compiti amministrativi conferiti alla Regione dal decreto legislativo n. 112/1998 non espressamente trasferiti, attribuiti o delegati ai comuni, alle province, alle comunità montane ed alle autonomie funzionali, dalla presente legge, devono intendersi riservati alla Regione.

### Art. 122.

#### *Subentro convenzioni*

1. Le modalità di subentro della Regione alle amministrazioni statali nelle convenzioni, di cui agli articoli 15, comma 1 e 19, comma 12 del decreto legislativo n. 112/1998, sono deliberate dalla giunta regionale, che provvede agli eventuali adeguamenti affinché sia garantita la coerenza con l'organizzazione delle funzioni delegate o trasferite.

### Art. 123.

#### *Esito dell'intesa*

1. In tutti i casi in cui è previsto che gli enti locali esercitino una funzione o un compito d'intesa con la Regione, qualora l'intesa non venga raggiunta nel termine di sessanta giorni da quando la stessa è stata promossa, si provvede nei successivi trenta giorni con decreto del presidente della giunta regionale.

### Art. 124.

#### *Individuazione materie, livelli ottimali di esercizio delle funzioni conferite e potere sostitutivo*

1. Il Consiglio regionale, secondo la procedura prevista dall'art. 13, comma 1 della legge regionale n. 34/1998, individua con deliberazione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente

legge, quali funzioni vanno svolte in forma associata dai comuni di minore dimensione demografica e per ognuna di esse il livello ottimale di esercizio.

2. I comuni, fermo restando quanto disposto dall'art. 10 della legge regionale n. 34/1998, entro centottanta giorni dalla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione della deliberazione di cui al comma 1, esercitano le funzioni in forma associata, avendo individuato autonomamente i soggetti, le forme e le metodologie.

3. Decorso inutilmente il termine di cui sopra, la giunta regionale esercita, acquisito il parere del Consiglio delle autonomie locali, di cui all'art. 15, comma 8, lettera e) della legge regionale n. 34/1998, il potere sostitutivo previsto dall'art. 13, comma 3 della stessa legge.

### Art. 125.

#### *Riserva di approvazione di atti*

1. Le approvazioni degli atti previste dagli articoli 12, 13 e 14 della legge regionale n. 9/1995, restano di competenza della Regione, pur in presenza di effettivo esercizio delle funzioni trasferite ai sensi dell'art. 59, qualora agli atti stessi sia stato dato formale inizio secondo l'iter previsto dalla previgente normativa.

### Art. 126.

#### *Esercizio provvisorio e potere sostitutivo*

1. In attesa della legge regionale di riordino territoriale delle comunità montane, i comuni di cui agli articoli 111, comma 2, e 115, comma 2, esercitano le funzioni amministrative previste, rispettivamente, dagli articoli 110 e 114, commi 1 e 2, affidandole ad una delle comunità montane limitrofe.

2. Qualora i comuni di cui al comma 1, non procedano all'affidamento delle funzioni ivi previste ad una delle comunità montane limitrofe, la giunta regionale, previa diffida a provvedere entro un termine non superiore ai novanta giorni, procede in via sostitutiva, sentito il Consiglio delle autonomie locali, ai sensi dell'art. 15, comma 8, lettera e) della legge regionale n. 34/1998.

### Art. 127.

#### *Rinnovo degli organi delle comunità montane*

1. Si procede al rinnovo degli organi delle comunità montane così come ridefinite dall'art. 120, alla scadenza naturale degli attuali Consigli delle stesse.

### Art. 128.

#### *Riordino e semplificazione delle norme di settore*

1. La Regione, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, provvede al riordino delle normative di settore.

### Art. 129;

#### *Abrogazione di norme*

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) il terzo comma, dell'art. 5 della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69;
- b) il comma 3, dell'art. 1 della legge regionale 28 agosto 1995, n. 40;
- c) l'art. 16, della legge regionale 8 giugno 1996, n. 20.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 69, comma 2, dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 2 marzo 1999

BRACALENTE

99R0321

## REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 11 dicembre 1998, n. 55.

## Autorecupero del patrimonio immobiliare.

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 36 del 30 dicembre 1998)*

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Oggetto*

1. La Regione, le province, i comuni, gli istituti autonomi per le case popolari (IACP), le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAR), gli altri enti pubblici territoriali e non, nell'ambito dei piani di recupero previsti dall'art. 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modifiche, individuano immobili, destinati a finalità diverse da quelle di edilizia residenziale pubblica, di loro proprietà o di proprietà di altri enti pubblici o di privati da acquisire, rimasti inutilizzati e/o in evidente stato di degrado, con priorità per gli immobili ubicati nei centri storici, al fine di recuperarli in concorso con cooperative di autorecupero e/o autocostruzione.

2. Gli enti e gli istituti di cui al comma 1, acquisiscono, ai fini della presente legge, gli immobili di proprietà di altri enti pubblici o di privati con fondi diversi da quelli di cui all'art. 7.

## Art. 2.

*Avviso pubblico*

1. Gli enti e gli istituti di cui all'art. 1, emanano un avviso pubblico per l'assegnazione degli immobili da recuperare.

2. L'avviso pubblico di cui al comma 1, indica:

a) gli immobili soggetti al recupero, con relativa ubicazione e descrizione;

b) un progetto preliminare ed il computo di massima delle opere da eseguire;

c) i tempi per la conclusione dei lavori di recupero;

d) lo schema di convenzione con la descrizione delle opere da realizzarsi a carico dell'ente proprietario e quelle da realizzarsi a carico delle cooperative di autorecupero e/o di autocostruzione, nell'ambito di quanto stabilito all'art. 3;

e) i requisiti che le cooperative di autorecupero e/o autocostruzione devono possedere per la partecipazione alla gara di assegnazione degli immobili da recuperare, fermo restando quanto stabilito all'art. 4;

f) i criteri per la scelta della cooperativa, fermo restando quanto stabilito all'art. 5;

g) il regime giuridico cui soggiace il contratto di locazione con i soci assegnatari, nell'ambito di quanto stabilito all'art. 3.

## Art. 3.

*Rapporto tra proprietario e cooperativa: convenzione*

1. I rapporti tra ente proprietario dell'immobile e cooperativa di autorecupero e/o autocostruzione sono regolati da convenzione il cui schema tipo è approvato dalla giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Sono in ogni caso di competenza dell'ente proprietario i lavori inerenti alle parti comuni e strutturali dell'edificio ed in particolare a quelli concernenti le fondazioni, le coperture, gli interventi di consolidamento e rifacimento dei solai ed il rifacimento delle facciate, agli atti per l'eventuale cambio di destinazione d'uso degli immobili.

3. Sono di competenza delle cooperative di autorecupero e/o autocostruzione tutte le opere interne agli alloggi ed in particolare quelle concernenti le pavimentazioni, le tramezzature, i rivestimenti, gli intonaci, le tinteggiature, i serramenti interni ed esterni nonché gli impianti tecnologici a norma e tutte le altre opere non relative alle parti comuni e strutturali degli edifici.

4. La cooperativa è direttamente responsabile della esecuzione a regola d'arte dei lavori di recupero di sua competenza, con particolare riferimento ai materiali e alle modalità di messa in opera di cui alla tariffa regionale dei prezzi per lavori edili riportata nel *Bollettino ufficiale della Regione Lazio*.

5. Gli oneri anticipati dai soci inquilini della cooperativa per realizzare i lavori sono scomputati dai canoni da versare per un periodo proporzionale all'investimento realizzato.

6. Lo schema tipo di convenzione definisce, in conformità alle norme vigenti, il contratto di locazione da applicare.

## Art. 4.

*Requisiti delle cooperative*

1. Le cooperative di autorecupero e/o autocostruzione devono possedere i seguenti requisiti:

a) essere formate da soci, di numero superiore a quello delle unità immobiliari da assegnare, con reddito non superiore al limite previsto per l'accesso all'edilizia agevolata e che non siano proprietari di altro immobile nella regione di residenza o assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica;

b) essere iscritte, alla data di scadenza dell'avviso pubblico, alla Camera di commercio come cooperative con finalità specifiche di autorecupero e/o autocostruzione;

c) essere iscritte, alla data di scadenza dell'avviso pubblico, all'albo delle cooperative di cui alla legge 31 gennaio 1992, n. 59;

d) prevedere, nell'atto costitutivo, l'autorecupero e/o l'autocostruzione come finalità esclusiva e, nello statuto, i criteri per la formulazione delle graduatorie di assegnazione delle unità immobiliari ai singoli soci.

## Art. 5.

*Preferenza*

1. I criteri per la scelta della cooperativa a cui assegnare l'immobile da recuperare devono tenere conto, in caso di parità di valutazione, della utilizzazione di materiali a tecnologia biocompatibile.

## Art. 6.

*Graduatoria della cooperativa e assegnazione*

1. La cooperativa a cui è assegnato l'immobile da recuperare, entro sessanta giorni successivi alla stipula della convenzione, predispone la propria graduatoria secondo i criteri contenuti nello statuto e la comunica all'ente proprietario.

2. Al termine dei lavori gli enti proprietari assegnano le unità immobiliari ai soci della cooperativa secondo la graduatoria di cui al comma 1, previo controllo dei requisiti di cui all'art. 4, comma 1, lettera a)

## Art. 7.

*Contributo regionale*

1. La regione, nell'ambito dei fondi per i programmi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge n. 457/1978 e alla legge 17 febbraio 1992, n. 179, definisce la quota dello stanziamento da destinare alla promozione ed al sostegno della presente legge.

## Art. 8.

*Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 11 dicembre 1998

**BADALONI**

*Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 4 dicembre 1998.*

99R0397

## LEGGE REGIONALE 11 dicembre 1998, n. 56.

**Modifica ed integrazione dell'art. 1, comma 1, della legge regionale 4 dicembre 1989, n. 70.**

*(Pubblicata nel suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 36 del 30 dicembre 1998)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

1. Il comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 4 dicembre 1989, n. 70, è sostituito dal seguente:

«1. Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 113 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono attribuiti in proprietà, ai rispettivi comuni competenti per territorio, i complessi immobiliari ex O.N.P.I. (Opera nazionale pensionati d'Italia), ex E.N.A.O.L.I (Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani), ex E.N.L.R.P. (Ente nazionale lavoratori rimpatriati e profughi), ex A.N.M.I.L. (Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro) ed ex E.N.A.L (Ente nazionale assistenza lavoratori), per le prestazioni di servizi assistenziali nell'interesse della collettività regionale, nonché per documentate finalità ricreative, previa richiesta dei comuni interessati e con espresso vincolo di destinazione».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 11 dicembre 1998

**BADALONI**

*Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 4 dicembre 1998.*

99R0398

## LEGGE REGIONALE 21 dicembre 1998, n. 57.

**Variazione al bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1998.**

*(Pubblicata nel suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 35, del 23 dicembre 1998)*

*(Omissis).*

99R0399

## REGIONE MOLISE

## LEGGE REGIONALE 12 aprile 1999 n. 12.

**Disciplina del trattamento di missione del personale regionale.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 7 del 16 aprile 1999)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

ed ha annotato quanto segue:

«Con l'occasione si segnala che erroneamente l'art. 21, lettere a), b) e parzialmente c), abroga articoli già espressamente abrogati dall'art. 47 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 7».

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Oggetto*

1. La presente legge, in attuazione dell'art. 20 della legge 26 luglio 1978, n. 417, disciplina il trattamento di missione e di trasferimento spettante al personale di ruolo e non di ruolo della Regione Molise.

2. Le norme della presente legge si applicano anche nei confronti del personale degli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione Molise, compresi gli Istituti autonomi per le case popolari.

## Art. 2.

*Missione*

1. Viene considerato in missione il dipendente che svolge attività lavorativa in via temporanea fuori dall'ordinaria sede di servizio, in località distanti non meno di dieci chilometri da quest'ultima.

2. Per sede di servizio, si intende il comune in cui ha sede l'ufficio dove di fatto il dipendente presta servizio.

3. Si tiene conto, per quanto attiene alla distanza chilometrica, della ubicazione della casa municipale del comune sede di servizio.

## Art. 3.

*Autorizzazioni*

1. Le missioni del personale non dirigenziale sono preventivamente disposte dal dirigente immediatamente sovraordinato; quelle del personale dirigenziale sono preventivamente disposte dal Presidente della giunta regionale, dal Presidente del consiglio regionale e dall'Assessore secondo le rispettive competenze.

La competenza dei predetti amministratori passerà ai direttori generali ed equiparati non appena sarà operante l'atto di riorganizzazione dell'amministrazione regionale secondo i principi stabiliti dal decreto legislativo 23 febbraio 1993, n. 29 come recepito dalla legge regionale 8 aprile 1997, n. 7.

2. Le missioni da compiersi all'estero sono preventivamente autorizzate dal Presidente della giunta o dal Presidente del consiglio regionale per la rispettiva competenza, previa intesa, in quanto necessaria, con le autorità governative.

3. Con apposita tabella, sottoscritta dal dipendente recatosi in missione e convalidata dal dirigente immediatamente sovraordinato, sono dichiarati:

a) le località, l'inizio e il termine e le motivazioni della missione;

b) i mezzi di trasporto utilizzati, i pasti consumati, i pernottamenti in albergo e ogni altra fornitura o servizio ammissibile a rimborso a norma della presente legge.

4. Per il personale di altre amministrazioni che presta servizio in posizione di comando, distacco o di utilizzazione a qualunque titolo presso la Regione Molise, la missione è autorizzata, del pari, secondo le modalità di cui ai precedenti commi.

5. Per il personale regionale che presta servizio presso altre amministrazioni ed enti dipendenti dalla Regione Molise, le autorizzazioni sono rilasciate secondo la normativa prevista dai rispettivi ordinamenti.

6. Per recarsi in missione, il personale regionale può servirsi, con le modalità previste dalla presente legge:

a) di mezzi ferroviari ordinari, speciali ed anche a prenotazione obbligatoria;

b) di altri mezzi di linea di trasporto su gomma;

c) mezzi di trasporto marittimo;

d) di mezzi aerei;

e) di automezzi in dotazione alla Regione;

f) di automezzo proprio;

g) di mezzo noleggiato;

h) di mezzo gratuito.

## Art. 4.

*Trattamento economico di missione*

1. Il trattamento economico di missione comprende:

a) l'indennità di trasferta;

b) l'indennità supplementare;

c) il rimborso spese.

2. Al personale spetta l'indennità di trasferta relativa alla qualifica rivestita al momento in cui la missione stessa è effettuata.

Eventuali variazioni di qualifica, disposte con efficacia retroattiva, non sono rilevanti ai fini indicati dal presente comma.

3. Il personale inviato in missione al seguito e per collaborare con il personale appartenente a qualifica più elevata o facente parte di delegazione ufficiale della Regione, fruisce dei rimborsi e delle agevolazioni previste per il personale di grado più elevato, ferma restando la misura dell'indennità di trasferta spettante in base alla qualifica posseduta. La sussistenza delle condizioni per usufruire di tali agevolazioni deve risultare espressamente indicata nella preventiva autorizzazione alla missione.

## Art. 5.

*Indennità di trasferta*

1. Per ogni ventiquattro ore di assenza dalla sede di servizio per missione, ivi compreso il tempo occorrente per il viaggio, il personale regionale ha diritto all'indennità di trasferta (diaria) alle condizioni e modalità stabilite dal presente articolo.

2. In caso di missioni di durata superiore alle ventiquattro ore, per le ore residuali, al personale regionale compete un'indennità di trasferta pari ad un ventiquattresimo della diaria di cui al precedente comma 1.

3. Per le missioni di durata inferiore alle ventiquattro ore, l'indennità di trasferta spetta in misura pari ad un ventiquattresimo della diaria intera per ogni ora di missione.

4. In caso di missione di durata pari o superiore ad otto ore, l'indennità di trasferta viene ridotta del settanta per cento. Ai fini del computo delle otto ore, si sommano i periodi di effettiva durata della missione, ivi compreso il tempo occorrente per il viaggio, interessanti la stessa giornata, anche se effettuati in località diverse.

5. Ai fini dell'applicazione dei commi 1, 2, 3 e 4 le frazioni di ora non inferiore a trenta minuti sono arrotondate ad ora intera, le altre frazioni sono trascurate.

6. Le misure dell'indennità di trasferta (diaria) sono stabilite come segue:

a) personale appartenente alla qualifica dirigenziale, qualifica funzionale ottava, settima e sesta, L. 39.600;

b) rimanente personale, L. 28.800.

7. Le misure dell'indennità di trasferta sono automaticamente rideterminate, dal primo gennaio di ogni anno, in relazione alle disposizioni del decreto del Ministero del tesoro, previsto dall'art. 1, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513.

8. Sulle indennità di trasferta e su quelle risultanti dai successivi adeguamenti va operato l'arrotondamento per eccesso a L. 100.

9. L'indennità non è dovuta per le missioni compiute:

a) per periodi di tempo inferiore alle quattro ore, per il cui computo si sommano i periodi di effettiva durata, interessante la stessa giornata, ivi compreso il tempo occorrente per il viaggio, anche se effettuato in località diverse;

b) nelle località di abituale dimora, anche se distanti più di dieci chilometri dalla sede dove di fatto il dipendente presta servizio;

c) nell'ambito della circoscrizione o della zona in cui il servizio è reso normalmente come compito di istituto da parte del personale di vigilanza o di custodia;

d) nelle località distanti meno di dieci chilometri dalla sede dove di fatto il dipendente presta servizio.

10. L'indennità di trasferta è ridotta del trenta per cento oltre la quindicesima, quando il personale regionale è inviato in missione per più di quindici volte in un mese.

11. Per il personale esposto al rischio di grave disagio per ispezioni o collaudi presso cave ovvero in luoghi giudicati motivatamente pericolosi, l'indennità di missione, limitatamente alle giornate di trasferta nel corso delle quali si effettuano i sopralluoghi suddetti, è maggiorata del sessanta per cento, a norma della legge 13 luglio 1967, n. 565. La maggiorazione è attribuita previa motivata attestazione di chi ha disposto la missione circa la sussistenza delle particolari condizioni di rischio e grave disagio.

## Art. 6.

*Indennità di trasferta per missioni all'estero*

1. Per le missioni da effettuare fuori dal territorio nazionale, al personale spetta l'indennità di trasferta giornaliera stabilita, paese per paese, direttamente in valuta locale od in altra valuta, secondo quanto statuito con decreto del Ministero del tesoro per il personale statale.

2. Le qualifiche funzionali del personale regionale sono equiparate, ai fini del trattamento economico di missione all'estero, ai gruppi di qualifiche del personale civile dello stato secondo lo schema di cui all'allegata tabella «A».

3. Ai fini della determinazione dell'indennità di trasferta per missioni fuori dal territorio nazionale, si tiene conto dei criteri di cui all'art. 5 in quanto compatibile.

4. Al dipendente inviato in missione all'estero è data facoltà di scegliere tra il rimborso della spesa di albergo per il solo pernottamento, previa presentazione di regolare fattura della direzione alberghiera o dell'agenzia di viaggio fornitrice del servizio, ed il pagamento dell'indennità di trasferta. Qualora il dipendente opti per la prima soluzione, l'indennità di trasferta è ridotta di un terzo.

5. Se il dipendente fruisce gratuitamente del pernottamento, l'indennità di trasferta è ridotta di un terzo. Nel caso di fruizione gratuita del vitto, l'indennità viene ridotta della metà. Nel caso di fruizione gratuita del vitto e del pernottamento, l'indennità viene ridotta di due terzi.

6. Se il dipendente fa parte di delegazione della Regione in missione all'estero con l'onere di soggiorno (vitto e alloggio) a carico della Regione o di enti ed organismi, l'indennità di trasferta viene ridotta di due terzi. Tale condizione risulta dal provvedimento di autorizzazione.

#### Art. 7.

##### *Rimborso spese*

1. Al personale inviato in missione compete il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il viaggio, il vitto e l'alloggio secondo le disposizioni degli articoli 8, 10 e 11.

2. Allo stesso personale compete, altresì il rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate per l'uso del telefono, fax e telegrafo solo se l'uso stesso risulta effettuato per ragioni di ufficio, specificatamente dichiarate dal dipendente e convalidate dal dirigente che vista la tabella.

#### Art. 8.

##### *Rimborso delle spese di viaggio*

1. Al personale, inviato in missione, spetta il rimborso delle spese di viaggio compiute per missioni effettuate a mezzo ferrovia o con altri mezzi di linee di trasporto su gomma, nonché con mezzi di trasporto marittimo, nel limite del costo del biglietto di viaggio ed eventuali supplementi e prenotazioni, come segue:

- a) prima classe per il personale dirigente, per l'ottava e settima qualifica;
- b) seconda classe per il rimanente personale.

2. Al personale dirigente compete, altresì, il rimborso delle spese sostenute per l'uso del posto letto in compartimento singolo. Al personale appartenente all'ottava e settima qualifica funzionale spetta il rimborso delle spese sostenute per l'uso del posto letto in compartimento doppio. Al personale appartenente alle rimanenti qualifiche funzionali spetta il rimborso delle spese per l'uso della cuccetta.

3. In caso di missione continuativa nella medesima località per un periodo pari o superiore a 30 giorni, è consentito solo il rimborso del prezzo dell'abbonamento ferroviario o di altri servizi di linea, se più vantaggioso rispetto agli ordinari biglietti di viaggio.

4. Per il viaggio compiuto su mezzi aerei spetta il rimborso delle spese sostenute nel limite del costo del biglietto di viaggio autorizzato.

5. In caso di missione effettuata con l'uso di mezzi aerei, è dovuto il rimborso delle spese dell'assicurazione sulla vita per l'uso dei mezzi stessi, nel limite di un massimale ragguagliato allo stipendio annuo lordo, comprensivo dell'indennità integrativa speciale, dell'eventuale indennità di posizione e di ogni altra voce stipendiale pensionabile moltiplicato per il coefficiente dieci, nei soli casi di rischio di morte o di invalidità permanente.

6. Al personale munito di patente di guida può essere consentito, quando ciò risulta opportuno ed economicamente conveniente per l'amministrazione regionale, l'uso dell'automezzo in dotazione della Regione, fermo restando il rimborso delle spese sostenute per l'uso del predetto automezzo, unitamente alle spese effettivamente sostenute per pedaggio autostradale e per il ricovero dell'autovettura presso parcheggi ed autorimesse.

7. Sono rimborsabili le spese sostenute per l'utilizzo di mezzi di trasporto di linee urbani ed extraurbani strettamente necessari per raggiungere il luogo di missione.

8. Sono rimborsabili inoltre le spese sostenute per l'uso dell'automezzo noleggiato, qualora particolari circostanze di necessità hanno determinato l'uso di detto mezzo. Detto uso deve essere espressamente autorizzato in via preventiva, ovvero, in casi di urgenza, convalidato da chi ha disposto la missione.

9. Se il personale è autorizzato a trasportare al seguito materiale o attrezzature dell'amministrazione, sono rimborsabili le relative spese.

10. Tutte le spese rimborsabili ai sensi del presente articolo devono essere documentate da parte del personale inviato in missione.

11. I rimborsi previsti dal presente articolo, competono anche se il personale non acquista titolo all'indennità di trasferta.

#### Art. 9.

##### *Indennità supplementare*

1. Al personale inviato in missione spetta, in aggiunta al rimborso delle spese di viaggio di cui all'art. 8, l'indennità supplementare, nella misura stabilita come segue:

- a) per i viaggi compiuti con mezzi di linea ferroviaria, di trasporto su gomma o con mezzi di trasporto marittimo:
  - 1) indennità pari al dieci per cento del costo del biglietto di viaggio o tariffa intera;
  - b) per i viaggi compiuti a mezzo aereo:
    - 1) indennità pari al cinque per cento del costo del biglietto di viaggio a tariffa intera;
    - c) per i viaggi compiuti gratuitamente o con automezzo dell'amministrazione:
      - 1) indennità pari a L. 10 per chilometro di percorso.

2. L'indennità supplementare di cui al comma 1 non si applica su qualsiasi supplemento, ivi compreso quello per vagone letto, pagato in aggiunta al prezzo del biglietto di viaggio, ancorché ammesso a rimborso a norma di legge.

3. Per i percorsi o frazioni di percorso, non serviti da ferrovia o da mezzi di linea o da noleggio è corrisposta un'indennità pari a L. 207 a chilometro aumentata per i percorsi effettuati a piedi in zona priva di strada, a L. 310 a chilometro.

4. L'indennità supplementare di cui al presente articolo spetta per tutti i servizi resi fuori dell'ordinaria sede di servizio, anche se il personale inviato in missione non acquista titolo all'indennità di trasferta.

#### Art. 10.

##### *Uso del mezzo proprio e indennità chilometrica*

1. Il personale regionale può essere autorizzato all'uso della propria autovettura solo se specifiche e motivate esigenze di servizio lo rendono necessario o quando è verificata l'indisponibilità di automezzi di proprietà della Regione.

2. L'autorizzazione all'uso dell'autovettura propria è rilasciata, di volta in volta, contestualmente all'autorizzazione alla missione.

3. L'autorizzazione è concessa, previa dichiarazione del dipendente di sollevare l'amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità derivante dall'uso del mezzo proprio per danni a terzi o cose.

4. Nella stessa dichiarazione, il dipendente interessato dovrà indicare gli estremi della patente di guida, la targa e gli estremi dell'assicurazione obbligatoria relativa all'automezzo.

5. Restano ferme le disposizioni sulla copertura assicurativa in missione di cui all'art. 22 della legge regionale 14 dicembre 1990, n. 31.

6. Al personale cui sono assegnate funzioni ispettive, l'uso dell'autovettura propria può essere autorizzato, previa motivata richiesta dell'interessato, da chi dispone la missione, con atto a validità mensile e, comunque, condizionata alla verificata indisponibilità degli automezzi di proprietà della Regione.

7. Al personale autorizzato all'uso del mezzo proprio, spettano un'indennità chilometrica pari a un quinto del prezzo di un litro di benzina super dell'importo vigente al 1° gennaio ed al 1° luglio di ogni anno, corrispondente al prezzo praticato dalla Compagnia AGIP ed il rimborso delle spese eventualmente sostenute per il pedaggio autostradale e per il ricovero dell'autovettura presso parcheggi e autorimesse. In sede di liquidazione va operato l'arrotondamento alle dieci lire superiori.

8. Al fine della determinazione dell'indennità chilometrica di cui al comma 7, si considerano le distanze urbane disponibili presso l'Automobil Club d'Italia (ACI).

9. L'indennità chilometrica non spetta per i percorsi compiuti nella località sede di missione nonché per spostarsi da uno ad altro luogo di lavoro nell'ambito del centro urbano.

10. L'indennità ed il rimborso di cui al comma 7 competono anche se il dipendente non acquista titolo all'indennità di trasferta.

#### Art. 11.

##### *Rimborso delle spese di pernottamento e vitto*

1. Per incarichi di missione di durata superiore alle dodici ore al personale compete il rimborso delle spese, documentate mediante fattura o ricevuta fiscale sostenute per il pernottamento in albergo nei limiti previsti dal comma 8.

2. Per incarichi di missione di durata superiore alle dodici ore, compete, altresì, il rimborso della spesa per uno o due pasti giornalieri nei limiti previsti dalla normativa vigente per gli impiegati civili dello Stato.

Per incarichi di durata non inferiore a otto ore compete il rimborso di un solo pasto. Ai dirigenti spettano i predetti rimborsi nella misura in vigore per i dirigenti dello Stato, tenuto conto delle successive automatiche rideterminazioni. Per documentati motivi di salute che comportino particolari regimi di alimentazione può essere autorizzata la frammentazione della spesa massima consentita a fronte di più di uno o due pasti, consentendosi, in tali casi, la documentazione dei pasti effettivamente consumati anche a mezzo di scontrini fiscali.

3. Per prestazioni rese da personale inviato in missione per:

a) attività di protezione civile nelle situazioni di prima urgenza;

b) per l'opera di intervento svolto dalle squadre per lo spegnimento di incendi boschivi, è corrisposto un compenso forfettario giornaliero di lire trentamila nette in luogo dell'importo corrispondente al costo dei pasti, in caso di impossibilità a fruire dei pasti per mancanza di strutture e servizi di ristorazione.

4. Le spese per la consumazione dei pasti di cui al comma 2 sono ammesse al rimborso previa presentazione di fattura o ricevuta fiscale rilasciata da esercizio commerciale adibito all'attività di ristoro o attività alberghiera, completa delle generalità del dipendente, compilata a cura dell'emittente. In caso di documentazione di spesa ammessa da esercizio alberghiero deve constatare il numero giornaliero dei pasti e la spesa per ogni singolo pasto.

5. Ai fini di cui al comma 2, eccezionalmente, nei casi in cui, per esigenze di servizio il dipendente si trovi nell'impossibilità di recarsi presso un esercizio commerciale abilitato, è ammesso il rimborso della spesa per consumi di pasti in esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande che rilasciano esclusivamente scontrini fiscali o di cassa. Il rimborso sarà effettuato previa apposita dichiarazione, resa sotto la propria responsabilità, dello stesso dipendente in ordine alla sussistenza di dette condizioni, valutata dal dirigente che vista la tabella. È ammissibile, comunque, il solo rimborso della spesa sostenuta per consumazioni equipollenti ai pasti fruibili presso esercizi commerciali abilitati di cui al comma 4.

6. Al fine di cui ai commi 2, 3 e 4, è ammesso il rimborso di un solo documento fiscale per le missioni di durata da otto a dodici ore e di due documenti fiscali per missioni di durata superiore. È ammesso, altresì, il rimborso di un solo documento fiscale contenente esplicita indicazione dei due pasti, per missioni di durata superiore a dodici ore.

7. Nel caso di rimborso delle spese, indicate nei commi 1, 2, 3, 4 e 5, l'indennità di trasferta è ridotta al trenta per cento. Non è ammessa in ogni caso l'opzione per l'indennità di trasferta oraria o giornaliera in misura intera.

8. Ai dirigenti spetta il rimborso per il pernottamento in albergo di prima categoria (4 stelle). Al rimanente personale spetta il rimborso per il pernottamento in albergo e pensioni di categoria inferiore.

9. Non è ammesso il rimborso per pernottamenti in alberghi di lusso (5 stelle e 5 stelle lusso).

10. Quando non è possibile reperire alberghi della categoria spettante disponibili nella località di missione, il personale può avvalersi di alberghi in località viciniori con diritto al rimborso delle spese documentate sostenute per i necessari spostamenti.

11. Nei casi di missioni continuative nella medesima località di durata non inferiore a trenta giorni è consentito il rimborso delle spese sostenute per il pernottamento presso residenza turistico alberghiera, se ciò risulta economicamente più conveniente per l'amministrazione regionale, rispetto al costo medio della categoria alberghiera consentita nella medesima località.

12. La sussistenza delle condizioni di cui ai commi 10 e 11 è espressamente indicata con dichiarazione resa, sotto la propria responsabilità, dall'interessato e vistata dal dirigente.

13. Al fine di ottenere il rimborso delle spese di cui al presente articolo, i dipendenti sono tenuti a produrre ricevuta fiscale o fattura rilasciata a norma di legge. È consentito altresì il rimborso al dipendente di regolare fattura rilasciata da agenzia operativa nel settore, purché contenga la descrizione di tutte le prestazioni effettuate per conto del richiedente.

14. È consentito il rimborso per il pernottamento in albergo di qualunque categoria quando, in virtù di convenzione o di intese specifiche intervenute con la Regione, vengono applicate tariffe più basse o pari a quelle praticate dall'albergo di categoria spettante al dipendente in base alla qualifica ricoperta.

#### Art. 12.

##### *Rientro*

1. Il dipendente, espletato il servizio per cui è stata disposta la missione, è tenuto a cominciare il viaggio di ritorno con il primo mezzo utile, salvo che l'arrivo nella sede ordinaria di servizio superi, secondo gli orari ufficiali, la mezzanotte.

2. Il dipendente inviato in missione, anche per incarichi di lunga durata, è tenuto a rientrare giornalmente in sede, se la natura del servizio lo consente e la località di missione non dista più di centoventi minuti di viaggio con il mezzo più veloce, desumibile dagli orari ufficiali di servizio di linea.

#### Art. 13.

##### *Anticipazioni e liquidazioni*

1. Al personale inviato in missione deve essere corrisposta, su richiesta dell'interessato, l'anticipazione di una somma pari al settantacinque per cento del trattamento economico complessivo spettante per la missione, con esclusione dell'indennità di trasferta.

2. Al termine della missione, l'amministrazione regionale provvede alla liquidazione dell'intero trattamento economico complessivo, previa presentazione di apposita tabella, firmata dal dipendente, convalidata dal dirigente e corredata dalla relativa documentazione.

3. Il recupero degli anticipi economici è disposto anche tramite ritenuta sulle competenze stipendiali anche oltre il limite del quinto dello stipendio.

4. Al personale in servizio presso le strutture del Consiglio regionale l'anticipazione di cui al comma 1 è erogata dell'economista del Consiglio.

#### Art. 14.

##### *Lavoro straordinario*

1. Al personale non dirigente inviato in missione è dovuto il compenso per il lavoro straordinario, limitatamente alle prestazioni rese nella sede della missione in eccedenza al normale orario di servizio e con esclusione del tempo occorrente per il viaggio sia di andata che di ritorno e del tempo impiegato per la consumazione del pasto.

2. Le ore di lavoro straordinario compiute in missione concorrono, con quelle rese in sede, al raggiungimento dei limiti individuali stabiliti nei piani di struttura. Le ore stesse, prestate comunque nei limiti di cui innanzi, possono essere recuperate con il riposo compensativo, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di orario di servizio.

3. L'effettiva prestazione del lavoro straordinario reso dal personale in missione, deve essere attestata da apposita dichiarazione dell'interessato, controfirmata dal dirigente.

4. Le ore complessivamente impegnate in missione, ivi compreso il tempo occorrente per il viaggio sia di andata che di ritorno che non diano luogo a lavoro straordinario ai sensi del comma 1, concorrono

alla copertura dell'orario di servizio giornaliero. Le ore eventualmente eccedenti siffatto orario non danno luogo a recupero come riposo compensativo.

#### Art. 15.

##### *Trattamento economico per la partecipazione a corsi di formazione*

1. Al personale regionale che si reca fuori dall'ordinaria sede di servizio, per la partecipazione a corsi di formazione, riqualificazione, riconversione o aggiornamento professionale, compete il trattamento economico di missione secondo le modalità previste dalla presente legge, qualora debitamente documentata l'effettiva partecipazione.

#### Art. 16.

##### *Trattato economico di trasferimento*

1. Al personale regionale che, a seguito di trasferimento d'ufficio, fissa la propria dimora abituale nel comune ove è situata la nuova sede di servizio, qualora l'effettivo trasferimento sia avvenuto entro un triennio dalla data di decorrenza del provvedimento di trasferimento, spetta il relativo trattamento economico, comprendente i seguenti benefici:

- a) indennità prima sistemazione;
- b) rimborso delle spese.

2. Il personale, di cui al comma 1, che, per riconosciuta impossibilità di trovare alloggio nella nuova sede di servizio, trasferisce la famiglia, i mobili e le masserizie nei comuni vicini, è ammesso ugualmente a fruire dell'indennità dei rimborsi delle spese inerenti al trasferimento, quando la distanza dalla casa municipale del comune vicino alla nuova sede di servizio non superi i trenta chilometri.

3. Il trattamento economico non è dovuto in caso di trasferimento nell'ambito dello stesso comune e nel caso di trasferimento disposto su domanda dell'interessato.

#### Art. 17.

##### *Indennità di prima sistemazione e rimborso spese*

1. L'indennità di prima sistemazione compete nella misura forfetaria di L. 200.000, aumentata di un importo pari a tre mensilità dell'indennità integrativa speciale in godimento.

2. Tale indennità è ridotta di un terzo per il personale che, nella nuova sede di servizio, fruisca di alloggio gratuito.

3. Il rimborso delle spese comprende:

a) le spese di viaggio per l'uso dei mezzi pubblici di linea, sostenute dal dipendente trasferito per sé, per i familiari e conviventi a carico;

b) le spese sostenute per il trasloco nella misura stabilita per gli impiegati civili dello Stato.

4. Se il trasferimento è effettuato con autovettura di proprietà, compete un'indennità chilometrica pari ad un quinto del prezzo di un litro di benzina super, stabilito secondo le modalità previste dall'art. 10, comma 7.

#### Art. 18.

##### *Adeguamento dei benefici*

1. La misura dell'indennità e dei benefici previsti dalla presente legge sono automaticamente aggiornati sulla base delle determinazioni assunte con decreto del Ministro competente.

#### Art. 19.

##### *Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si farà fronte con appositi stanziamenti previsti nelle leggi di bilancio.

#### Art. 20.

##### *Norma finale*

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le norme sul trattamento di missione degli impiegati civili dello Stato.

2. Le norme della presente legge, ai sensi dell'art. 72 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, si applicano fino alla sottoscrizione del contratto collettivo di lavoro ridisciplinante la materia, fatti salvi gli istituti da questo non previsti.

#### Art. 21.

##### *Abrogazione delle norme*

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) legge regionale 31 agosto 1974, n. 11: abrogato art. 77;
- b) legge regionale 31 agosto 1974, n. 12: abrogato articolo unico, n. 14;
- c) legge regionale 8 maggio 1980, n. 12: interamente abrogato capo II del titolo V;
- d) legge regionale 29 aprile 1985, n. 13: abrogato art. 31;
- e) legge regionale 14 dicembre 1990, n. 31: abrogato art. 43;
- f) legge regionale 14 dicembre 1990, n. 32: abrogato art. 1, comma 1, n. 4.

#### Art. 22.

##### *Dichiarazione di urgenza*

1. La presente legge dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

#### TABELLA A

di cui all'art. 6, comma secondo:

a) gruppi previsti dal decreto ministeriale 24 maggio 1990

b) corrispondenti qualifiche funzionali della Regione Molise

gruppo 4	dirigenti
gruppo 5	8 qualifica funzionale
gruppo 5	7 qualifica funzionale
gruppo 6	6 qualifica funzionale
gruppo 7	5 qualifica funzionale
gruppo 8	4 qualifica funzionale
gruppo 9	3 qualifica funzionale
gruppo 10	2 qualifica funzionale.

Campobasso, 12 aprile 1999

VENEZIALE

99R0444

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999 n. 13.

**Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1994 dell'Ente Risorse Idriche del Molise (E.R.I.M.).**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 8 del 30 aprile 1999)

(Omissis).

99R0445

**LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999 n. 14.****Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1995 dell'Ente Risorse Idriche del Molise (E.R.I.M.).**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 8 del 30 aprile 1999)

(Omissis).

99R0446

**LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999 n. 15.****Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1996 dell'Ente Risorse Idriche del Molise (E.R.I.M.).**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 8 del 30 aprile 1999)

(Omissis).

99R0447

**LEGGE REGIONALE 26 aprile 1999 n. 16.****Istituzione del servizio per il trasporto di emergenza neonatale.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 8 del 30 aprile 1999)

**IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APROVATO

**IL COMMISSARIO DI GOVERNO**

HA APPOSTO IL VISTO

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 1.**

1. È istituito il servizio per il trasporto di emergenza neonatale (STEN) finalizzato ad assicurare:

- a) la migliore assistenza ad ogni neonato, nella struttura più idonea alle sue necessità;
- b) l'ottimale utilizzo delle risorse professionali, strumentali ed assistenziali di neonatologia con concentrazione dei neonati a rischio che necessitano di cure intensive nel centro di neonatologia dell'ospedale «A. Cardarelli» di Campobasso;
- c) un rapporto costo/benefici più favorevole nell'organizzazione assistenziale nell'ambito delle cure perinatali.

**Art. 2.**

1. Lo STEN è integrato nel sistema di emergenza territoriale (numero telefonico unico «118»).

**Art. 3.**

1. Lo STEN rappresenta la struttura di collegamento tra i punti nascita periferici ed il Centro di terapia intensiva neonatale (TIN) dell'ospedale di Campobasso e deve consentire: un rapido e sicuro trasporto dei neonati che necessitano di assistenza globalmente superiore a quella offerta dall'ospedale di nascita.

2. Il trasporto dovrà essere effettuato a cura del Centro di terapia intensiva neonatale di Campobasso che si attiverà su richiesta dei medici dell'ospedale di nascita.

**Art. 4.**

1. Lo STEN avrà il compito di effettuare:

- a) trasporti primari: trasporti dei neonati da punto di nascita al Centro TIN di Campobasso qualora non sia stato possibile effettuare il trasferimento materno-fetale (trasporto in utero);
- b) trasporti interterziari: trasporti di neonati ad altri centri (ad es. chirurgici, cardiocirurgici) non presenti nella sede del Centro TIN di Campobasso;
- c) trasporti diagnostici: trasporti di neonati effettuati presso il Centro TIN per l'esecuzione di indagini complesse non realizzabili in loco con ritorno presso l'ospedale di origine;
- d) back-trasport: trasporti di neonati dal centro TIN al punto nascita dopo la risoluzione della fase acuta della malattia.

**Art. 5.**

1. La giunta regionale istituirà apposita commissione regionale con il compito di:

- a) definire precisi standard operativi;
- b) redigere protocolli con precise indicazioni sulla patologia materna e neonatale che richiede il trasferimento della donna o del neonato presso altri centri;
- c) redigere protocolli e regolamenti operativi di coordinamento dell'attività di trasporto, di comunicazione e di raccolta dati;
- d) organizzare un programma di addestramento alla resuscitazione del neonato condotto dall'equipe del Centro TIN di Campobasso e rivolto a tutto il personale medico ed infermieristico anche non pediatrico coinvolto nell'evento parto negli ospedali periferici;
- e) prevedere un programma di adeguamento delle strutture neonatologiche di rianimazione primaria esistenti nei punti nascita degli ospedali della Regione.

2. La commissione regionale è composta da:

- n. 1 rappresentante dell'Osservatorio epidemiologico presso l'Assessorato alla sanità;
- n. 2 rappresentanti dello STEN;
- n. 1 rappresentante di ciascun ospedale trasferente.

**Art. 6.**

1. La copertura dei posti del personale medico sarà attuata prioritariamente ricorrendo all'istituto della mobilità interna utilizzando a domanda il personale medico provvisto di specializzazione in pediatria anche se operante attualmente in disciplina o area diversa dalla pediatria.

Anche i posti di infermiere saranno coperti prioritariamente utilizzando la mobilità regionale o interregionale di personale specializzato.

**Art. 7.**

1. Agli oneri derivanti dalla attuazione della presente legge si provvede con la quota del Fondo sanitario nazionale attribuita dalla Regione alla Azienda sanitaria locale «Centro Molise» per il finanziamento del sistema di emergenza territoriale.

**Art. 8.**

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 26 aprile 1999

VENEZIALE

99R0448

## REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 29 marzo 1999, n. 8.

**Disciplina delle attività di organizzazione ed intermediazione di viaggi e turismo.**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Basilicata* n. 20 del 30 marzo 1999)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Finalità*

La presente legge disciplina le attività delle agenzie di viaggio e turismo di cui all'art. 9 della legge 217 del 17 maggio 1983, nonché le attività turistiche e ricettive svolte dalle associazioni senza scopo di lucro, ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge 217/1983, in attuazione del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 111 e del decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 392.

Art. 2.

*Delega alle Province*

Fatte salve le attività esercitate direttamente dalla Regione, stabilite negli articoli successivi, sono delegate alle province le funzioni amministrative concernenti l'esercizio di attività delle agenzie di viaggio e turismo e le attività di organizzazione di viaggio delle associazioni senza scopo di lucro, nonché la vigilanza e il controllo, compresa l'applicazione delle sanzioni amministrative.

Art. 3

*Agenzie di viaggio e turismo*

1. Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano attività di consulenza, produzione, organizzazione turistica, prenotazione e vendita di biglietti di viaggi e soggiorni e/o di intermediazione nell'acquisto dei predetti servizi o anche di entrambe le attività. Tali attività possono essere effettuate da:

a) agenzie che producono e organizzano viaggi e soggiorni, per singole persone o per gruppi, senza vendita diretta al pubblico, ma che vendono il loro prodotto alle agenzie di cui alla successiva lettera b);

b) agenzie che svolgono attività di intermediazione mediante vendita diretta al pubblico di viaggi e soggiorni per singole persone o gruppi.

2. Le agenzie di viaggio e turismo, nell'esercizio delle loro attività stipulano contratti di viaggio ai sensi della Convenzione Internazionale relativa ai contratti di viaggio (CCV), ratificata e resa esecutiva con legge 27 dicembre 1977, n. 1084, nonché ai sensi della direttiva CEE del 13 giugno 1990, n. 314, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso», così come recepita dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111.

3. Le agenzie di viaggio e turismo possono convenzionare con i propri clienti la dislocazione di terminali remoti posti all'interno di strutture diverse da quelle autorizzate, per la prenotazione e la consegna di biglietti di viaggio. Tale attività viene supportata esclusivamente da sistemi e mezzi informatizzati ed automatizzati. Il servizio è espletato esclusivamente nei confronti dei soggetti convenzionati. L'attività è soggetta a comunicazione alla provincia competente per territorio entro il termine di trenta giorni dall'inizio della stessa.

4. La vendita dei servizi di agenzia, per corrispondenza o mediante strumenti telematici o promotori commerciali porta a porta, è subordinata alle norme del diritto di recesso da parte dell'acquirente.

5. La vendita di servizi di agenzia per corrispondenza o mediante strumenti telematici sul territorio regionale, dovrà essere chiaramente riconducibile all'agenzia autorizzata, anche attraverso idonei sistemi di identificazione.

Art. 4.

*Ulteriori attività delle agenzie di viaggio e turismo*

Le agenzie di viaggio e turismo, in possesso delle prescritte autorizzazioni, possono svolgere anche le seguenti attività:

a) l'organizzazione di escursioni individuali o collettive e giri di città con ogni mezzo di trasporto e con personale autorizzato e abilitato ai sensi delle norme vigenti;

b) l'informazione, la consulenza e l'assistenza ai propri clienti, nonché l'accoglienza degli stessi nei porti, aeroporti, stazioni di partenza e di arrivo di mezzi collettivi di trasporto;

c) la prenotazione dei servizi di ristoro e di strutture ricettive di cui all'art. 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, ovvero la vendita di buoni di credito per detti servizi emessi anche da altri operatori nazionali ed esteri;

d) l'attività di informazione e propaganda di iniziative turistiche;

e) l'inoltro, il ritiro ed il deposito dei bagagli per conto e nell'interesse dei propri clienti;

f) il noleggio di autovetture e/o di altri mezzi di trasporto;

g) le operazioni di emissione ai viaggiatori, in nome e per conto delle imprese di assicurazione, di polizze turistiche a garanzia di infortuni, di assistenza malattia, di furto e/o danni alle cose trasportate, ecc.;

h) la prenotazione e la vendita di biglietti per spettacoli, fiere e manifestazioni;

i) l'assistenza per il rilascio di passaporti e visti consolari;

l) il rilascio ed il pagamento di assegni turistici, di assegni circolari ed altri titoli di credito per i viaggiatori, di lettere di credito e cambio di valuta;

m) l'organizzazione di convegni e congressi;

n) la prenotazione o vendita di biglietti per conto delle imprese nazionali ed estere che esercitano trasporti ferroviari, automobilistici, marittimi ed aerei ed altri tipi di trasporto.

Art. 5.

*Autorizzazione all'apertura e all'esercizio delle agenzie di viaggio e turismo*

1. L'esercizio dell'attività delle agenzie di viaggio e turismo, è soggetto a preventiva autorizzazione rilasciata dalla provincia nel cui ambito territoriale ha sede l'agenzia.

2. La provincia rilascia l'autorizzazione all'apertura di agenzie di viaggi alla persona fisica richiedente o al legale rappresentante nel caso di società. Il titolare, entro novanta giorni dal rilascio dell'autorizzazione, è tenuto ad iniziare l'attività, pena la decadenza dell'autorizzazione stessa.

3. Il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo, a persone fisiche o società non appartenenti a Stati membri della Comunità europea, è subordinato al nulla osta ai sensi dell'art. 58 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

4. L'esercizio delle attività di cui alla presente legge, da parte di cittadini o società appartenenti a Stati membri della CEE, fatta salva l'applicazione del decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 392, avviene alle stesse condizioni previste per i cittadini italiani.

5. L'apertura di succursali o filiali di agenzie principali, comprese le succursali o filiali di agenzie principali aventi sede in altra Regione italiana o Stato della Unione europea (U.E.), deve essere comunicata alla provincia nel cui territorio ricade la sede.

6. È fatto divieto alle agenzie di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) di operare in locali aperti al pubblico. Eventuali vetrine, insegne o spazi pubblicitari di pubblica visione devono contenere solo prodotti di propria programmazione, indirizzare il consumatore, per l'acquisto, alle agenzie di cui all'art. 3 comma 1, lettera b), ed indicare l'esclusione di vendita diretta al pubblico.

7. Per le agenzie che svolgono le loro attività all'interno di strutture pubbliche o private, che non hanno libero accesso al pubblico, fermo restando il rispetto di tutti gli obblighi stabiliti dalla presente legge, è necessario il requisito di indipendenza dei locali da altre attività, fatti salvi i servizi e le entrate principali, che possono essere comuni.

Analoga norma vale per le agenzie che svolgono la loro attività in un centro commerciale integrato, ove sussiste una pluralità di autorizzazioni amministrative e commerciali.

8. La provincia deve comunicare semestralmente alla giunta regionale - Dipartimento attività produttive - gli elenchi delle autorizzazioni rilasciate e delle relative modificazioni.

9. L'elenco delle agenzie di viaggio e turismo autorizzate è pubblicato annualmente nel *Bollettino ufficiale* della Regione Basilicata.

#### Art. 6.

##### *Domanda per il rilascio di autorizzazione*

1. La domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione di cui all'art. 5 deve essere presentata, in carta legale, all'amministrazione provinciale competente per territorio e deve specificare:

a) le complete generalità, la cittadinanza e residenza del titolare persona fisica ovvero, per le società la denominazione o la ragione sociale, la sede della società, nonché le complete generalità, residenza, cittadinanza del legale rappresentante della stessa e degli eventuali componenti l'organo di amministrazione, ovvero allegare equivalente documentazione;

b) l'indicazione del codice fiscale o della partita IVA;

c) le complete generalità della persona che assume la direzione tecnica dell'agenzia;

d) le attività che, congiuntamente o disgiuntamente, si intendono esercitare ai sensi degli articoli 3 e 4;

e) l'ubicazione dei locali in cui si intende esercitare l'impresa;

f) la denominazione prescelta, o altre in subordine, per l'istituenda agenzia.

2. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

a) copia autentica dell'atto costitutivo della società per le imprese in tal forma costituite con l'indicazione dei legali rappresentanti della stessa;

b) certificato generale del casellario giudiziario e certificato dei carichi pendenti, in data non anteriore a tre mesi, riguardanti il titolare ovvero il legale rappresentante e i componenti del consiglio di amministrazione della società, o dichiarazioni sostitutive degli interessati, anche contestuali all'istanza di autorizzazione;

c) certificato del tribunale attestante che nei confronti del titolare, ovvero degli amministratori e del legale rappresentante della società, non sono in corso procedure fallimentari o concorsuali;

d) per le agenzie, di cui al punto b) comma 1, dell'art. 3 è richiesta inoltre la documentazione dei seguenti requisiti:

planimetria dei locali idonei per pubblici esercizi ed indipendenti da altre attività;

attrezzature tecnologiche adeguate all'attività dell'impresa;

insegne visibili al pubblico indicanti la denominazione e l'attività della stessa.

#### Art. 7.

##### *Istruttoria*

1. La provincia competente per territorio, nel rispetto dei termini stabiliti ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e della legge regionale 23 aprile 1992 n. 12:

a) accerta la regolarità della domanda, nonché la completezza e la congruità della documentazione ad essa allegata;

b) accerta, presso i competenti uffici governativi, che la denominazione prescelta non sia uguale o simile ad altre adottate da agenzie già operanti sul territorio nazionale, fermo restando che non può, in ogni caso essere adottata la denominazione di comuni o regioni italiane;

c) accerta l'iscrizione al registro regionale di cui all'art. 19 del direttore tecnico indicato nella domanda.

2. L'accertamento del mancato possesso dei suddetti requisiti comporta il diniego dell'autorizzazione.

3. La provincia competente istruisce e comunica all'interessato l'esito della richiesta entro sessanta giorni e, in caso di esito positivo, fissa il termine che comunque non potrà superare i 90 giorni, entro il quale quest'ultimo deve:

a) effettuare il versamento della tassa di concessione regionale, nell'ammontare previsto dalla normativa in vigore di cui all'art. 12;

b) costituire il deposito cauzionale di cui all'art. 14;

c) stipulare la polizza assicurativa di cui all'art. 13;

d) produrre il certificato di agibilità dei locali e della destinazione dell'uso degli stessi;

e) stipulare il contratto di lavoro del direttore tecnico qualora sia persona diversa dal titolare.

4. Trascorso il termine di cui al comma precedente senza che l'interessato abbia ottemperato agli adempimenti previsti, la domanda di autorizzazione decade a tutti gli effetti.

5. Concluse positivamente le fasi istruttorie previste, la provincia adotta il provvedimento di autorizzazione entro 30 giorni dalla presentazione.

#### Art. 8.

##### *Autorizzazione*

1. L'autorizzazione deve indicare espressamente:

a) la denominazione dell'agenzia di viaggio e turismo;

b) il titolare, persona fisica o giuridica. Per le società, va altresì indicata espressamente l'esatta denominazione e ragione sociale, il legale rappresentante, il codice fiscale o la partita I.V.A.;

c) l'attività autorizzata, ai sensi dell'art. 3, comma 1 (a o b, entrambe le attività) e art. 4;

d) il direttore tecnico;

e) l'esatta ubicazione dei locali ove è svolta l'attività.

2. La provincia dà notizia dell'avvenuta apertura di una filiale o succursale alla provincia nel cui territorio ha sede l'agenzia principale per la necessaria annotazione.

3. I titolari dell'agenzia hanno l'obbligo di comunicare preventivamente alla provincia ogni variazione che intendono apportare alle condizioni originarie in base alle quali è stata rilasciata l'autorizzazione.

4. La valutazione di denominazione dell'agenzia di viaggio e turismo, della titolarità, a seguito di modificazione societaria, di ragione sociale, di cessione d'azienda, di tipo di attività autorizzata, di trasferimento dei locali di esercizio in altra provincia, comporta il rilascio di una nuova autorizzazione.

5. La modificazione di titolarità a seguito di mera variazione del legale rappresentante, il trasferimento di sede nella stessa provincia, la sostituzione del direttore tecnico, comportano il solo aggiornamento dell'autorizzazione mediante annotazione in calce al provvedimento autorizzativo.

6. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività o copia della stessa devono essere esposte in modo visibile, nei locali in cui operano le agenzie di viaggio.

#### Art. 9.

##### *Trasferimento di titolarità dell'autorizzazione*

1. La cessione, per atto tra vivi o a causa di morte, di azienda o di suo ramo esercenti attività di agenzia di viaggi e turismo, comporta il trasferimento di titolarità a favore degli aventi causa dell'autorizzazione di cui all'art. 5, purché tale attività, alla data di presentazione dell'istanza di trasferimento, sia legittimamente in essere e non siano in corso provvedimenti di revoca o di decadenza dell'autorizzazione stessa.

2. Il subentrante deve essere in ogni caso in possesso dei requisiti prescritti dalla presente legge.

#### Art. 10.

##### *Chiusura temporanea delle agenzie di viaggio e di turismo*

1. Alle agenzie di viaggio e turismo è consentito, nell'arco di un anno solare, un periodo di chiusura non superiore a quarantacinque giorni, previa comunicazione alla provincia competente.

2. La chiusura per periodi superiori è soggetta ad autorizzazione preventiva; qualora nel termine di trenta giorni dalla data di presentazione dell'istanza formale la chiusura non sia autorizzata, l'istanza s'intende comunque accolta.

3. La chiusura non può essere concessa per un periodo superiore a sei mesi nell'arco di due anni consecutivi e può essere eventualmente rinnovabile una sola volta.

4. In ogni caso l'agenzia di viaggio non può procedere alla chiusura fino a quando sono in corso di svolgimento i contratti di viaggio da essa stipulati.

#### Art. 11.

##### *Programmi di viaggio*

1. Gli opuscoli informativi ed i contratti di viaggio concernenti i pacchetti turistici, i viaggi, le escursioni, prodotti, organizzati e venduti dalle agenzie di viaggio e turismo, devono attenersi alle prescrizioni richieste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, dalla legge 27 dicembre 1977 n. 1084 e successive modificazioni.

2. Il programma costituisce un'offerta al pubblico ed è l'elemento di riferimento della promessa di servizi ai fini dell'accertamento dell'esatto adempimento. Il programma è posto a disposizione dei consumatori.

3. Copia dei prodotti di viaggio e turismo organizzati dalle agenzie operanti sul territorio regionale, devono essere trasmessi alla provincia con lettera raccomandata al fine della vigilanza sui corretti adempimenti prescritti.

4. Il contratto di viaggio è sottoposto, nonostante qualsiasi clausola contraria, alle disposizioni della convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio (CCV) nonché del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, e successive modificazioni.

5. La pubblicità delle iniziative, in qualsiasi forma realizzata e diffusa, deve contenere l'esplicito riferimento all'agenzia e al relativo provvedimento autorizzativo.

#### Art. 12.

##### *Tasse di concessione*

1. L'autorizzazione all'apertura di agenzia di viaggio e turismo, è soggetta al pagamento della tassa di concessione regionale prevista dalla legislazione vigente.

2. L'esercizio di attività di agenzia di viaggio e turismo è soggetto al versamento della tassa di concessione annuale, da effettuarsi entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento. Tale versamento vale a tutti gli effetti quale rinnovo dell'autorizzazione.

3. La tassa di rilascio è dovuta per ogni variazione che comporti modifica alla titolarità dell'autorizzazione originaria.

4. Il pagamento delle tasse di concessione regionale, nonché delle tasse di rinnovo annuali, è dovuto nella misura prevista dal decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, in relazione al numero degli abitanti del comune in cui è situata l'agenzia.

5. Il versamento è effettuato sul conto corrente intestato alla Tesoreria della Regione Basilicata.

#### Art. 13.

##### *Garanzia assicurativa*

1. Le agenzie di viaggio e turismo sono tenute a stipulare, prima del rilascio dell'autorizzazione, polizze assicurative di responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti alle persone dalla partecipazione ai programmi di viaggio e soggiorno nonché a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti, nella osservanza delle disposizioni previste in materia dalla Convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio (CCV), di cui alla legge 27 dicembre 1977 n. 1084, nonché dalla direttiva CEE del 13 giugno 1990, n. 314, concernente i circuiti «tutto compreso» così come recepita dal decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 111.

2. Le polizze assicurative devono specificare i criteri di determinazione del premio, nonché i massimali di risarcimento e le specifiche clausole volte ad assicurare la liquidazione a breve termine del risarcimento dovuto al cliente in conseguenza della mancata o difettosa prestazione di servizi da parte dell'agenzia di viaggio e turismo.

3. L'agenzia invia annualmente alla provincia competente per territorio la documentazione comprovante l'avvenuta copertura assicurativa dell'attività autorizzata.

4. La giunta regionale, con proprio provvedimento, determina con riferimento all'attività autorizzata i massimali di copertura assicurativa, in attuazione di quanto previsto dal comma 1.

#### Art. 14.

##### *Deposito cauzionale*

1. Per il rilascio dell'autorizzazione il titolare dell'agenzia dovrà costituire presso la provincia competente per territorio un deposito cauzionale nella misura di:

a) L. 40.000.000 per le agenzie di viaggio di cui all'art. 3, comma 1, lettera b);

b) L. 75.000.000 per le agenzie di viaggio di cui all'art. 3, comma 1, lettera a);

c) L. 100.000.000 per le agenzie che svolgono congiuntamente le attività di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) e b).

L'entità di tale deposito può essere variato, periodicamente, con provvedimento della giunta regionale.

2. Il deposito cauzionale, purché sia garantita senza alcuna limitazione l'immediata disponibilità delle somme, può essere costituito anche da:

a) titoli di rendita pubblica esenti da vincoli;

b) titoli al portatore;

c) polizza fidejussoria bancaria o assicurativa.

3. Il deposito cauzionale è istituito a garanzia dei danni eventualmente recati agli utenti da ogni attività dell'agenzia. Con provvedimento della provincia esso può essere anche utilizzato:

a) a ristorno di sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente legge e non corrisposte, a fronte di inoppugnabile ordinanze-ingiunzioni di pagamento;

b) a garanzia della tassa di concessione non pagata.

4. Nei casi in cui il deposito cauzionale si riduca rispetto alla sua consistenza originaria per effetto dell'applicazione del comma 3, esso deve essere reintegrato nel suo importo entro trenta giorni dal ricevimento della diffida della provincia ad adempiervi, pena la revoca dell'autorizzazione.

5. Il deposito cauzionale è vincolato fino a quando permane in essere l'attività dell'agenzia. Lo svincolo della cauzione, su domanda dell'interessato, è disposto dalla provincia non prima di centottanta giorni dalla data di cessazione dell'attività dell'agenzia.

## Art. 15.

*Requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di agenzia di viaggi*

1. La persona fisica titolare di autorizzazione all'esercizio di agenzia di viaggi e turismo o il rappresentante legale in caso di società o, in loro vece, il preposto alla direzione tecnica dell'agenzia deve risultare in possesso dei requisiti professionali previsti dall'art. 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217 e deve risultare iscritto nel Registro di cui all'art. 19 della presente legge.

2. Il direttore tecnico deve prestare la propria attività lavorativa nella sola agenzia, e con carattere di continuità ed esclusività, indipendentemente dal tipo di rapporto di lavoro che può essere di dipendenza o di collaborazione continuativa e coordinata.

3. I fatti che comprovano il possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 19 della legge n. 217/1983 sono:

a) essere nelle condizioni previste dall'art. 4 del decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 392. Tali condizioni valgono anche per i cittadini italiani i quali sono tenuti a produrre la certificazione di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 392/1991;

b) aver superato l'esame di cui all'art. 16 della presente legge o l'equivalente esame previsto dalle leggi delle altre regioni e province autonome

4. Qualora l'attività della persona preposta alla direzione tecnica di un'agenzia di viaggio sia sospesa per un periodo superiore a sessanta giorni continuativi in un anno o venga definitivamente a cessare, il titolare è tenuto a darne immediata comunicazione alla provincia competente per territorio, provvedendo contestualmente alla designazione di altra persona in possesso dei requisiti professionali di cui al comma 3 e regolarmente iscritto al registro regionale dei direttori tecnici.

## Art. 16.

*Esame di idoneità del direttore tecnico*

1. Il Presidente della giunta regionale, con proprio decreto, indice, almeno una volta ogni due anni, le prove di esame finalizzate a verificare il possesso dei requisiti professionali:

a) conoscenza dell'amministrazione e dell'organizzazione delle agenzie di viaggio e turismo, in relazione alle attività previste dall'art. 3;

b) conoscenza di tecnica, legislazione e geografia turistica;

c) conoscenza di almeno due lingue straniere, di cui l'inglese obbligatoria e la seconda a scelta;

d) esercizio di attività lavorativa con le mansioni previste dal quarto livello, o superiore, o in base alla classificazione del personale del comparto delle imprese di viaggio e turismo, presso un'agenzia di viaggio e turismo per almeno tre anni, documentata dall'Ufficio provinciale del lavoro. L'esercizio di tale attività è ridotto a un anno per coloro che sono in possesso di diploma di maturità rilasciato da istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali o legalmente riconosciuti o parificati, ovvero di certificazioni rilasciate dalle università degli studi, qualora risulti dal programma scolastico o dal piano di studi che è stata conseguita una specifica preparazione nel campo della organizzazione e gestione dei servizi turistici. È altresì ridotto a 6 mesi l'esercizio dell'attività lavorativa con mansioni di concetto, o superiori, presso agenzie di viaggio e turismo per coloro che, in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado di cui alla lettera c) del successivo comma 2, abbiano frequentato corsi di formazione specifici nel settore delle agenzie di viaggio secondo i profili professionali stabiliti dalla Regione Basilicata, stage formativi nel settore o chi ha beneficiato di finanziamenti pubblici per la creazione d'imprese di agenzie di viaggio e turismo;

e) in alternativa al punto d) aver svolto attività come amministratore e/o titolare di agenzie di viaggio per un periodo legalmente documentabile dalle camere di commercio, di almeno tre anni.

Tale periodo è ridotto a due anni per coloro che dimostrino di aver frequentato corsi professionali sullo specifico settore.

2. Con lo stesso decreto sono stabiliti il contenuto delle prove d'esame ed ogni altra modalità di attuazione delle stesse nonché le modalità di presentazione della domanda, in carta legale, nella quale il candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) maggiore età;

b) cittadinanza italiana o di altro Stato aderente alla U.E.;

c) possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, rilasciato da scuola statale o legalmente riconosciuta o parificata, o di equivalente diploma conseguito all'estero e riconosciuto in Italia. L'equivalenza del diploma conseguito all'estero al corrispondente diploma di scuola media superiore italiano deve risultare da apposita certificazione rilasciata a norma di legge.

d) godimento dei diritti civili e politici;

e) residenza in comune della Regione Basilicata da almeno un anno.

3. La domanda deve contenere l'indicazione della seconda lingua sulla quale l'interessato intende essere esaminato.

4. Per l'ammissione all'esame è dovuto un concorso spese nella misura e nei modi stabiliti nel decreto del Presidente della giunta regionale di cui al comma 1.

## Art. 17.

*Commissione d'esame*

1. Ai fini di cui al precedente articolo, è costituita la commissione per l'accertamento dei requisiti tecnico-professionali.

2. La commissione, nominata con deliberazione della giunta Regionale, è così composta:

a) un dirigente del Dipartimento attività produttive che la presiede;

b) tre docenti, o comunque esperti, nelle materie di: economia del turismo, tecnica e consulenza aziendale relative alle agenzie di viaggio, legislazione del turismo;

c) un direttore tecnico scelto tra quelli iscritti al registro regionale;

d) un docente di lingua inglese, integrato di volta in volta da un docente della seconda lingua straniera oggetto di esame.

3. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente del dipartimento attività produttive con mansioni non inferiori alla settima qualifica funzionale.

4. Le sedute della commissione sono valide qualora siano presenti i componenti di cui al 2° comma lettere a), b), c) e d) relativamente al docente di inglese e, in sede di esame e di valutazione di ciascun candidato, i docenti della seconda lingua di cui alla medesima lettera c).

5. Ai membri della commissione competono le indennità previste dalla legge regionale 2 marzo 1992, n. 7 con le previsioni di cui all'art. 1 relative alla VII/VIII qualifica funzionale.

## Art. 18.

*Attestato di idoneità*

1. La giunta regionale, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva l'esito delle prove di esame.

2. Il Presidente della giunta o l'assessore competente, se delegato, rilascia, a chi abbia superato positivamente le prove di esame, un attestato di idoneità comprovante l'accertamento delle conoscenze di cui all'art. 16, comma 1.

## Art. 19.

*Registro regionale dei direttori tecnici*

1. Presso il Dipartimento attività produttive - Ufficio turismo - è tenuto ed aggiornato il registro dei direttori tecnici di agenzia di viaggi e turismo.

2. Sono iscritti di ufficio tutti i soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino già iscritti al registro di cui all'art. 12 della soppressa legge regionale 13 novembre 1989 n. 31.

3. Con deliberazione della giunta regionale sono altresì iscritti al registro i soggetti che comprovino il possesso dei requisiti di cui all'art. 15, comma 3. Tali iscrizioni avvengono su domanda in carta legale con la quale devono essere dichiarati la cittadinanza, i dati di nascita e la residenza.

La domanda di iscrizione deve essere corredata:

a) attestato di idoneità rilasciato dalla Regione Basilicata o da altre regioni o province autonome, o la documentazione, riconosciuta valida anche per i cittadini italiani, di cui al decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 392;

b) estratto del casellario giudiziale e certificato dei carichi pendenti, di data non antecedente ai sei mesi dalla presentazione dell'istanza.

4. Il registro dei direttori tecnici di agenzia di viaggio e turismo è pubblicato ogni anno nel *Bollettino ufficiale* della Regione Basilicata.

5. Le certificazioni di cui alle lettere a) e b) del terzo comma possono essere compilate dagli interessati con dichiarazioni sostitutive, anche contestuali all'istanza di iscrizione.

#### Art. 20.

##### *Uffici di biglietteria*

1. Non sono soggetti alle disposizioni della presente legge le imprese esercenti servizi pubblici di trasporto ferroviario, automobilistico, di navigazione aerea, marittima, lacuale e fluviale, la cui attività si limita esclusivamente alla emissione ed alla vendita dei biglietti propri o della compagnia rappresentata e non comporti anche l'organizzazione di viaggi, soggiorni, crociere, gite ed escursioni comprendenti prestazioni e servizi resi oltre il servizio di trasporto: in tal caso dette imprese dovranno essere munite della autorizzazione di cui all'art. 5 della presente legge.

2. Entro trenta giorni dall'apertura degli uffici di cui al comma 1, l'impresa esercente ne dà comunicazione alla provincia competente per territorio.

#### Art. 21.

##### *Associazioni senza scopo di lucro*

1. È istituito presso il Dipartimento attività produttive - Ufficio turismo - il registro regionale delle associazioni senza scopo di lucro che operano per finalità ricreative, culturali, religiose e sociali, a livello nazionale con riconoscimento formale di organi centrali dello Stato, con rappresentanza sul territorio regionale.

2. Dette associazioni, senza l'autorizzazione di cui all'art. 5, possono svolgere esclusivamente per i propri associati, attività di organizzazione e realizzazione di viaggi e soggiorni nel rispetto di quanto previsto dalla direttiva CEE del 13 giugno 1990, n. 314, recepita con decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, fermo restando il rispetto di quanto previsto agli articoli 11 e 13, della presente legge.

3. Possono chiedere l'iscrizione nel registro di cui al comma 1 le associazioni che abbiano in Basilicata un numero di soci non inferiore a 500, tale condizione dovrà essere dimostrata annualmente alla Regione, attraverso un atto sostitutivo di notorietà del legale rappresentante attestante il numero dei soci iscritti nell'apposito registro. Le stesse associazioni devono possedere, per disposizione statutaria, organi democraticamente eletti e tra gli scopi statutari deve figurare la promozione del turismo sociale per i propri associati.

4. Le associazioni che intendono essere iscritte al registro regionale devono presentare apposita domanda alla giunta regionale, indicando la sede legale dell'associazione e le generalità del rappresentante legale della stessa.

5. Nella domanda deve essere dichiarato il possesso della cittadinanza italiana, la residenza e deve essere allegato:

a) certificato generale del casellario giudiziale e dei carichi pendenti del rappresentante legale o dichiarazione sostitutiva anche contestuale all'istanza di iscrizione al registro;

b) copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto;

c) dichiarazione sostitutiva a firma del legale rappresentante, nel quale sia espressamente indicato il possesso dei requisiti di cui al comma 1, che costituiscono titolo per l'iscrizione al registro;

d) polizza assicurativa di responsabilità civile stipulata a copertura dei rischi derivanti ai soci dalla partecipazione alle attività, nell'osservanza delle disposizioni previste in materia dalla Conven-

zione internazionale relativa ai contratti di viaggio (CCV) di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 1084, nonché del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111. Annualmente va inviata la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento del premio;

e) dichiarazione del legale rappresentante dell'associazione, concernente l'indicazione delle sedi, del responsabile delegato sul territorio regionale per le attività turistiche svolte dall'associazione.

6. Le insegne poste all'ingresso degli uffici, anche decentrati, nei quali sono organizzate le attività, devono contenere l'indicazione che esse sono riservate ai soli soci dell'associazione.

7. È fatto divieto di esporre al pubblico qualsiasi offerta di prodotti turistici; all'interno dei locali possono essere esposti solamente offerte personalizzate, rivolte esclusivamente ai soci.

8. Il legale rappresentante è tenuto a dare comunicazione immediata di ogni variazione intervenuta rispetto ai requisiti richiesti.

9. Il programma delle attività va inviato annualmente alla Regione, eventuali variazioni devono essere comunicate tempestivamente e comunque prima dell'inizio delle attività.

10. L'iscrizione o la cancellazione dal registro di cui al comma 1, nonché ogni variazione concernente i dati originari, è disposta con provvedimento della giunta regionale.

11. La giunta regionale, fatta salva l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, cancella l'associazione dal registro ed ingiunge la cessazione dell'attività qualora non sia stipulata la polizza assicurativa ovvero in tutti i casi di reiterate irregolarità nello svolgimento dell'attività. In presenza di tale ingiunzione, l'associazione non può richiedere la reinscrizione prima che sia trascorso un anno dal provvedimento di cancellazione dal registro.

12. Ogni altra associazione, non avente i requisiti previsti dal presente articolo deve servirsi, per l'organizzazione tecnica dei viaggi, di agenzie che risultino in possesso di autorizzazione per svolgere le attività di cui alla lettera b) del primo comma dell'art. 3.

13. È esclusa dalla disciplina della presente legge l'organizzazione di viaggi e soggiorni da parte di enti pubblici territoriali nell'ambito dello svolgimento di proprie attività istituzionali.

14. Le scuole e gli istituti, che intendono svolgere nel contesto dei propri ordinamenti viaggi di durata superiore a un giorno, devono attenersi, oltre che alle disposizioni impartite dai singoli provveditori e dal ministero, anche alle disposizioni della presente legge, ovvero devono avvalersi dell'organizzazione tecnica di agenzie che risultino in possesso di autorizzazione di cui alla lettera b) del comma 1, dell'art. 3.

#### Art. 22.

##### *Sodalizi, gruppi sociali e comunità*

1. L'esercizio occasionale, senza scopo di lucro, di iniziative turistiche e ricreative, organizzate per aggregazioni sociali temporanee o da sodalizi, gruppi sociali, comunità ed enti concordati, aventi finalità politiche, sociali, sindacali, religiose, culturali o sportive, rivolte esclusivamente ai propri aderenti, non è soggetto alle disposizioni della presente legge, purché il soggetto organizzatore stipuli un'assicurazione a copertura dei rischi derivanti ai partecipanti.

2. La giunta regionale, fatta salva l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, ingiunge la cessazione di ulteriore attività, qualora sia accertata che non è stata stipulata l'assicurazione di cui al comma precedente.

#### Art. 23.

##### *Vigilanza delle province*

1. Spettano alle province, per il territorio di competenza, le funzioni di vigilanza e controllo su tutte le attività disciplinate dalla presente legge, anche con l'ausilio delle forze di pubblica sicurezza a ciò preposte, secondo le procedure previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche e integrazioni.

2. Con provvedimento della giunta provinciale competente per territorio è istituito un organismo di vigilanza composto da un dipendente della Provincia, un dipendente del Dipartimento attività produttive e un rappresentante dell'azienda di promozione turistica.

## Art. 24.

*Sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione*

1. È disposta la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività dell'agenzia da uno a sei mesi:

- a) qualora siano esercitate attività difformi da quelle autorizzate;
- b) qualora siano accertate irregolarità amministrative, ovvero gravi e ripetuti inadempimenti verso i clienti.

2. Durante il periodo di sospensione, l'agenzia deve essere chiusa e non può svolgere l'attività autorizzata.

3. La provincia dispone la revoca dell'autorizzazione qualora non siano eliminate le succitate inadempienze e qualora l'agenzia non cessi l'attività durante il periodo di sospensione.

4. La perdita anche di uno solo dei requisiti necessari per ottenere l'autorizzazione e/o la mancata comunicazione relativa alle eventuali variazioni delle condizioni originarie in base alle quali è stata rilasciata l'autorizzazione, comporta l'immediata revoca dell'autorizzazione.

5. La mancanza di copertura assicurativa per i danni agli utenti comporta l'immediata revoca dell'autorizzazione.

6. Nel caso che l'attività non sia iniziata entro novanta giorni, l'autorizzazione è dichiarata decaduta così come nel caso non sia pagata la tassa di concessione annuale.

7. I provvedimenti di cui ai commi precedenti sono assunti dalla giunta provinciale competente per territorio, in presenza di verbale di contravvenzione redatto ai sensi dell'art. 23 e gli stessi provvedimenti sono comunicati alla polizia municipale competente.

## Art. 25.

*Sanzioni amministrative*

1. Fermo restando quanto previsto dal codice penale, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire 6 milioni a lire 20 milioni:

- a) chiunque intraprenda o svolga le attività di cui all'art. 3 senza avere ottenuto la prescritta autorizzazione dalla Provincia;
- b) chiunque contravvenga alle disposizioni previste dall'art. 13;
- c) chiunque contravvenga alle disposizioni previste dall'art. 20;
- d) le associazioni iscritte a registro di cui all'art. 21 che effettuino attività in modo difforme da quella prevista dalla presente legge, e/o a favore di non associati, o che contravvengano all'obbligo di stipulare la polizza assicurativa;
- e) i sodalizi, i gruppi sociali e le comunità di cui all'art. 22, che contravvengono agli obblighi ivi previsti;
- f) chiunque svolga attività diverse da quelle autorizzate;
- g) il titolare dell'agenzia che si avvalga di un direttore tecnico non iscritto registro regionale, nonché colui che svolga attività di direttore tecnico senza possedere il requisito dell'iscrizione in detto registro;
- h) chiunque pubblici e, comunque, diffonda programmi di viaggio in contrasto con le norme contenute nella presente legge, ovvero non rispetti il contenuto dei propri programmi nell'esecuzione dei contratti di viaggio.

2. È assoggettato alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire 4 milioni a lire 15 milioni:

- a) chiunque presti la propria attività non in forma esclusiva presso l'agenzia della quale risulti essere direttore tecnico e non osserva le disposizioni contenute al comma 2 dell'art. 15 della presente legge;
- b) chiunque faccia uso della denominazione «agenzia di viaggio e turismo» o similari senza aver ottenuto l'autorizzazione, ovvero usa una denominazione diversa da quella autorizzata.

3. In caso di recidiva, le sanzioni sono applicate al doppio della misura inizialmente irrogata, anche se si tratta di violazione di diversa specie. Qualora nei successivi cinque anni siano comminate ulteriori sanzioni, la provincia procede alla revoca dell'autorizzazione.

4. Il mancato pagamento delle sanzioni pecuniarie comporta la rivalsa sul deposito cauzionale.

5. Fermo il disposto di cui alla lettera a) del comma 1, chi esercita attività di agenzia senza la prescritta autorizzazione, non può ottenere l'autorizzazione provinciale per un periodo di tre anni dalla data di accertamento della violazione.

6. L'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni di cui alla presente legge sono effettuati secondo le procedure di cui alla legge 21 novembre 1981, n. 689.

7. Le province utilizzano le somme direttamente introitate a seguito dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia turistica.

## Art. 26.

*Riconoscimento oneri finanziari*

Gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della presente legge sono riconosciuti e corrisposti annualmente alle province nella misura di L. 500.000 per ogni agenzia di viaggio, comprese le succursali o filiali come da elenco di cui all'art. 5, comma 8.

## Art. 27.

*Norma finanziaria*

1. Agli oneri previsti dal comma 5 dell'art. 17 si provvede mediante impiego delle somme stanziante negli stati di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1999 sul Cap. 550 ed allo stesso o corrispondente capitolo per gli esercizi finanziari successivi, avente denominazione, «Spese per il funzionamento di comitati, commissioni e consiglio, compresi i gettoni di presenza ai componenti e le indennità di missione e rimborso spese di trasporto (legge regionale n. 29/1973 e successive modificazioni)».

2. Agli ulteriori oneri derivanti dalla applicazione della presente legge, quantificati per l'anno in corso in L. 17.500.000, si farà fronte con la disponibilità esistente sul capitolo 7410, avente denominazione «Contributi ordinari e straordinari all'APT e oneri per le deleghe (art. 29 legge regionale 30 luglio 1996, n. 34)», del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1999. Per gli anni successivi al 1999 si provvederà con l'approvazione della legge di bilancio.

## Art. 28.

*Norma transitoria*

1. La Regione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmette, alle singole province competenti per territorio la documentazione attinente la materia delegata.

2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i titolari di agenzia di viaggio e turismo, già in possesso di autorizzazione regionale all'esercizio dell'attività, devono adeguare l'importo del deposito cauzionale in base a quanto disposto dall'art. 14 della presente legge, inviando la documentazione relativa alla provincia competente per territorio.

3. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i titolari di agenzia di viaggio e turismo, già in possesso di autorizzazione regionale all'esercizio dell'attività, devono inviare alla provincia competente per territorio copia conforme del contratto di lavoro del direttore tecnico, salvo che tale carica non sia ricoperta dal titolare individuale dell'agenzia.

4. Sono fatte salve le domande di ammissione agli esami di idoneità all'esercizio della funzione di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo già presentata, ai sensi della D.G.R. n. 4256 del 23 agosto 1995, alla data di entrata in vigore della presente legge. La relativa commissione d'esame sarà costituita ai sensi dell'art. 17 della presente legge.

## Art. 29.

*Abrogazione*

Dalla data di entrata in vigore della presente legge, è abrogata la legge regionale 13 novembre 1989, n. 31 ed ogni norma in contrasto con la presente legge.

## Art. 30.

*Pubblicazione*

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 29 marzo 1999.

DINARDO

99R0332

## LEGGE REGIONALE 29 marzo 1999, n. 9.

**Istituzione di un fondo di solidarietà a favore di donne e minori di reati di violenza sessuale.**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Basilicata* n. 20 del 30 marzo 1999)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

Nell'intento di promuovere iniziative concrete di solidarietà e per sostenere azioni di tutela e sostegno giudiziario nei confronti delle donne e uomini, bambine e bambini, vittime di delitti di violenza sessuale, la Regione Basilicata istituisce un Fondo di solidarietà intitolato all'avvocata Ester Scardaccione, presidente della commissione regionale pari opportunità prematuramente scomparsa, quale riconoscimento per la dedizione, l'impegno e l'aiuto dato alle vittime di reati sessuali.

## Art. 2.

Il fondo viene utilizzato per coprire integralmente le spese legali, per la costituzione di parte civile, sostenute dalle persone di cui al precedente art. 1 che hanno subito delitti di violenza sessuale. Tali spese saranno corrisposte a titolo di anticipazione nei vari gradi di giudizio alla persona interessata, solo dietro presentazione di fattura emessa dall'avvocato patrocinante che, iscritto ad uno degli ordini degli avvocati dei Fori della Basilicata, abbia aderito agli «Elenchi di Solidarietà» di cui all'art. 3 della presente legge, istituiti in accordo tra gli ordini degli avvocati e la Regione Basilicata.

È fatto salvo il diritto di rivalsa da parte della Regione ove venga affermata l'infondatezza dell'accusa.

## Art. 3.

Gli Ordini degli avvocati dei Fori di Potenza, Matera, Melfi e Lagonegro, d'intesa con la Regione Basilicata, istituiscono, sulla base della convenzione di cui al successivo art. 8, un «Elenco di Solidarietà». Tale elenco viene stilato dagli ordini professionali, tra i loro iscritti che ne facciano richiesta. Gli iscritti che vorranno essere inseriti in tale elenco dovranno presentare un curriculum che attesti particolari esperienze nei procedimenti relativi ai delitti di violenza sessuale.

## Art. 4.

L'«Elenco di Solidarietà» è aggiornato entro il 30 gennaio di ogni anno, da parte degli ordini professionali, e coloro che intendono farne parte dovranno presentare le richieste al loro ordine di appartenenza entro il 15 gennaio di ogni anno.

Tutte le richieste, previo parere positivo del consiglio dell'Ordine degli avvocati del Foro di appartenenza, in merito al possesso dei requisiti, inoltrate oltre tale data, saranno inserite nell'«Elenco di Solidarietà», l'anno successivo. Chi non intende più far parte di questo elenco deve inoltrare una richiesta di cancellazione all'ordine di appartenenza.

## Art. 5.

Gli iscritti agli Elenchi di Solidarietà si impegnano a richiedere, quale corrispettivo della prestazione resa, la tariffa minima forense fissata dalle norme vigenti in materia. L'ordine deve controllare che tale impegno del/la professionista venga ottemperato.

## Art. 6.

Le istanze saranno accolte e finanziate ogni anno secondo l'ordine cronologico di presentazione.

## Art. 7.

Gli Ordini degli avvocati dei Fori di Potenza, Matera, Melfi e Lagonegro si impegnano a redigere una relazione annuale sui risultati conseguiti attraverso l'attuazione della presente legge.

## Art. 8.

I rapporti fra la Regione Basilicata e gli Ordini degli avvocati per la istituzione degli «Elenchi di Solidarietà» di cui al precedente art. 2, saranno regolati da apposita convenzione secondo lo schema che sarà approvato, entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, dal consiglio regionale, su deliberazione della giunta regionale, previa intesa con gli Ordini degli avvocati.

## Art. 9.

Il 20% del «Fondo di Solidarietà» sarà destinato al finanziamento di campagne di educazione e prevenzione alla non violenza con particolare riguardo a bambine, bambini e donne in posizione di rischio elevato.

Tali campagne saranno promosse dalla commissione regionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna secondo un programma annuale approvato con deliberazione della giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare permanente.

## Art. 10.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati per l'esercizio 1999 in L. 60.000.000, si provvede, in termini di competenza e di cassa, mediante prelevamento della predetta somma dal capitolo 7465 concernente «Fondo globale per le funzioni normali - spese correnti» del bilancio di previsione 1999 e istituzione nello stesso del nuovo capitolo 233 - Titolo I - Settore I - Organi istituzionali - giunta regionale - avente la denominazione «Fondo di solidarietà a favore di donne e uomini, bambine e bambini, vittime di delitti di violenza sessuale, per la costituzione di parte civile nei procedimenti giurisdizionali».

Le leggi di bilancio per gli anni successivi al 1999 fisseranno gli importi dei relativi stanziamenti.

## Art. 11.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 29 marzo 1999.

DINARDO

99R0333

**LEGGE REGIONALE 6 aprile 1999, n. 10.**

**Adozione della bandiera della Regione Basilicata, modalità di uso ed esposizione. Giornata dei lucani nel mondo.**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Basilicata* n. 23 del 10 aprile 1999)

**IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

**IL COMMISSARIO DEL GOVERNO**

HA APOSTO IL VISTO

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 1.**

*Bandiera regionale*

1. La bandiera della Regione Basilicata è formata da un drappo di forma rettangolare con al centro lo stemma della Regione Basilicata, come descritto nella legge regionale 22 giugno 1973, n. 12 (Determinazione dello stemma e del gonfalone, posto su fondo azzurro mare; lo stemma ha dimensioni pari a tre quinti dell'altezza della bandiera medesima).

2. La bandiera deve essere alta due terzi della sua lunghezza.

3. All'innesto del puntale sull'asta della bandiera è annodato un nastro con i colori della bandiera nazionale.

4. I colori della bandiera sono quelli del gonfalone e dello stemma, adottati con la legge regionale 22 giugno 1973, n. 22.

**Art. 2.**

*Uso della bandiera regionale*

1. L'esposizione della bandiera all'esterno degli edifici pubblici nella Regione Basilicata ha luogo nei casi previsti dalla legge e, in occasione d'avvenimenti che rivestano particolare importanza e solennità regionale e locale, previa espressa disposizione od autorizzazione del Presidente della giunta regionale.

2. La bandiera della Regione Basilicata è affiancata da quella della Repubblica italiana e da quella dell'Unione europea.

3. La bandiera è, altresì, esposta:

a) all'esterno della sede della giunta regionale e all'esterno della sede del consiglio regionale, nelle giornate d'apertura degli uffici;

b) all'esterno della sede della giunta regionale e del consiglio regionale per tutta la durata delle riunioni, anche se queste si protraggono dopo il tramonto;

c) all'esterno delle sedi dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali della Basilicata, in occasione delle riunioni consiliari;

d) all'esterno degli edifici scolastici durante le ore di lezione, in occasione dell'inizio e della fine dell'anno scolastico ed accademico;

e) all'esterno delle sedi dei consigli provinciali e comunali in particolari occasioni.

4. La bandiera non deve essere esposta in cattivo stato d'uso.

**Art. 3.**

*Orari d'esposizione della bandiera*

1. L'esposizione della bandiera all'esterno degli uffici pubblici ha luogo, salvo quanto disposto dal precedente art. 2, comma 2, lettere a), b), c), e), dalle ore otto al tramonto.

2. In casi e in luoghi particolari, il Presidente della giunta regionale può disporre od autorizzare che la bandiera rimanga esposta anche dopo il tramonto; in tale ipotesi, la bandiera deve essere adeguatamente illuminata.

**Art. 4.**

*Modalità di esposizione della bandiera*

1. Fatto salvo quanto disposto dalla normativa statale in materia, quando la bandiera è esposta su di un'asta, in una pubblica sala, essa deve occupare il posto d'onore alla destra del tavolo della presidenza.

2. Fatto salvo quanto disposto dalla normativa statale in materia, nessuna bandiera vessillo, gonfalone può comunque essere posto al di sopra della bandiera della Basilicata.

**Art. 5.**

*Casi particolari*

1. La bandiera esposta all'esterno degli edifici pubblici in segno di lutto deve essere tenuta a mezz'asta ed all'estremità superiore dell'inferitura possono apporsi due strisce di velo nero.

2. Le due strisce di velo nero sono obbligatorie quando la bandiera viene portata nelle pubbliche cerimonie funebri.

**Art. 6.**

*Giornata dei lucani*

1. Il giorno 22 maggio di ogni anno si celebra la giornata dei lucani nel mondo.

2. In tale occasione la bandiera della Regione Basilicata sarà esposta all'esterno degli edifici pubblici di cui all'art. 2 della presente legge e nelle sedi delle Associazioni dei lucani all'estero.

**Art. 7.**

*Pubblicazione*

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Basilicata. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 6 aprile 1999.

DINARDO

99R0334

## LEGGE REGIONALE 6 aprile 1999, n. 11.

**Istituzione del Centro dei lucani nel mondo.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 23 del 10 aprile 1999)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Istituzione «Centro dei lucani nel mondo»*

1. Con la presente legge la Regione Basilicata istituisce il centro di informazione e documentazione, denominato «Centro dei lucani nel mondo».

2. Il Centro si potrà collegare con altri centri di documentazione e associazioni di emigrati nel mondo.

## Art. 2.

*Finalità*

Il centro si pone come polo di riferimento per promuovere la conoscenza del processo di emigrazione, dei suoi effetti con particolare riferimento:

- a) alla integrazione degli emigrati nel mondo del lavoro;
- b) alla organizzazione familiare;
- c) al tenore di vita;
- d) alle esigenze maggiormente avvertite;
- e) agli effetti del fenomeno dell'emigrazione nel nostro Paese;
- f) al contributo dato alla crescita degli altri Paesi.

## Art. 3.

*Assetto e funzionamento*

La giunta Regionale, entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, con proprio provvedimento, sentita la competente commissione consiliare, provvederà ad individuare la sede, l'organizzazione ed il funzionamento del «Centro dei lucani nel mondo».

## Art. 4.

*Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati per l'esercizio 1999 in L. 50.000.000, si provvede, in termini di competenza e di cassa, mediante prelevamento della predetta somma dal capitolo 7465 concernente «Fondo globale per le funzioni normali - Spese Correnti» del Bilancio di previsione 1999 e istituzione nello stesso del nuovo capitolo di spesa 235 - Titolo I - Settore 1 - avente la denominazione «Centro dei lucani nel mondo. Fondo annuale di dotazione e spese di impianto e di strutturazione dei servizi».

2. Le leggi di bilancio per gli anni successivi al 1999 fisseranno gli importi dei relativi stanziamenti.

## Art. 5.

*Pubblicazione*

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 6 aprile 1999.

DINARDO

99R0335

## LEGGE REGIONALE 6 aprile 1999, n. 12.

**Modalità d'informazione sull'estrazione petrolifera in Basilicata.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 23 del 10 aprile 1999)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

1. Le Compagnie petrolifere interessate alla coltivazione delle risorse petrolifere in Basilicata provvederanno, a proprie spese, a collocare negli ingressi dei centri oli appositi terminali-video, che dovranno essere visibili al pubblico, che dovranno contenere:

- 1) la qualità dell'aria, dell'acqua e dati ambientali complessivi;
- 2) il numero degli occupati diretti ed indiretti;
- 3) il prelievo giornaliero;
- 4) il totale estratto;
- 5) l'ammontare delle royalties sul greggio estratto;
- 6) l'ammontare delle royalties accreditate all'Ente Regione Basilicata.

2. Il terminale di cui al comma precedente dovrà essere strutturato nel rispetto della scheda in allegato.

## Art. 2.

Le Compagnie petrolifere provvederanno, altresì, sempre a proprie spese, a pubblicare sui quotidiani regionali con cadenza semestrale i dati complessivi relativi alla qualità dell'aria, dell'acqua e dati ambientali complessivi, al numero degli occupati diretti ed indiretti, al prelievo giornaliero, al totale estratto, all'ammontare delle royalties sul greggio estratto e all'ammontare delle royalties accreditate all'Ente Regione Basilicata.

## Art. 3.

Quanto previsto dai precedenti articoli deve essere realizzato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

## Art. 4.

Nell'atrio degli uffici della giunta regionale sarà installato un sistema informatico con i dati di cui all'art. 1 della presente legge.

## Art. 5.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Basilicata.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza 6 aprile 1999.

DINARDO

(*Omissis*).

99R0336

## REGIONE CALABRIA

### LEGGE REGIONALE 19 marzo 1999, n. 5.

**Disciplina della qualificazione professionale della attività di estetista nella Regione Calabria in attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1.**

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 29 del 25 marzo 1999*)

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

#### IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

#### Finalità

1. La presente legge disciplina la qualificazione professionale dell'attività di estetista nel territorio della Regione Calabria, in conformità ai principi stabiliti dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1 e dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845 e dalla legge regionale 19 aprile 1985, n. 18.

2. L'esercizio dell'attività professionale di estetista, in ogni forma esercitato, è subordinato al possesso dei requisiti di qualificazione di cui al successivo art. 2.

## Art. 2.

#### Qualificazione professionale dell'estetista

1. In esecuzione alle disposizioni della legge 4 gennaio 1990, n. 1, art. 3, per acquisire la qualificazione di estetista è necessario, dopo l'espletamento dell'obbligo scolastico, seguire il seguente iter formativo:

la frequenza di un corso biennale di qualificazione di base della durata di 900 ore annue istituito o riconosciuto dalla Regione Calabria ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845 e della legge regionale 19 aprile 1985, n. 18, con il superamento di un esame finale a norma dell'art. 22 della legge regionale 19 aprile 1985, n. 18;

la frequenza di un corso annuale di 3° anno di specializzazione di 900 ore, sempre istituito o riconosciuto dalla Regione Calabria ai sensi delle predette leggi n. 845/1978 e legge regionale n. 18/1985, o inserimento lavorativo di un anno, certificato in qualità di dipendente presso un'azienda di estetista o laboratorio medico specializzato, per i soggetti già in possesso della qualifica professionale di base, con il superamento, al termine del corso di specializzazione o del periodo lavorativo, di un apposito esame teorico-pratico davanti alla commissione prevista dall'art. 6, comma 4 della legge 4 gennaio 1990, n. 1 e dal successivo art. 3 della presente legge.

2. La qualificazione di estetista può essere altresì conseguita con i seguenti procedimenti:

a) superamento dell'esame teorico-pratico al termine di apposito corso integrativo di formazione teorica della durata di 300 ore, al quale possono accedere coloro che abbiano svolto o l'apprendistato della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria, come disciplinato dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25 e successive modifiche, o attività lavorativa a seguito di contratto di formazione-lavoro, ai sensi della legge 19 dicembre 1984, n. 863, seguiti da un anno di attività lavorativa in qualità di dipendente, a tempo pieno, presso una impresa di estetista oppure presso uno studio medico specializzato;

b) superamento dell'esame teorico-pratico al termine del corso integrativo di formazione teorica della durata di 300 ore, per coloro che abbiano svolto una attività lavorativa qualificata, non inferiore a tre anni a tempo pieno, in qualità di dipendente, collaboratore familiare o socio presso un'impresa di estetista. Tale periodo di attività lavorativa, deve essere stato svolto nel corso del quinquennio antecedente l'iscrizione al corso integrativo;

c) frequenza di un corso di riqualificazione, della durata di almeno 550 ore, per i soggetti previsti dall'art. 8, comma 7 della legge 4 gennaio 1990, n. 1.

3. L'attività lavorativa svolta ai fini dell'acquisizione della qualificazione professionale ai sensi del predetto articolo e dell'art. 8 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, è accertata dalle commissioni provinciali dell'artigianato territorialmente competenti, attraverso la verifica della documentazione probatoria: libretto di lavoro o documentazione equipollente.

4. La Regione Calabria promuove le attività formative di cui al presente articolo, per la qualificazione professionale dell'estetista, nell'ambito dei programmi annuali e pluriennali di formazione professionale pianificati e finanziati in esecuzione alla legge 21 dicembre 1978, n. 845 ed alla legge regionale 19 aprile 1985, n. 18, e le realizza ai sensi dell'art. 10 della predetta legge regionale n. 18/1985:

a) direttamente nelle strutture regionali (centri regionali di formazione professionale);

b) mediante convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 5 della legge n. 845/1978 con enti in possesso dei requisiti di cui all'art. 12 della stessa legge regionale n. 18/1985.

5. La Regione Calabria, in esecuzione all'art. 6, comma 5 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, può riconoscere attività libere di qualificazione professionale per estetista realizzate in applicazione alla presente legge da enti, associazioni e organizzazioni anche non convenzionate ai sensi dell'art. 40 della legge regionale 19 aprile 1985, n. 18, esercitando la relativa vigilanza tecnica ed amministrativa.

6. Ai fini della pianificazione degli interventi formativi per la qualificazione professionale di estetista sul territorio regionale nell'ambito dei programmi annuali e pluriennali di formazione professionale ai sensi della legge regionale 19 aprile 1985, n. 18, la Regione Calabria promuove annualmente, nell'ambito delle iniziative di stima del fabbisogno di professionalità di cui agli articoli 6 e 7 della predetta legge regionale n. 18/1985, ed in collaborazione con l'Osservatorio regionale sul mercato del lavoro e con le amministrazioni provinciali delegate, le opportune iniziative di concertazione sociale con le Organizzazioni regionali di categoria dell'artigianato più rappresentative a livello nazionale e con la commissione regionale per l'artigianato per determinare la reale domanda formativa nel settore in rapporto all'andamento economico ed occupazionale del comparto considerato.

## Art. 3.

*Commissione d'esame*

1. Al termine del corso di terzo anno di specializzazione per la qualificazione professionale per «estetista», di cui al precedente art. 2, la Regione organizza l'esame teorico-pratico di cui all'art. 3 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, in coerenza con quanto disposto dall'art. 22 della legge regionale 19 aprile 1985, n. 18, per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio professionale dell'attività di estetista, convocando specifiche sessioni d'esame. Tale esame teorico-pratico, a modifica di quanto previsto dall'art. 23 della legge regionale 19 aprile 1985, n. 18, si svolge davanti ad una commissione esaminatrice costituita e convocata dalla Regione Calabria, e composta in esecuzione all'art. 6, comma 4 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, da:

- a) un componente designato dalla Regione o ente delegato, quale presidente;
- b) un esperto designato dall'amministrazione periferica del Ministero della pubblica istruzione;
- c) un esperto designato dall'amministrazione periferica del Ministero del Lavoro e della P.S.;
- d) due esperti designati dalle organizzazioni provinciali della categoria a struttura nazionale;
- e) due esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti più rappresentative a livello nazionale;
- f) il Presidente della Commissione provinciale per l'artigianato o un suo delegato;
- g) due docenti delle materie fondamentali di cui all'art. 6, comma 3 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, designati dal centro di formazione professionale.

Per le modalità di svolgimento dell'esame valgono le norme disposte dall'art. 23 della legge regionale 19 aprile 1985, n. 18.

2. Le amministrazioni provinciali, nell'esercizio delle funzioni delegate di cui all'art. 43 della legge regionale 19 aprile 1985, n. 18, convocano e nominano per conto della Regione Calabria le sessioni d'esame di cui al comma 1 del presente articolo, e rilasciano l'attestato di qualificazione professionale di «estetista» a seguito del positivo superamento dell'esame teorico-pratico. Il rappresentante della Regione Calabria, con funzioni di presidente, in seno alla commissione d'esame è designato dalla provincia territorialmente competente.

3. La Regione potrà istituire e convocare le sessioni di esami teorico-pratici nei centri di formazione professionale pubblici e convenzionati di cui all'art. 2, comma 4 della presente legge ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 19 aprile 1985, n. 18, nonché nei centri qualificati in cui si realizzano attività libere di formazione professionale ai sensi dell'art. 40 della legge regionale 19 aprile 1985, n. 18, esercitando la relativa vigilanza tecnica ed amministrativa, in esecuzione alle disposizioni di cui all'art. 6, comma 5 della legge 4 gennaio 1990, n. 1.

## Art. 4.

*Programmi formativi*

1. I programmi e gli itinerari formativi per l'esercizio dell'attività di estetista sono predisposti secondo i principi previsti dalle norme regionali in materia di formazione professionale di cui alla legge 21 dicembre 1978, n. 845 e dalla legge regionale 19 aprile 1985, n. 18, e nel rispetto delle disposizioni contenute all'art. 6 della legge 4 gennaio 1990, n. 1. A tal fine la Regione Calabria costituisce entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge una commissione tecnica con la presenza dell'assessorato regionale alla formazione professionale, delle amministrazioni provinciali delegate, dell'agenzia per l'impiego della Calabria, dell'ufficio regionale del lavoro, dell'ispettorato regionale del lavoro e delle organizzazioni dell'artigianato maggiormente rappresentative a livello regionale, con il compito di elaborare i curricula formativi analitici per lo svolgimento delle attività di qualificazione professionale per «estetista», nonché dei corsi di aggiornamento e di riqualificazione professionale di cui all'art. 8 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, il cui elaborato finale sarà recepito con apposita deliberazione della giunta regionale e reso obbligatorio per tutte le attività formative istituite o riconosciute dalla Regione Calabria ai sensi della presente legge.

2. Tra le materie fondamentali di insegnamento teorico-pratico, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 6, comma 3 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, devono essere previste le seguenti materie:

- a) cosmetologia;
- b) nozioni di fisiologia e di anatomia;
- c) nozioni di chimica e di dermatologia;
- d) massaggio estetico del corpo;
- e) estetica, trucco e visagismo;
- f) apparecchi elettromeccanici;
- g) nozioni di psicologia;
- h) cultura generale ed etica professionale.

## Art. 5.

*Norma transitoria*

1. I soggetti previsti dall'art. 8 della legge 4 gennaio 1990, n. 1 che alla data di entrata in vigore della presente legge esercitano l'attività di estetista sprovvisti dei requisiti di professionalità di cui all'art. 3 della stessa legge n. 1/1990, ai fini del rilascio dell'attestato di qualificazione professionale, sono ammessi a frequentare su domanda, da presentare alla Regione Calabria entro i termini fissati dal relativo bando regionale, pubblicato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corsi straordinari istituiti dalla Regione stessa nell'ambito dei programmi annuali di formazione professionale ai sensi dell'art. 8, comma 4 e 7 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, e nel rispetto dei principi della legge 21 gennaio 1978, n. 845 e della legge regionale 19 aprile 1985, n. 18. Le domande di partecipazione ai corsi devono essere corredate da idonea documentazione attestante l'esercizio delle attività di estetista. La valutazione delle domande ed i requisiti per l'ammissione ai corsi è effettuata da una commissione composta dall'assessorato regionale alla formazione professionale o suo delegato, da un rappresentante per ogni amministrazione provinciale delegata, da tre rappresentanti delle organizzazioni regionali dell'artigianato maggiormente rappresentative a livello nazionale e da due funzionari dei competenti uffici dell'assessorato regionale alla formazione professionale.

2. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovano già in possesso di un attestato di qualifica professionale per «estetista» conseguito al termine di un ciclo formativo biennale istituito o riconosciuto dalla Regione Calabria ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845 e dalla legge regionale 19 aprile 1985, n. 18, o rilasciato a seguito di frequenza di corsi di scuole professionali espressamente autorizzati o riconosciuti dagli organi dello Stato prima dell'approvazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1, possono accedere al terzo anno di specializzazione nelle forme previste dal comma 2 del precedente art. 2.

3. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovano già in possesso di un attestato di qualificazione professionale, conseguito al termine di un ciclo biennale di qualificazione di base e di un terzo anno di specializzazione come da legge istituiti o riconosciuti dalla Regione Calabria ai sensi della legge regionale 19 aprile 1985, n. 18, senza aver sostenuto l'esame finale secondo le disposizioni di cui all'art. 6, comma 4 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, e quindi sprovvisti della qualificazione professionale per l'accesso all'attività professionale di estetista, sono ammessi a sostenere su domanda entro i termini fissati dal relativo bando regionale, pubblicato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, un esame teorico-pratico di cui all'art. 3 precedente davanti ad una commissione costituita dalla Regione Calabria come disposto dall'art. 6, comma 4 della legge 4 gennaio 1990, n. 1 e dall'art. 3 della presente legge. Le domande di ammissione all'esame devono essere corredate da idonea documentazione attestante il possesso dell'attestato richiesto. La valutazione delle domande e dei requisiti per l'ammissione all'esame è effettuata da una commissione composta dall'assessorato regionale alla formazione professionale o suo delegato, da un rappresentante per ogni amministrazione provinciale delegata, da tre rappresentanti delle organizzazioni regionali dell'artigianato maggiormente rappresentative a livello nazionale e da due funzionari dei competenti uffici dell'assessorato regionale alla formazione professionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 19 marzo 1999

MEDURI

99R0338

LEGGE REGIONALE 29 marzo 1999, n. 6.

**Disposizioni transitorie per l'inquadramento in ruolo di personale a tempo indeterminato del consiglio regionale.**

(Pubblicata nell'ediz. *straord. del Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 33 del 2 aprile 1999*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il personale proveniente dal ruolo della giunta regionale, da enti pubblici, ovvero di interesse pubblico, con qualifiche dal IV all'VIII livello, che alla data di entrata in vigore della presente legge si trova in posizione di comando, presso le strutture speciali del consiglio regionale e con un'anzianità di almeno nove mesi alla data del 31 dicembre 1998, può essere eccezionalmente inquadrato, nei limiti dei posti disponibili e previo assenso delle amministrazioni di provenienza, nella dotazione organica del consiglio regionale nella qualifica corrispondente a quella posseduta nell'amministrazione di provenienza. A tal fine il personale interessato dovrà produrre istanza al presidente del consiglio regionale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con le disponibilità esistenti sul capitolo 4 art. 1 del bilancio del consiglio regionale per l'esercizio corrente e per gli anni successivi sul capitolo corrispondente.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 29 marzo 1999

MEDURI

99R0339

LEGGE REGIONALE 29 marzo 1999, n. 7.

**Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 4 agosto 1995, n. 39.**

(Pubblicata nell'ediz. *straord. del Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 33 del 2 aprile 1999*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. All'art. 8 della legge regionale 4 agosto 1995, n. 39, dopo il secondo comma si aggiunge il seguente:

*2-bis.* Si prescinde dal possesso dei requisiti di cui al presente articolo se l'aspirante alla nomina ha esercitato il mandato di consigliere regionale per una legislatura.

Art. 2.

1. All'art. 12, primo comma della legge regionale 4 agosto 1995, n. 39, dopo le parole «legge regionale 5 agosto 1992, n. 13» sono aggiunte le parole «nonché ogni altra disposizione in contrasto con le norme di cui alla presente legge».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 29 marzo 1999

MEDURI

99R0340

## LEGGE REGIONALE 29 marzo 1999, n. 8.

**Provvidenze in favore di soggetti affetti da particolari patologie.***(Pubblicata nell'ediz. straord. del Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 34 del 3 aprile 1999)*

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Finalità*

1. La Regione Calabria assume a proprio carico oneri assistenziali connessi ad interventi ed a patologie di particolare importanza, anche non rientranti nell'ambito delle prestazioni garantite dal servizio sanitario nazionale, cui debbono sottoporsi soggetti aventi titolo all'assistenza sanitaria.

2. Gli interventi e le patologie che legittimano l'impegno finanziario della Regione sono i seguenti:

a) trapianti d'organo e di tessuti, ivi comprese la tipizzazione e l'assistenza post-operatoria in Italia e all'estero;

b) neoplasie in trattamento radioterapico ed altre terapie anti-blastiche in Italia;

c) particolari sindromi e/o malattie rare congenite o acquisite, patologie derivanti da traumi, ustioni e lesioni ad altissimo rischio invalidante che compromettono in maniera grave e irreversibile organi e funzioni;

d) patologie che necessitano di trattamenti diagnostici e terapeutici altamente specialistici non fruibili sul territorio regionale;

e) trattamento terapeutico con metodo Doman;

f) fecondazione assistita.

## Art. 2.

*Soggetti aventi diritto e forma dell'assistenza*

1. Le prestazioni assistenziali relative alle patologie di cui all'art. 1, in favore dei cittadini calabresi residenti in Calabria e il cui reddito lordo familiare non superi 80 milioni annui che accedono a centri di altissima specializzazione in Italia e all'estero, sono erogate, in forma indiretta, mediante rimborso da parte dell'azienda sanitaria locale di appartenenza di quota-parte della spesa sostenuta.

2. Rientra in dette prestazioni il rimborso delle spese di viaggio e permanenza connesse con quegli interventi di diagnosi, cura e riabilitazione che richiedono specifiche professionalità tecniche ed utilizzo di strutture che non sono tempestivamente ed adeguatamente disponibili nell'ambito del servizio sanitario regionale o nazionale e richiedono, pertanto, specifiche professionalità e/o metodiche tecnico-curative ovvero l'uso di apparecchiature ad alto contenuto tecnologico.

## Art. 3.

*Rimborso di spese sostenute*

1. Allo scopo di favorire la fruizione delle prestazioni sanitarie che si rendono necessarie in relazione agli interventi ed alle patologie indicati all'art. 1, la Regione Calabria assume a proprio carico gli oneri inerenti al rimborso delle spese di mantenimento e di viaggio del paziente con le seguenti modalità:

rimborso totale delle spese di viaggio effettuate in prima classe, se in treno o in classe turistica, se in aereo;

diaria di L. 80.000, se in Italia e di L. 160.000 se all'estero;

per trattamenti erogati in regime ambulatoriale, fino ad un tetto di L. 3.200.000, se in Italia e di L. 4.800.000, se all'estero.

2. Nei confronti dell'accompagnatore, ove necessario, o di entrambi i genitori, in caso di minori abbinati necessariamente della loro duplice presenza, previa autorizzazione dell'azienda sanitaria locale di appartenenza, sono riconosciuti gli stessi rimborsi per le spese alberghiere e per i viaggi con le identiche modalità previste per l'assistito. Per i minori sottoposti a tutela, il rimborso è dovuto all'esercente la patria potestà o al tutore.

## Art. 4.

*Metodo Doman*

1. La Regione Calabria, tenuto conto della rilevanza sociale ed umana del problema, provvede a sostenere le famiglie dei soggetti con gravi disabilità psicomotorie che con continuità affrontano spese ingenti per l'esecuzione di particolari prestazioni riabilitative non praticate sul territorio nazionale, identificate con il metodo «Doman».

2. A tale fine, ai soggetti aventi titolo e che ne facciano richiesta, viene concesso il rimborso delle spese sostenute per i viaggi e per la permanenza nel luogo o nei luoghi in cui vengono effettuate le prestazioni secondo le modalità di cui al precedente art. 3.

3. In questo caso particolare, dove necessaria è la presenza di entrambi i genitori; eccezionalmente il rimborso è esteso per le spese sostenute per i viaggi e la permanenza anche a questi ultimi, come indicato al precedente art. 3.

## Art. 5.

*Procedure per l'erogazione*

1. Per l'erogazione delle provvidenze di cui alla presente legge fa fede l'autorizzazione alle prestazioni rilasciata dall'azienda sanitaria locale competente in conformità alle normative vigenti in materia, per patologie riconosciute dal servizio sanitario nazionale.

2. Per quanto concerne le residue patologie elencate dalla presente legge e non previste quali prestazioni rimborsabili dal servizio sanitario nazionale, l'assistito deve presentare domanda corredata da certificazione di un medico specialista della specifica patologia o, in sua assenza, di un medico specialista in branca affine dell'azienda sanitaria locale di appartenenza, corredata dalla documentazione sanitaria atta a dimostrare la necessità del ricorso alle prestazioni sanitarie di alta specializzazione fuori regione.

3. La domanda, che deve, altresì, documentare la eventuale necessità di un accompagnatore, deve contenere:

il nome dell'assistito e dell'eventuale o degli eventuali accompagnatori;

la località ed il presidio sanitario ove saranno fruite le prestazioni;

la durata prevista per il trattamento sanitario;

il termine entro il quale presumibilmente la prestazione deve essere fruita;

il tipo di prestazione sanitaria da fruire.

4. Per ottenere il rimborso, gli aventi titolo devono presentare all'azienda sanitaria locale di appartenenza la documentazione delle spese sostenute con fatture quietanzate in originale.

## Art. 6.

*Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati per l'anno 1999 in L. 700.000.000 si provvede con la disponibilità esistente sul capitolo 7001201 «Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio recanti: "Spese per investimenti attinenti alle funzioni normali (elenco n. 3)" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1998», che viene ridotto del medesimo importo ai sensi dell'art. 33 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5.

2. La predetta disponibilità di bilancio è utilizzata nell'esercizio in corso, ponendone la competenza della spesa a carico del capitolo 4341105 che si istituisce nello stato di previsione della spesa nell'esercizio 1999 con la denominazione: «Provvidenze in favore di soggetti affetti da particolari patologie», e lo stanziamento in termini di competenza e di cassa di L. 700.000.000.

3. Per gli anni successivi ed a partire dall'esercizio finanziario 2000 la corrispondente spesa, cui si fa fronte con le entrate proprie della Regione, sarà determinata in ciascun esercizio finanziario.

## Art. 7.

*Monitoraggio*

1. L'assessorato regionale alla sanità provvede semestralmente ad una valutazione quantitativa e qualitativa delle richieste approvate.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 29 marzo 1999

MEDURI

99R0341

## LEGGE REGIONALE 12 aprile 1999, n. 9.

**Collaborazione coordinata ed articolata tra Regione Calabria e la Lega italiana contro i tumori della Calabria.**

(Pubblicata nell'ediz. *straord.* del *Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 42 del 19 aprile 1999*)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

1. La Regione Calabria, nel quadro delle iniziative volte alla valorizzazione delle realtà regionali nonché per l'ampliamento, il potenziamento e il miglioramento dei servizi a disposizione dei cittadini, considerato che nel territorio opera da anni la Lega italiana per la lotta contro i tumori, articolata con una sede centrale e un coordinamento regionale — nel quale è componente l'assessore regionale alla sanità

o un suo delegato —, nonché con una sezione in ciascun capoluogo di provincia, avvia una collaborazione coordinata ed articolata col suddetto ente.

## Art. 2.

1. La Lega per la lotta contro i tumori opera negli ambiti e secondo le modalità previste nel suo statuto nazionale, approvato con decreto ministeriale del 24 marzo 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1994.

## Art. 3.

1. La Regione Calabria — prevalentemente attraverso i suoi assessorati alla sicurezza sociale, alla formazione ed alla sanità — e la Lega per la lotta contro i tumori, programmano ed attuano sul territorio, attraverso le sezioni provinciali della Lega iniziative annuali e pluriennali, nei settori della sicurezza sociale e della sanità, con particolare riferimento a:

- 1) iniziative di studi e ricerche;
- 2) attività di informazione e di educazione alla salute;
- 3) realizzazione di programmi per la formazione e l'aggiornamento del personale medico e non medico e dei volontari;
- 4) attività di prevenzione oncologica e di diagnosi precoce, di assistenza psicosociale, di riabilitazione e di assistenza domiciliare anche attraverso espressioni di volontariato; nel rispetto della normativa concernente le singole professioni sull'assistenza sanitaria;
- 5) programmazione oncologica elaborata in sede centrale e periferica, curando un costante collegamento con le varie istituzioni pubbliche e private qualificate che si interessano di problemi oncologici e correlati all'oncologia;
- 6) interscambio di informazioni e collaborazioni con organismi similari a livello nazionale ed internazionale;
- 7) raccolta del supporto economico pubblico e privato per il potenziamento della lotta contro i tumori;
- 8) iniziative per il miglioramento della qualità dell'assistenza oncologica.

## Art. 4.

1. La Lega italiana contro i tumori può usufruire della normativa, dei contributi e degli incentivi connessi al volontariato ed alla Comunità europea.

## Art. 5.

1. Ai fini della concessione dei contributi ciascuna sezione deve inoltrare alla Regione Calabria, tramite il comitato di coordinamento regionale, unitamente all'istanza: il bilancio consuntivo dell'anno precedente, il bilancio annuale preventivo, una nota informativa sull'attività svolta nonché le modalità di utilizzo dei contributi e una dichiarazione resa nei termini di legge dal legale rappresentante di non aver chiesto e/o ottenuto beneficio da altri soggetti pubblici o privati per la realizzazione delle attività per le quali si chiede il contributo.

2. Il mancato invio della documentazione chiesta potrà comportare la perdita del contributo per l'esercizio finanziario relativo; qualora il coordinamento regionale della lega, di concerto con il comitato sezionale inadempiente non avrà presentato dei progetti preferibilmente per la stessa sezione provinciale.

## Art. 6.

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati per l'anno 1999 in L. 574.000.000 si provvede con la disponibilità esistente sul capitolo 7001201 «Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio recanti: spese per investimenti attinenti alle funzioni normali (elenco n. 3)» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1998, che viene ridotto del medesimo importo, ai sensi dell'art. 33 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5.

2. La predetta disponibilità di bilancio è utilizzata nell'esercizio in corso, ponendone la competenza della spesa a carico del capitolo 4231108 che si istituisce nello stato di previsione della spesa nell'eser-

cizio 1999 con la denominazione: «Contributo alle sezioni provinciali della Lega per la lotta contro i tumori», e lo stanziamento in termini di competenza e di cassa di L. 574.000.000.

3. Per gli anni successivi ed a partire dall'esercizio finanziario 2000 la corrispondente spesa, cui si fa fronte con le entrate proprie della Regione, sarà determinata in ciascun esercizio finanziario.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 12 aprile 1999

MEDURI

99R0384

## LEGGE REGIONALE 20 aprile 1999, n. 10.

**Istituzione commissione speciale d'inchiesta sulle case di cura private.**

*(Pubblicata nell'ediz. straord. del Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 45 del 26 aprile 1999)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

### Art. 1.

1. È istituita, ai sensi degli articoli 14 e 40 dello statuto e 93 del regolamento interno del consiglio, una commissione speciale d'inchiesta sulle case di cura private in Calabria.

2. La commissione è costituita da 12 consiglieri regionali indicati dai gruppi di appartenenza, in proporzione alla consistenza dei gruppi consiliari e fatte salve eventuali incompatibilità previste dalla legge o inerenti alle funzioni attuali o pregresse.

3. La commissione elegge il presidente tra i propri componenti, a maggioranza assoluta dei suoi membri.

4. La commissione elegge al proprio interno un vice presidente.

5. Le funzioni di segretario vengono affidate ad un funzionario designato dall'ufficio di presidenza.

### Art. 2.

1. La commissione deve ultimare i propri lavori, entro novanta giorni dal suo insediamento, presentando al consiglio una relazione sui risultati delle indagini di cui all'art. 4, nonché sulle proposte di cui all'art. 5. In mancanza di una unanimità sui risultati dell'inchiesta possono essere presentate risoluzioni diverse.

### Art. 3.

1. Qualora la commissione abbia necessità di avvalersi di esperti estranei all'amministrazione regionale, il conferimento dei relativi incarichi, in numero non superiore a tre, è deliberato dall'ufficio di presidenza del consiglio regionale, sentita la commissione stessa. Con la medesima deliberazione è determinato il compenso globale, che sarà corrisposto al termine dell'incarico.

2. Gli incarichi predetti sono conferiti a tempo determinato, non possono superare il tempo richiesto per la durata dei lavori della commissione.

### Art. 4.

1. La commissione dovrà svolgere l'inchiesta sulla totalità delle case di cura private con particolare riferimento alla spesa, alla gestione, al rispetto delle leggi e delle norme che regolano la loro attività, alla gestione da parte degli uffici regionali e delle aziende sanitarie locali nonché su ogni altro aspetto del settore che la commissione riterrà utile.

### Art. 5.

1. La commissione suggerisce al consiglio le iniziative legislative ed amministrative che in conseguenza delle indagini svolte risultino idonee ad assicurare una più corretta e funzionale gestione dell'intero settore.

### Art. 6.

1. Agli eventuali oneri derivanti dalla presente legge, di cui all'art. 3, previsti nel limite massimo di lire cinquanta milioni, si fa fronte con i fondi di cui al capitolo 1013101 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1999 (esercizio provvisorio - spese obbligatorie).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 20 aprile 1999

MEDURI

99R0385

## LEGGE REGIONALE 20 aprile 1999, n. 11.

**Riconoscimento dell'associazione «La Città Futura» - Laboratorio politico culturale.**

*(Pubblicata nell'ediz. straord. del Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 46 del 27 aprile 1999)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

### Art. 1.

1. Al fine di promuovere studi e ricerche nel campo delle scienze politiche e sociali, e di altre discipline per gli aspetti ad esse correlati, la Regione Calabria, in attuazione dei principi statutari, riconosce l'associazione «La Città Futura» con sede in Cosenza e ne intende incentivare le attività per il conseguimento degli obiettivi indicati nell'art. 3 dello statuto dell'associazione medesima.

## Art. 2.

1. L'associazione curerà lo stabilimento di più ampi e proficui rapporti di collaborazione col mondo dell'università e con istituti e centri di cultura, italiani e di altri paesi, allo scopo di contribuire a ridurre l'isolamento culturale della Regione e di assicurare, nello stesso tempo, il mantenimento di un livello elevato alla propria iniziativa che si articolerà prevalentemente attraverso:

- a) studi e ricerche anche a carattere seminariale;
- b) confronti e contributi di specialisti della materia di volta in volta indagata;
- c) interventi volti al coinvolgimento dei cittadini e alla socializzazione delle esperienze effettuate mediante convegni, pubblicazioni, supporti audiovisivi, scambi di conoscenza e spettacoli;
- d) iniziative a carattere didattico — formativo in collaborazione con la scuola e l'università;
- e) corsi di formazione professionale e stages di specializzazione e approfondimento di studi e ricerche rivolte a giovani intellettuali, programmati e finanziati dalla Regione o da altri soggetti pubblici;
- f) attività sociali con attenzione particolare ai fenomeni dell'esclusione e della emarginazione diffondendo l'idea dell'autogestione e del volontariato.

## Art. 3.

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati per l'anno 1999 in L. 100.000.000 si provvede con la disponibilità esistente sul capitolo 7001101 «Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio recanti: spese di parte corrente attinenti alle funzioni normali (elenco n. 1)» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1998, che viene ridotto del medesimo importo, ai sensi dell'art. 33 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5.

2. La predetta disponibilità di bilancio è utilizzata nell'esercizio in corso ponendo la competenza della spesa a carico del capitolo 3132163 che si istituisce nello stato di previsione della spesa dell'esercizio 1999 con la denominazione «Contributi all'associazione denominata «La Città Futura» — Laboratorio politico culturale — con sede in Cosenza» e lo stanziamento in termini di competenza e di cassa di L. 100.000.000.

3. Per gli anni successivi ed a partire dall'esercizio finanziario 2000 la corrispondente spesa, cui si fa fronte con le entrate proprie della Regione sarà determinata in ciascun esercizio finanziario.

## Art. 4.

1. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, l'associazione è tenuta a presentare alla giunta regionale il conto consuntivo ed una relazione sull'impiego del contributo.

2. La mancata presentazione del conto e della relazione sull'utilizzazione del contributo, comporta la perdita del beneficio e la restituzione delle somme eventualmente anticipate.

3. L'associazione deve, altresì, presentare una dettagliata illustrazione dell'attività svolta e del programma che si propone di realizzare nell'anno successivo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 20 aprile 1999

MEDURI

99R0386

## LEGGE REGIONALE 20 aprile 1999, n. 12.

**Istituzione sezione calabrese dell'Istituto italiano per gli studi filosofici.**

(Pubblicata nell'ediz. straord. del Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 46 del 27 aprile 1999)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

1. La Regione Calabria promuove la istituzione di una sezione regionale calabrese, con sede in Cosenza, dell'Istituto italiano per gli studi filosofici (di seguito denominato I.I.S.F.); i rappresentanti legali dell'amministrazione regionale e dell'I.I.S.F. stipulano apposita convenzione per la durata, di anni nove, da finanziare con contributo annuale regionale.

## Art. 2.

1. Le attività culturali, da programmare annualmente di intesa con la Regione, sono rivolte alla promozione degli studi nel campo delle discipline filosofiche.

2. Le attività di ricerca e formazione si svolgono attraverso diversificate iniziative articolate in borse di ricerca, seminari e scuole estive e con la promozione di attività editoriali.

## Art. 3.

1. Il contributo di cui all'art. 1 della presente legge, viene erogato in unica soluzione entro il 31 marzo di ogni anno.

2. L'I.I.S.F. è tenuto a presentare alla giunta regionale, alla fine di ogni esercizio, una dettagliata relazione sull'impiego del contributo, sull'attività svolta, sui programmi da svolgere nell'anno successivo.

## Art. 4.

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge valutati per l'anno 1999 in L. 100.000.000 si provvede con la disponibilità esistente sul capitolo 7001101 «Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio recanti: spese di parte corrente attinenti alle funzioni normali (elenco n. 1)» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1998, che viene ridotto del medesimo importo, ai sensi dell'art. 33 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 5.

2. La predetta disponibilità di bilancio è utilizzata nell'esercizio in corso ponendo la competenza della spesa a carico del capitolo 3132162 che si istituisce nello stato di previsione della spesa dell'esercizio 1999 con la denominazione «Contributi alla sezione calabrese dell'Istituto italiano per gli studi filosofici con sede in Cosenza» e lo stanziamento in termini di competenza e di cassa di L. 100.000.000.

3. Per gli anni successivi ed a partire dall'esercizio finanziario 2000 la corrispondente spesa, cui si fa fronte con le entrate proprie della Regione sarà determinata in ciascun esercizio finanziario.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 20 aprile 1999

MEDURI

99R0387

**REGIONE SICILIA**

LEGGE REGIONALE 6 aprile 1999, n. 7.

**Esercizio provvisorio del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1999.***(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia n. 16 del 7 aprile 1999)*

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Governo della Regione è autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato con legge e comunque non oltre il 30 aprile 1999, il bilancio della Regione siciliana per l'anno

finanziario 1999, secondo gli stati di previsione della entrata e della spesa del relativo disegno di legge nonché secondo le note di variazioni presentati all'assemblea regionale siciliana.

Art. 2.

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione con effetto dal 1° gennaio 1999.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 6 aprile 1999

CAPODICASA

*L'assessore regionale per il bilancio e le finanze: PIRO*

99R0452

DOMENICO CORTESANI, *direttore*FRANCESCO NOCITA, *redattore*  
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

## ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA  
Via A. Merlo, 21
- ◇ **L'AQUILA**  
LIBRERIA LA LUNA  
Viale Perichetti, 9/A
- ◇ **PESCARA**  
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA  
Corso V. Emanuele, 148  
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ  
Via Galilei (ang. via Gramsci)
- ◇ **SULMONA**  
LIBRERIA UFFICIO IN  
Circonv. Occidentale, 10
- ◇ **TERRAMO**  
LIBRERIA DE LUCA  
Via Riccitelli, 6

## BASILICATA

- ◇ **MATERA**  
LIBRERIA MONTEMURRO  
Via delle Beccherie, 69  
GULLIVER LIBRERIE  
Via del Corso, 32
- ◇ **POTENZA**  
LIBRERIA PAGGI ROSA  
Via Pretoria

## CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**  
LIBRERIA NISTICÒ  
Via A. Daniele, 27
- ◇ **COSENZA**  
LIBRERIA DOMUS  
Via Monte Santo, 70/A
- ◇ **PALMI**  
LIBRERIA IL TEMPERINO  
Via Roma, 31
- ◇ **REGGIO CALABRIA**  
LIBRERIA L'UFFICIO  
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
- ◇ **VIBO VALENTIA**  
LIBRERIA AZZURRA  
Corso V. Emanuele III

## CAMPANIA

- ◇ **ANGRI**  
CARTOLIBRERIA AMATO  
Via del Goti, 11
- ◇ **AVELLINO**  
LIBRERIA GUIDA 3  
Via Vasto, 15  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Via Matteotti, 30-32  
CARTOLIBRERIA CESA  
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**  
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA  
Via F. Paga, 11  
LIBRERIA MASONE  
Viale Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**  
LIBRERIA GUIDA 3  
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
- ◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**  
LINEA SCUOLA  
Via Ralola, 69/D
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI**  
LIBRERIA RONDINELLA  
Corso Umberto I, 253
- ◇ **ISCHIA PORTO**  
LIBRERIA GUIDA 3  
Via Sogliuzzo
- ◇ **NAPOLI**  
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO  
Via Caravita, 30  
LIBRERIA GUIDA 1  
Via Portaiba, 20-23  
LIBRERIA L'ATENEO  
Viale Augusto, 168-170  
LIBRERIA GUIDA 2  
Via Merilani, 118  
LIBRERIA I.B.S.  
Salita del Casale, 18
- ◇ **NOCERA INFERIORE**  
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO  
Via Fava, 51;

- ◇ **NOLA**  
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA  
Via Fonseca, 59
- ◇ **POLLA**  
CARTOLIBRERIA GM  
Via Crispi
- ◇ **SALERNO**  
LIBRERIA GUIDA  
Corso Garibaldi, 142

## EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **BOLOGNA**  
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI  
Piazza Tribunali, 5/F  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Via Castiglione, 1/C  
GIURIDICA EDINFORM  
Via delle Scuole, 38
- ◇ **CARPI**  
LIBRERIA BULGARELLI  
Corso S. Cabassi, 15
- ◇ **CESENA**  
LIBRERIA BETTINI  
Via Veccovado, 5
- ◇ **FERRARA**  
LIBRERIA PASELLO  
Via Canonica, 16-18
- ◇ **FORLÌ**  
LIBRERIA CAPPELLI  
Via Lazzaretto, 51  
LIBRERIA MODERNA  
Corso A. Diaz, 12
- ◇ **MODENA**  
LIBRERIA GOLIARDICA  
Via Berengario, 60
- ◇ **PARMA**  
LIBRERIA PIROLA PARMA  
Via Farini, 34/D
- ◇ **PIACENZA**  
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO  
Via Quattro Novembre, 160
- ◇ **RAVENNA**  
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO  
Via Corrado Ricci, 12
- ◇ **REGGIO EMILIA**  
LIBRERIA MODERNA  
Via Farini, 1/M
- ◇ **RIMINI**  
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA  
Via XXII Giugno, 3

## FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**  
CARTOLIBRERIA ANTONINI  
Via Mazzini, 18
- ◇ **PORDENONE**  
LIBRERIA MINERVA  
Piazzale XX Settembre, 22/A
- ◇ **TRIESTE**  
LIBRERIA TERGESTE  
Piazza Borea, 15 (gall. Tergesteo)
- ◇ **UDINE**  
LIBRERIA BENEDETTI  
Via Mercatovecchio, 13  
LIBRERIA TARANTOLA  
Via Vittorio Veneto, 20

## LAZIO

- ◇ **FROSINONE**  
LIBRERIA EDICOLA CARINCI  
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
- ◇ **LATINA**  
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE  
Viale dello Statuto, 28-30
- ◇ **RIETI**  
LIBRERIA LA CENTRALE  
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**  
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA  
Via S. Maria Magglore, 121  
LIBRERIA DE MIRANDA  
Viale G. Cesare, 51/E-F-G  
LIBRERIA EDITALIA  
Via dei Prefetti, 18 (Piazza del Parlamento)  
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO  
Via San Martino della Battaglia, 35

- LIBRERIA L'UNIVERSITARIA  
Viale Ippocrate, 99  
LIBRERIA IL TRITONE  
Via Tritone, 61/A  
LIBRERIA MEDICHINI  
Via Marcantonio Colonna, 68-70  
LA CONTABILE  
Via Tuscolana, 1027

- ◇ **SORA**  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Via Abruzzo, 4
- ◇ **TIVOLI**  
LIBRERIA MANNELLI  
Viale Mannelli, 10
- ◇ **VITERBO**  
LIBRERIA "AR"  
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrars  
LIBRERIA DE SANTIS  
Via Venezia Giulia, 6

## LIGURIA

- ◇ **CHIAVARI**  
CARTOLERIA GIORGINI  
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
- ◇ **GENOVA**  
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGI  
& DARIO CERIOI  
Galleria E. Martino, 9
- ◇ **IMPERIA**  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE  
Viale Matteotti, 43/A-45

## LOMBARDIA

- ◇ **BERGAMO**  
LIBRERIA LORENZELLI  
Via G. D'Alzano, 5
- ◇ **BRESCIA**  
LIBRERIA QUERINIANA  
Via Trieste, 13
- ◇ **BRESSO**  
LIBRERIA CORRIDONI  
Via Corridoni, 11
- ◇ **BUSTO ARSIZIO**  
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO  
Via Milano, 4
- ◇ **COMO**  
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI  
Via Mentana, 15
- ◇ **GALLARATE**  
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI  
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)  
LIBRERIA TOP OFFICE  
Via Torino, 8
- ◇ **LECCO**  
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI  
Corso Mart. Liberazione, 100/A
- ◇ **LIPOMO**  
EDITRICE CESARE NANI  
Via Statale Brianza, 79
- ◇ **LODI**  
LA LIBRERIA S.a.s.  
Via Defendente, 32
- ◇ **MANTOVA**  
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI  
Corso Umberto I, 32
- ◇ **MILANO**  
LIBRERIA CONCESSIONARIA  
IPZS-CALABRESE  
Galleria V. Emanuele II, 13-15  
FOROBONAPARTE S.r.l.  
Foro Bonaparte, 53
- ◇ **MONZA**  
LIBRERIA DELL'ARENGARIO  
Via Mapelli, 4
- ◇ **PAVIA**  
LIBRERIA GALASSIA  
Corso Mazzini, 28
- ◇ **SONDRIO**  
LIBRERIA MAC  
Via Calmi, 14
- ◇ **VARESE**  
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO  
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

**MARCHE**

- ◇ **ANCONA**  
LIBRERIA FOGOLA  
Piazza Cavour, 4-5-6
- ◇ **ASCOLI PICENO**  
LIBRERIA PROSPERI  
Largo Crivelli, 8
- ◇ **MACERATA**  
LIBRERIA UNIVERSITARIA  
Via Don Minzoni, 6
- ◇ **PESARO**  
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA  
Via Mameli, 34
- ◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**  
LA BIBLIOFILA  
Via Ugo Bassi, 38

**MOLISE**

- ◇ **CAMPOBASSO**  
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.  
Via Capriglione, 42-44  
CENTRO LIBRARIO MOLISANO  
Viale Manzoni, 81-83

**PIEMONTE**

- ◇ **ALBA**  
CASA EDITRICE I.C.A.P.  
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ALESSANDRIA**  
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTELOTTI  
Corso Roma, 122
- ◇ **BIELLA**  
LIBRERIA GIOVANNACCI  
Via Italia, 14
- ◇ **CUNEO**  
CASA EDITRICE ICAP  
Piazza dei Galimberti, 10
- ◇ **NOVARA**  
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA  
Via Costa, 32
- ◇ **TORINO**  
CARTIERE MILJANI FABRIANO  
Via Cavour, 17
- ◇ **VERBANIA**  
LIBRERIA MARGAROLI  
Corso Mameli, 55 - Intra
- ◇ **VERCELLI**  
CARTOLIBRERIA COPPO  
Via Galileo Ferraris, 70

**PUGLIA**

- ◇ **ALTAMURA**  
LIBRERIA JOLLY CART  
Corso V. Emanuele, 16
- ◇ **BARI**  
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO  
Via Arcidiacono Giovanni, 9  
LIBRERIA PALOMAR  
Via P. Amedeo, 176/B  
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI  
Via Sparano, 134  
LIBRERIA FRATELLI LATERZA  
Via Crisanzio, 18
- ◇ **BRINDISI**  
LIBRERIA PIAZZO  
Corso Garibaldi, 38/A
- ◇ **CERIGNOLA**  
LIBRERIA VASCIAVEO  
Via Gubbio, 14
- ◇ **FOGGIA**  
LIBRERIA PATIERNO  
Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**  
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO  
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA**  
LIBRERIA IL PAPIRO  
Corso Manfredi, 128
- ◇ **MOLFETTA**  
LIBRERIA IL GHIGNO  
Via Campanella, 24
- ◇ **TARANTO**  
LIBRERIA FUMAROLA  
Corso Italia, 229

**SARDEGNA**

- ◇ **CAGLIARI**  
LIBRERIA F.LLI DESSI  
Corso V. Emanuele, 30-32
- ◇ **ORISTANO**  
LIBRERIA CANU  
Corso Umberto I, 19
- ◇ **SASSARI**  
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE  
Piazza Castello, 11  
LIBRERIA AKA  
Via Roma, 42

**SICILIA**

- ◇ **ACIREALE**  
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.n.s.  
Via Caronda, 8-10  
CARTOLIBRERIA BONANNO  
Via Vittorio Emanuele, 194
- ◇ **AGRIGENTO**  
TUTTO SHOPPING  
Via Panoramica dei Templi, 17
- ◇ **CALTANISSETTA**  
LIBRERIA SCIASCIA  
Corso Umberto I, 111
- ◇ **CASTELVETRANO**  
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA  
Via G. Sella, 106-108
- ◇ **CATANIA**  
LIBRERIA LA PAGLIA  
Via Etna, 393  
LIBRERIA ESSEGICI  
Via F. Riso, 56  
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA  
Via Vittorio Emanuele, 137
- ◇ **GIARRE**  
LIBRERIA LA SENORITA  
Corso Italia, 132-134
- ◇ **MESSINA**  
LIBRERIA PIROLA MESSINA  
Corso Cavour, 55
- ◇ **PALERMO**  
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO  
Via Ruggero Settimo, 37  
LIBRERIA FORENSE  
Via Maqueda, 185  
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO  
Piazza V. E. Orlando, 15-19  
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.  
Piazza S. G. Bosco, 3  
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO  
Viale Ausonia, 70  
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO  
Via Villahermosa, 28  
LIBRERIA SCHOOL SERVICE  
Via Gallotti, 225
- ◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**  
LIBRERIA DI LORENZO  
Via Roma, 259
- ◇ **SIRACUSA**  
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA  
Piazza Euripide, 22
- ◇ **TRAPANI**  
LIBRERIA LO BUE  
Via Cascio Cortese, 8  
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA  
Corso Italia, 81

**TOSCANA**

- ◇ **AREZZO**  
LIBRERIA PELLEGRINI  
Via Cavour, 42
- ◇ **FIRENZE**  
LIBRERIA PIROLA -glà Etruria-  
Via Cavour, 48/R  
LIBRERIA MARZOCCO  
Via de' Martelli, 22/R  
LIBRERIA ALFANI  
Via Alfani, 84-86/R

- ◇ **GROSSETO**  
NUOVA LIBRERIA  
Via Milite, 6/A
- ◇ **LIVORNO**  
LIBRERIA AMEDEO NUOVA  
Corso Amedeo, 23-27  
LIBRERIA IL PENTAFOLGIO  
Via Firenze, 4/B
- ◇ **LUCCA**  
LIBRERIA BARONI ADRI  
Via S. Paolino, 45-47  
LIBRERIA SESTANTE  
Via Montanara, 37
- ◇ **MASSA**  
LIBRERIA IL MAGGIOLINO  
Via Europa, 19
- ◇ **PISA**  
LIBRERIA VALLERINI  
Via dei Milite, 13
- ◇ **PISTOIA**  
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI  
Via Macallè, 37
- ◇ **PRATO**  
LIBRERIA GORI  
Via Ricasoli, 25
- ◇ **SIENA**  
LIBRERIA TICCI  
Via delle Terme, 5-7
- ◇ **VIAREGGIO**  
LIBRERIA IL MAGGIOLINO  
Via Puccini, 38

**TRENTINO-ALTO ADIGE**

- ◇ **TRENTO**  
LIBRERIA DISERTORI  
Via Diaz, 11

**UMBRIA**

- ◇ **FOLIGNO**  
LIBRERIA LUNA  
Via Gramsci, 41
- ◇ **PERUGIA**  
LIBRERIA SIMONELLI  
Corso Vannucci, 82  
LIBRERIA LA FONTANA  
Via Sicilia, 53
- ◇ **TERNI**  
LIBRERIA ALTEROCCA  
Corso Tacito, 29

**VENETO**

- ◇ **BELLUNO**  
LIBRERIA CAMPDEL  
Piazza Martiri, 27/D
- ◇ **CONEGLIANO**  
LIBRERIA CANOVA  
Via Cavour, 8/B
- ◇ **PADOVA**  
LIBRERIA DIEGO VALERI  
Via Roma, 114
- ◇ **ROVIGO**  
CARTOLIBRERIA PAVANELLO  
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**  
CARTOLIBRERIA CANOVA  
Via Calmaggione, 31
- ◇ **VENEZIA**  
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI  
EDITORIALI I.P.Z.S.  
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
- ◇ **VERONA**  
LIBRERIA L.E.G.I.S.  
Via Adige, 43  
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO  
Via G. Carducci, 44  
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE  
Via Costa, 5
- ◇ **VICENZA**  
LIBRERIA GALLA 1880  
Corso Palladio, 11



\* 4 1 1 1 3 0 0 3 8 0 9 9 \*

**L. 6.000**